

CLXXI.

TORNATA DI LUNEDÌ 10 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

| | <i>Pag.</i> |
|---|---------------------------------------|
| Congedi | 7747 |
| Petizione (Relazione): | |
| MALATESTA | 7748 |
| LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i> | 7748 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna: | |
| PRESIDENTE . 7748-51-55-59-60-61-64-73-75-79-83-84 | 7792-97-99 |
| GIAVAZZI . 7749-50-52-57-64-71-72-76-85-87-92-95-99 | |
| DRAGO, <i>relatore</i> . 7749-50-53-55-56-58-60-61-65-69- | 7770-72-79-83-87-91-94-95 |
| BERTINI, <i>ministro</i> | 7749-56-58-65-72-82-95 |
| CANEVARI | 7750-51-56-59-64-76-90-92-98-99 |
| CAETANI | 7750-67-68-75-78-87-88 |
| GIUFFRIDA. 7750-52-53-54-56-60-62-66-72-73-74-75-77- | 7781-82-83-84-85-88-91-92-94-95-98-99 |
| PECORARO | 7752-53-58-59-71-79 |
| MODIGLIANI | 7752-54-56-57-61-88-91-93-96 |
| PIEMONTE | 7755-64-65-68-71-72-74-77-82-93 |
| PUCCI | 7755-58-68-88 |
| ALDISIO | 7780-93 |
| MICHELI | 7781 |
| PERSICO | 7784 |
| NOBILI | 7787 |
| Disegni di legge (Presentazione): | |
| FACTA: Proroga dei termini stabiliti dalla legge | |
| 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ri- | |
| cerca ed utilizzazione d'acqua in Sardegna. | 7763 |
| — Conversione in legge di decreti. | 7763 |
| — Proroga per il 1922 del contributo governa- | |
| tivo a pareggio dei bilanci dei comuni del | |
| Mezzogiorno continentale e delle isole della | |
| Sicilia e della Sardegna, di cui agli articoli | |
| 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della | |
| legge 14 luglio 1907, n. 538, e 3 della legge | |
| 9 luglio 1908, n. 442. | 7763 |
| — Estensione agli invalidi delle guerre per l'in- | |
| dipendenza e l'unità d'Italia, ed agli inva- | |
| lidati ed orfani delle guerre italo-turca, libica | |
| ed eritrea, dei provvedimenti legislativi a | |
| favore degli invalidi e degli orfani della | |
| recente guerra europea | 7763 |

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| ROSSI LUIGI: Approvazione del protocollo addi- | |
| zionale alla convenzione di Berna, riveduta | |
| a Berlino il 13 novembre 1908, per la tu- | |
| tela delle opere letterarie e artistiche, fir- | |
| mato a Berna il 20 marzo 1914 | 7763 |
| — Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio | |
| del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio | |
| finanziario 1922-23 sino a quando non sia | |
| approvato per legge e non oltre il 31 di- | |
| cembre 1922 | 7763 |
| ROSSI TEOFILO: Provvedimenti per la costru- | |
| zione di case popolari ed economiche da | |
| parte di cooperative di giornalisti | 7763 |
| Disegno di legge (Ritiro): | |
| ROSSI TEOFILO: Riforma nell'ordinamento delle | |
| Casse di Risparmio | 7763 |

La seduta comincia alle 15.

ACERBO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di sabato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ollandini, di giorni 5; Cappa Paolo, di 4; Peverini, di 8; Ferri Leopoldo, di 2; Zucchini, di 10; Martini, di 2; Marino, di 4; Merizzi, di 2; Tamborino, di 8; Coris, di 2; Locatelli di 2; Guarienti di 3; per motivi di salute, gli onorevoli: Cotugno, di giorni 10; Fantoni, di 15; Cicogna, di 8; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gavazzeni, di giorni 3; De Vecchi, di 6; Montemartini di, 10.

(Sono conceduti).

Relazione di petizione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione di petizioni.

Petizione numero 7314, Genovese Giacomo, già ufficiale di artiglieria in servizio attivo permanente, invoca la revisione del provvedimento disciplinare col quale nel 1906 fu rimosso dal grado.

La Commissione per l'esercito e la marina militare propone che questa petizione sia inviata al ministro della guerra.

MALATESTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALATESTA, *relatore*. Non tratterò la Camera se non pochi minuti, quanti sono sufficienti per esporre le ragioni che hanno determinato la Commissione ad accogliere la petizione del signor Giacomo Genovese.

Questi era ufficiale dell'esercito prima della guerra ed in quell'epoca fu sottoposto al Consiglio di disciplina per mancanze d'indole disciplinare, non ledenti l'onore. Il Consiglio di disciplina credette di proporre la rimozione dal grado; ma gli fece prima la proposta di rassegnare le dimissioni.

Il signor Genovese non ritenne di accettare questa proposta, perchè intendeva, come poi fece, di ricorrere contro tale provvedimento che secondo lui era eccessivo. Senonchè, venuta la guerra, capitò al signor Genovese di trovarsi richiamato come semplice soldato, ed in questa qualità fu mandato al fronte. Quivi fu promosso caporale, poi sergente: il Comando supremo richiamò il libretto personale di lui, esaminò la situazione in cui si era venuto a trovare e le ragioni che avevano fatto proporre la rimozione dal grado, e non credette di giudicare allo stesso modo del Consiglio di disciplina; ritenne cioè che le sue mancanze disciplinari non fossero tali da inibirgli di vestire la divisa di ufficiale, e lo nominò sottotenente.

Il Genovese tenne lodevolmente al fronte questo grado conferitogli dal Comando supremo. Dopo un anno, il Ministero della guerra si accorse che c'era qualche cosa che non era stato osservato ed ordinò al Genovese di riprendere il grado di sergente; ed infatti egli fu dimesso dalle armi come sergente.

Il signor Genovese ricorre ora con la sua petizione, chiedendo di essere rimesso nel suo grado di prima della guerra. La Commissione non crede di dover accettare integralmente questa forma di provvedimento richiesta dal signor Genovese, ed invece ha ritenuto

che possa essere ripresa benevolmente in esame la questione dal Ministero della guerra, per vedere se sia il caso di mantenere al Genovese il grado di sottotenente che aveva avuto dal Comando supremo.

Perciò la Commissione prega la Camera di accogliere la petizione, trasmettendola al ministro della guerra, il quale vorrà provvedere nel senso indicato.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Ministero della guerra accetta la proposta della Commissione IV per l'invio della petizione al Ministero stesso.

PRESIDENTE. La Commissione IV propone l'invio al Ministero della guerra della petizione n. 7314.

Pongo a partito tale proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione sul disegno di legge Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:

« Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna ».

Ricordo alla Camera che nell'ultima tornata fu approvato l'articolo 20, che in seguito alla soppressione alcuni articoli è diventato articolo 15.

Segue l'articolo 21, che diventa articolo 16:

« L'obbligatorietà della concessione in enfiteusi o in godimento temporaneo può essere pronunciata soltanto a favore di coltivatori.

« Sono preferiti i coltivatori del comune o dei comuni nei quali sono situati i terreni, ovvero coloro che, per ragioni di vicinanza, normalmente li coltivano.

« Le domande relative devono essere presentate dai comuni, da associazioni o da cooperative di lavoratori agricoli regolarmente costituite, ed essere corredate del piano di bonificazione, di colonizzazione, ed eventualmente del progetto di quotizzazione di cui all'articolo 32.

« I comuni, le associazioni e le cooperative possono essere invitati a fornire la prova che il progetto di quotizzazione risponde alle effettive richieste dei lavoratori, e

che questi sieno impegnati a eseguire collettivamente le prescritte opere di bonificazione e di trasformazione ».

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Giavazzi un emendamento che ne propone la soppressione.

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. Due sole parole: la prima parte di questo articolo è già contenuta nell'articolo 20 diventando ora articolo 15; che è stato approvato, le altre due parti vanno rimandate al regolamento, in seguito a quanto si è più volte ripetuto. È per questo che propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accettò.

PRESIDENTE. Il Governo accetta ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Articolo 22:

« Il provvedimento definitivo con il quale è dichiarata la obbligatorietà della concessione, in conformità del progetto approvato, costituisce vincolo reale nei riguardi del fondo. Tale vincolo ha la durata di anni trenta.

« Il piano di colonizzazione ed il progetto di quotizzazione potranno tuttavia essere modificati con l'approvazione della Commissione provinciale ».

Anche di questo articolo l'onorevole Giavazzi ha proposto la soppressione.

Ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. Ho chiesto la soppressione per le stesse ragioni dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. E il Governo ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Articolo 23:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile ».

« In deroga peraltro agli articoli stessi esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo o di dirigerne personalmente la coltivazione;

2°) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3°) è vietata la sub-concessione enfiteutica, sotto pena di nullità di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione. È ammessa tuttavia la sub-concessione, a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi;

4°) in caso di devoluzione del fondo per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento;

5°) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione;

6°) l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nella lettera f) dell'articolo 38 della legge 16 luglio 1906, numero 383 ».

Su questo articolo ha presentato il seguente emendamento l'onorevole Valentini Ettore, firmato anche dall'onorevole Corgini:

« Sostituire:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni seguenti in quanto modificano gli articoli predetti:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo o di dirigerne personalmente la coltivazione;

2°) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3°) è vietata la sub-concessione enfiteutica, sotto pena di nullità, di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione. È ammessa tuttavia la sub-concessione a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi;

4°) in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, non com-

pete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo.

5º) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, prima che sia decorso il periodo di anni 30 dalla data della concessione.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38 lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

L'onorevole Valentini non è presente, e nemmeno l'onorevole Corgini. Si intende perciò che abbiano rinunciato al loro emendamento.

Seguono tre emendamenti dell'onorevole Canevari:

« Al comma primo sostituire il seguente:

1º) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo o di dirigerne la coltivazione ».

« Al comma terzo aggiungere: se trattasi di singoli, o a favore di cooperative agricole costituite da lavoratori diretti, se trattasi di Federazioni o Consorzi di cooperative, o di Università agrarie, partecipanze e altre consimili associazioni agrarie aventi personalità giuridica ».

« Al comma sesto aggiungere: o della associazione richiedente ».

Onorevole Canevari, li mantiene?

CANEVARI. Li mantengo e rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Poichè questi emendamenti sono conseguenze dell'aver esteso, all'articolo che parla dell'enfiteusi ai singoli, la concessione dell'enfiteusi stessa anche alle cooperative ed associazioni, non ho nulla in contrario ad aderirvi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore li accetta?

DRAGO, *relatore*. Li accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Li accetto.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Vorrei proporre di sopprimere nell'emendamento proposto dall'onorevole Canevari le ultime quattro parole del primo comma e cioè « o di dirigerne la coltivazione » perchè sarebbe un non senso giuridico. Il contratto enfiteutico non consente questa deroga.

Basterà dire che l'enfiteuta, il singolo, assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo. Comprendo l'intento dell'onorevole Canevari: poichè diamo anche all'ente la possibilità di avere la concessione enfiteutica, dobbiamo porre la formula: « o dirigerne la coltivazione ». Ma poichè abbiamo l'approvazione dei contratti enfiteusi da parte dell'autorità ministeriale, avremo la possibilità, in sede di approvazione del piano di bonificazione e di concessione, di stabilire le modalità necessarie per quanto riguarda la direzione della coltivazione. Per ora possiamo tacere questa particolarità. Quindi lascerei la dizione proposta dall'emendamento dell'onorevole Canevari fino alle parole: il fondo.

È logica la proposta dell'onorevole Canevari, nei rapporti dell'enfiteuta; ma non possiamo introdurla di straforo, perchè ne deriverebbe una possibilità di equivoco di interpretazione, facendo pensare che si stabiliscono dei contratti di enfiteusi con la pura e semplice direzione di coltivazione, il che sarebbe contro il principio dell'enfiteusi. So bene che l'intento dell'onorevole Canevari era di permettere che ci fosse, nella concessione data all'ente, l'obbligo della direzione; ma questa è materia che può essere trattata nel regolamento, e formerà oggetto del piano di concessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. Mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole relatore. Il comma dell'emendamento dell'onorevole Canevari, così come è formulato, non può essere accettato, perchè, a leggerlo alla lettera, non dice altro che questo: l'enfiteuta può fare quello che vuole. Propongo quindi la soppressione delle parole: « o dirigerne la coltivazione ».

PRESIDENTE. Lasciando la parola: « personalmente? ».

CAETANI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Qui si dice che l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo. Evidentemente la differenza che c'è tra il comma proposto dalla Commissione e l'emendamento dell'onorevole Canevari è che dopo la parola « coltivare » è aggiunto l'avverbio « personalmente ». Ma s'intende che chi assume l'obbligo di coltivare deve coltivare personalmente. È una operazione che richiede l'atto personale del coltivatore. Quindi l'avverbio è superfluo.

Però la proposta dell'onorevole relatore consiste nel sopprimere l'inciso che era nel testo della Commissione, cioè le parole « o dirigerne la coltivazione ». La Commissione diceva « personalmente » l'onorevole Canevari dice « dirigere » senza il « personalmente ».

PRESIDENTE. Sposta la prima ipotesi della coltivazione.

GIUFFRIDA. L'onorevole Canevari sarebbe più capitalistico della Commissione parlamentare.

MODIGLIANI. Più civilistico.

PRESIDENTE. Questa è la deroga, onorevole Modigliani; l'articolo 23 contempla le deroghe al Codice civile.

GIUFFRIDA. Mi pare che si potrebbe accettare la proposta di soppressione con l'intesa, su questo punto, di riferirsi al Codice civile, nonchè alle disposizioni regolamentari come fu stabilito all'articolo 7.

Quindi, a me pare che possa restare il comma così concepito: « l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo ». Il « personalmente » mi pare superfluo.

CAETANI. Senza il « personalmente » non c'è senso comune.

GIUFFRIDA. È sottinteso il « personalmente ». Non ha importanza.

Ma io ho preso la parola per la proposta contenuta nel comma terzo dell'emendamento dell'onorevole Canevari.

DRAGO, relatore. Riterrei opportuno che si decidesse prima sul comma 1°.

PRESIDENTE. La discussione è unica, la votazione avrà luogo per divisione.

GIUFFRIDA. Per quanto riguarda il comma terzo la differenza è questa: la Commissione stabilisce che sono ammesse le sub-concessioni a titolo gratuito a favore degli eredi legittimi. Ora come è stato stabilito precedentemente alla parola erede bisogna sostituire « successibile ».

Si diceva pure « successibili legittimi »; ma mi pare che ciò sia sottinteso. Si legge pure nell'emendamento dell'onorevole Canevari che è ammessa la sub-concessione a favore delle cooperative agricole costituite di lavoratori diretti, e fin qui è questione di principio: sub-concedere in enfiteusi a una cooperativa. Credo tuttavia, che con ciò si potrà dar luogo a degli abusi, perchè la cooperativa può essere costituita fittiziamente, tanto più che appresso non è fatto nessun divieto alle cooperative di concedere ad altri, e senza dubbio le cooperative potrebbero sub-concedere a un privato, e la

cooperativa può avere una durata molto limitata nel tempo.

Comunque fo osservare che dopo le parole « costituite da lavoratori diretti » si leggono le altre « se trattasi di federazioni o consorzi di cooperative, o di università agrarie, partecipanze e altre consimili associazioni agrarie aventi personalità giuridica ». Ora io confesso che le parole « se trattasi » non le capisco; suppongo che siano superflue, o che si debba dire « da parte ».

MODIGLIANI. Perchè l'emendamento è congiunto al terzo comma, il che è un errore.

GIUFFRIDA. È ammessa la sub-concessione a favore degli eredi legittimi; si capisce che uno doni ai suoi figli; ma è strano supporre che vi sia un contadino o privato coltivatore che doni a titolo gratuito ad una cooperativa.

ALDISIO. Nossignore.

GIUFFRIDA. Così dice. Qui si prevede il caso della donazione di un contadino a una cooperativa.

Prego l'onorevole Canevari di chiarire questo punto.

CANEVARI. Io ho presentato il mio emendamento per le ragioni esposte dal collega onorevole Giavazzi e dal relatore. Secondo quanto si è già deliberato, non è lasciata facoltà al richiedente di ottenere il latifondo o per espropriazione o per altra forma di concessione o anche mediante enfiteusi, ma è lasciata in facoltà dell'espropriato di imporre l'enfiteusi o per lo meno di richiedere l'enfiteusi, in luogo della espropriazione definitiva, quando il richiedente voglia pagare metà in cartelle fondiare e metà in contanti.

Quando la concessione avviene a favore delle associazioni di lavoratori, delle cooperative, delle federazioni, o dei consorzi (dobbiamo ricordare che con l'articolo 6 abbiamo consentito che le federazioni cooperative agricole e i consorzi cooperativi agricoli abbiano appunto il diritto di richiedere la detta concessione sotto forma di espropriazione o sotto altra forma ivi compreso il godimento temporaneo o enfiteutico sotto determinate condizioni) cosa potrà avvenire?

Io mi sono domandato: se una federazione o un consorzio dovesse ottenere la concessione enfiteutica di un latifondo e dovesse poi procedere alle operazioni di trasformazione e di appoderamento, perchè non deve poter concedere i detti poteri alle sue cooperative?

Ecco perchè nel comma terzo ho detto che è permessa la sub-concessione non solo ai singoli, ma alle cooperative, nei rapporti delle federazioni o dei consorzi di cui facciano parte.

GIAMAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMAZZI. Riguardo alla aggiunta al comma terzo l'osservazione dell'onorevole Giuffrida non può essere pretermessa. Si capisce la sub-concessione a titolo gratuito a favore di un successibile, non si comprende, però, a favore dei soci di una cooperativa. Io perciò proporrei questa formula: « Nel caso il concessionario sia un ente cooperativo è ammessa la concessione alle cooperative federate o ai singoli soci ».

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Mi rivolgo ai giuristi. Noi diciamo subconcessione; or questa parola suppone la costituzione di un subcanone che si dovrebbe pagare dal subconcessionario.

È questo che si vuol fare? Una subconcessione enfiteutica? Mi pare che l'onorevole Canevari metta avanti un'altra ipotesi: che, cioè, una Federazione di cooperative trasferisca agli Enti federati, insieme al fondo, l'onere del canone, ripartendo fra i medesimi e fondo e canone. Ma ciò non è subconcedere, ossia costituire una subenfiteusi, sibbene, e semplicemente, è cedere. La Federazione farebbe come il padre di famiglia che divide ai figli il fondo enfiteutico, e, col fondo, l'onere del canone.

Sotto questo punto di vista possiamo trovarci d'accordo perchè si tratta solo del trasferimento del fondo enfiteutico ad altri con l'onere del relativo canone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Le cose si sono venute chiarendo per via. Senza dubbio il senso letterale era quello che a me era apparso dalla attenta lettura dell'emendamento, dell'onorevole Canevari. Ma evidentemente l'onorevole Canevari voleva ipotizzare un altro caso, cioè che si tratti di un consorzio o federazione di cooperative, o università agrarie, o partecipanze o di altre consimili associazioni agrarie che siano diventate concessionarie a titolo enfiteutico. Si può subconcedere non solo a titolo gratuito.

MODIGLIANI. Senza lucro.

GIUFFRIDA. Naturalmente, ma imputando alle cooperative il canone, più le spese generali, ecc. Quindi si tratta di un'ipotesi diversa da quella che era prevista dal-

l'articolo 3, e non credo che a risolvere questa questione sia sufficiente l'emendamento proposto dal collega onorevole Giavazzi.

Credo anche che abbia perfettamente ragione l'onorevole Pecoraro. Non si tratta, come dice l'articolo, di subconcessione, ma di un caso di vera e propria cessione, e quindi a mio modo di vedere l'emendamento sarebbe superfluo.

Questa materia potrebbe essere disciplinata dal regolamento.

Infatti si prevede il caso della federazione o consorzio di cooperative, la quale, dopo aver ottenuto il latifondo, e averlo bonificato lo cede alle singole cooperative. Ora non mi pare che tutte le ipotesi siano da prevedere nella legge. Perciò io proporrei che fosse lasciato il testo della Commissione, sostituendo alla parola « subconcessione » la parola « cessione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Io vorrei arrivare a capire perchè ci si ostini a negare a favore delle cooperative che costituiscono una federazione quel trapasso che è consentito a favore dei successibili.

GIUFFRIDA. Nessuno lo nega, ma la legge non può provvedere a tutti gli infiniti casi prevedibili; altrimenti diventerebbe uno zibaldone indecifrabile.

MODIGLIANI. E allora perchè si prevede l'altro caso? È la stessa operazione precisa che si fa a favore dei successibili. Perchè si deve proibire di succedere ad una cooperativa? Perchè la federazione delle cooperative non deve essere abilitata a dividere le larghe concessioni ottenute per bonificamento, ecc. tra le varie cooperative locali?

Io trovo che questo si deve incoraggiare, e osservo all'onorevole Giavazzi che invece il diritto, che egli vuole estendere alle Federazioni di cooperative, di sub-concedere ai propri soci, arriva a questo risultato, che certamente non è nella sua intenzione, di far riapparire la cedibilità dell'enfiteusi sulla più larga scala; perchè sarà semplicissimo fare una cooperativa fittizia, per avere la concessione, e poi spartirsi la terra. Il che è proprio quel caso che si vuole evitare.

Dunque l'articolo deve essere modificato, secondo me, in una maniera assai semplice, che appare evidente, a chiunque abbia un po' notizia del diritto: « è vietata la sub-concessione dell'enfiteusi sotto pena, ecc. È ammessa tuttavia la concessione a titolo gratuito a favore degli eredi legittimi o succedibili ». E poi una dizione così formulata: « ovvero

a favore di singole cooperative da parte delle federazioni o consorzi di cui facciamo parte ».

È tanto semplice!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Giavazzi.

MODIGLIANI. Anche con la devoluzione ai singoli soci ?

CAETANI. Appunto: ai singoli soci che facciano parte della cooperativa.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Mi pare che noi ritorniamo in pieno nella questione giuridica della subenfiteusi, che il nostro codice ha risolto in senso negativo. Così noi andremmo a stabilire un vero rapporto enfiteutico, onorevole Modigliani, tra le cooperative e la Federazione, che farebbe la successione, in guisa che, le cooperative da una parte dovrebbero pagare la concessione alla Federazione, e dall'altra, questa dovrebbe pagare il canone al concedente.

Io non credo che la Camera veda la necessità di ripristinare la subenfiteusi che il Codice civile del 1865 opportunamente volle abolire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, relatore. L'articolo 23 richiama le condizioni stabilite per la concessione in enfiteusi secondo il Codice civile e distingue una per una tutte le deroghe, che devono farsi alle norme per questa concessione.

Quindi nulla da rinviare al regolamento, là dove si tratta di deroga al Codice civile. Queste devono essere assolutamente specificate.

La prima deroga riguarda l'obbligo della coltivazione personale da parte dell'enfiteuta.

La seconda, opportunamente richiamata dall'onorevole Canevari, riguarda un caso che nella nuova concessione delle terre potrebbe presentarsi frequentemente.

Ora io devo dichiarare all'onorevole Giuffrida che non vedo perchè egli insista nel titolo oneroso, quando è possibile tanto il titolo gratuito, che quello oneroso, e sono entrambi leciti.

Esaminiamo il primo caso che una cooperativa, già concessionaria e poi concedente, ceda all'altro sub-ente la propria concessione.

Essa fa la concessione con lo stesso canone, magari aumentato delle spese generali di organizzazione. In questo soltanto con-

siste la deroga, ma quel titolo gratuito vale per il fatto del trapasso.

Non vi è guadagno da parte dell'ente concedente. Il rapporto morale è lo stesso di quello che c'è fra il padre e i figli eredi, fra il testante e l'erede, tale e quale. Quindi si tratta di trapasso a titolo gratuito.

Però vi è un altro caso che gli onorevoli Canevari e Modigliani non hanno ipotizzato e che rientra nella stessa sfera della loro ipotesi giuridica: di un terreno migliorato, già concesso con contratto di enfiteusi ad una federazione agraria e che possa venire, al momento di una sub-concessione, ad essa richiesta da una cooperativa. Evidentemente il canone deve essere commisurato non solo al canone originario, ma anche a quello corrispondente al capitale che è stato investito in miglioria, perchè quel capitale è stato già speso, e non è stato ammortizzato, e questo capitale deve concorrere all'aumento del canone.

Ora io credo che noi faremmo meglio a mettere in termini generali la deroga del Codice civile. In altri termini dobbiamo ammettere, come abbiamo ammesso l'obbligo della coltivazione personale da parte dell'enfiteuta, dobbiamo limitarci ad ammettere la possibilità della sub-concessione ad enfiteusi ad enti che non si propongano uno scopo di speculazione, ma comunque abbiano scopi di interesse sociale.

E ciò tanto nel caso che la sub-concessione sia a titolo gratuito, quanto nel caso in cui la sub-concessione sia a titolo oneroso. Solo che, nel caso in cui sia a titolo oneroso, questo titolo oneroso non deve essere titolo di speculazione, ma deve essere giustificato, e questa è materia di regolamento, dalla spesa già fatta nel fondo che si sub-concede in enfiteusi.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare il Presidente, per chiarire la discussione, che mi permetta di parlare ancora.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. L'articolo 1562 del Codice civile, come testè ricordava il collega onorevole Pecoraro, stabilisce tassativamente nell'ultimo inciso che la sub-enfiteusi non è ammessa. Il che vuol dire che, col numero tre dell'articolo che esaminiamo, introdurremmo un istituto che il nostro diritto civile ha già abolito, e lo introdurremmo per via tutt'affatto incidentale, senza stabilire come questa sub-concessione enfiteutica debba essere disciplinata.

Ora mi pare che con ciò si vada al di là della stessa intenzione dei nostri colleghi.

Essi hanno voluto stabilire coll'articolo un divieto di trapasso del fondo gravato da canone enfiteutico, eccetto il caso che si tratti di donazione del fondo a favore di un successibile legittimo. Ora perchè andremmo a cacciarci nel buio di un nuovo istituto che non regoleremmo? Io vorrei pregare i colleghi di considerare la gravità e l'importanza di una tale disposizione. Se essi vogliono stabilire la sub-enfiteusi, non possono farlo così, con un semplice comma di un articolo. Si tratta di un istituto che è abolito dal nostro Codice. E allora che cosa si vuole dire? Che il fondo non può essere venduto?

E lo si dica chiaramente. Si vuol dire che si fa eccezione solo per il successibile legittimo? E lo si dica. Si vuol dire che nel caso sia stato dato il fondo a federazioni di cooperative, a Consorzi di cooperative questa concessione, può essere ripartita tra le singole cooperative? Lo si dica.

Si vuole anche aggiungere, come io ritengo giusto, che se il concessionario sia una cooperativa, questa può spartire il fondo tra i soci in conformità delle disposizioni che già la Camera ha votato? E lo si dica.

Ma cosa significa, quando al comma terzo si parla di una sub-concessione enfiteutica? La sub-enfiteusi, è abolita dal Codice civile, e allora cosa dobbiamo fare?

Se siamo d'accordo sul principio, a me pare che non rimanga altro da fare che rinviare alla Commissione questo punto, perchè trovi la formula più adatta al principio stesso, senza perdere qui ulteriormente del tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di parlare.

MODIGLIANI. Sono d'accordo sopra un punto coll'onorevole Giuffrida. E cioè: che dato il testo dell'articolo 1562 del Codice civile, che esclude la sub-enfiteusi, bisogna che il testo di questo comma terzo sia cambiato.

Evidentemente un articolo il quale deroga a tale esclusione, non può esser redatto in modo da fargli confermare, prima di tutto, quella esclusione.

Bisogna dunque che il testo dell'articolo dica: « è ammessa la sub-concessione ». Appunto perchè la deroga deve essere dichiarata esplicitamente, si dovrà dire che è ammessa la sub-cessione dell'enfiteusi.

Stabilito che questa dovrà essere la dizione letterale dell'articolo, in base a quanto sta scritto nell'articolo 1562, il testo dell'ar-

ticolo potrebbe esser modificato secondo lo schema che leggo:

- « È ammessa la cessione dell'enfiteusi:
a) a favore dei successibili legittimi;
b) a favore, ecc., ecc. ».

GIUFFRIDA. La cessione del fondo enfiteutico, non la cessione dell'enfiteusi, perchè altrimenti cadremmo sempre nella stessa difficoltà.

MODIGLIANI. No, onorevole Giuffrida! Questo è un articolo che deroga dalle disposizioni del Codice civile. Ora, se il Codice civile vieta la sub-enfiteusi, questo articolo deve parlare di cessione della enfiteusi e non del fondo.

D'altra parte poi non si concepisce la vendita del fondo da parte dell'enfiteuta.

L'enfiteuta non può che negoziare il diritto di cui dispone, cioè l'enfiteusi. Quindi ripeto, quello che si tratta di stabilire qui è il diritto di cedere l'enfiteusi, in deroga all'articolo 1562 del Codice civile.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. L'articolo 1562 stabilisce che la sub-enfiteusi non è ammessa.

Se noi qui volessimo fare una deroga...

PRESIDENTE. È proprio quel che si vuol fare!

GIUFFRIDA. Permetta, onorevole Presidente: io credo che qui ci sia un malinteso, che gioverà chiarire.

Se qui si volesse fare una deroga a questo principio del Codice civile, evidentemente si dovrebbe regolare in questa sede tutto l'istituto della sub-enfiteusi.

MODIGLIANI. Perchè?

GIUFFRIDA. Perchè dicendo: è ammessa la sub-enfiteusi, non si regola niente! Ci vorranno come nelle vecchie leggi, parecchi articoli che disciplinino questa materia, e credo che nessuno si sogni, a proposito della legge sul latifondo, di andare a rimettere in vita un istituto giuridico abolito!

MODIGLIANI. Ma non si tratta di questo!

GIUFFRIDA. Onorevole Modigliani, mi usi la cortesia di ascoltarmi.

Qui si vuol fare una deroga all'articolo 1562, ma al primo comma di quest'articolo si dice che l'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni.

E allora l'articolo 23 del disegno di legge in discussione dice, e fa bene a dire, che « il fondo enfiteutico non è disponibile ». Però

soggiunge che « è disponibile soltanto a titolo gratuito, in caso che si tratti di fare una donazione a favore di eredi legittimi ». Questa è una deroga, non una deroga all'Istituto !

PRESIDENTE. No, onorevole Giuffrida. La deroga di cui si parla non è al comma primo dell'articolo 1562, ma a quello relativo al divieto della subenfiteusi; infatti il n. 3° dell'articolo in discussione è formulato così: « è vietata la sub-concessione enfiteutica sotto pena di nullità di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione », affermazione che è anche ultronea, perchè non fa che riprodurre l'articolo 1562 del Codice civile.

Poi nella seconda parte fa una deroga: « È ammessa tuttavia la sub-concessione, a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi ».

La prima parte, a mio modestissimo avviso, non doveva essere configurata, perchè non fa che ripetere il divieto del Codice civile.

Dovrebbe essere soltanto configurata la deroga che l'articolo 23 di questa legge vuol fare all'articolo 1562, e allora bisognerebbe dire: « è ammessa la sub-concessione o la cessione (è una questione di forma, su cui la Camera si potrà pronunziare) a favore dei successori legittimi e a favore delle singole cooperative da parte dei consorzi o delle federazioni di cooperative ».

Questo è il concetto del numero 3 dell'articolo in discussione.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Non entro in questa disquisizione giuridica, perchè è un affare molto difficile. Io invece richiamo l'attenzione della Camera al caso pratico, per cui si è ammessa l'enfiteusi. Il caso pratico è quello dell'articolo 8 già noto:

« Su domanda del proprietario e con l'approvazione della Commissione provinciale delle terre si può far luogo invece che alla espropriazione, alla concessione in enfiteusi a favore del richiedente le espropriazioni dei terreni ecc. ».

I richiedenti furono anche specificati per la loro natura e per la loro condizione all'articolo 3 quindi qui non si deve dire altro che questo: che gli enti espropriandi avranno lo stesso diritto che avrebbero i proprietari il giorno che volessero concedere i fondi, a loro assegnati. Se si tratta di un'enfiteusi, demandare al regolamento o all'opera di

coordinazione che si dovrà fare ultimata la discussione la precisa dizione di un tal concetto, sta bene.

Ma se diversa è l'intenzione della Camera è evidente che non si può demandare al regolamento cose che sono sostanziali.

DRAGO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, relatore. Onorevole Presidente, noi ci stiamo addentrando in una discussione giuridica assolutamente fuori di luogo, ed eccessiva.

Il Codice civile regola tutta la materia di diritto privato: qui c'è una materia d'interesse sociale che va regolata.

Nell'interesse sociale si crede opportuno di dare il contratto ad enfiteusi anche a favore di istituzioni di enti pubblici o semi-pubblici, partecipanze, successioni agrarie, eccetera, eccetera. È logico, che, come propone l'onorevole Canevari si estenda il trapasso anche ad altri enti analoghi.

Ora il comma terzo dell'emendamento proposto dall'onorevole Canevari non ha altro significato di questo: che a similitudine di quanto avviene tra il testatore e i propri eredi si possa fare il trapasso fra una cooperativa e l'altra, purchè, beninteso, non ci sia fine di speculazione in questo trapasso.

Questo è il significato dell'emendamento, non è vero onorevole Canevari? Mantenere quelle finalità collettivistiche che colle disposizioni del Codice civile non si potrebbero raggiungere.

Ora mi pare che la formula proposta dall'onorevole Canevari, o meglio quella detta dall'onorevole presidente che è più semplice sia accettabile più di tutte, e cioè che la sub-concessione sia sempre ammessa a titolo gratuito pagando il canone, magari aumentato delle spese generali, a favore dei successibili ed a favore di altro ente analogo o altri enti analoghi che rientrino nel comma f) dell'articolo 6.

È bene che ciò sia richiamato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, consente che la prima parte del n. 3 sia tolta? Cioè: è vietata la sub-concessione?

PUCCI DI BENISICHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BENISICHI. Credo che dopo le parole del Presidente la questione debba essere considerata diversamente. Si fa confusione fra cessione e sub-concessione. Non si deve parlare di concessione, ma di ces-

sione a titolo gratuito, salvo pagare le spese dei miglioramenti ottenuti. E in questi termini, siamo d'accordo. Se torniamo alla sub-concessione, allora incontriamo lo scoglio del Codice civile che lo vieta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, ministro d'agricoltura. A me pare che in fondo, le obiezioni del collega onorevole Giuffrida siano superabili, quando si pensi, come giustamente ha detto il Presidente, che una deroga al Codice civile bisogna farla. E d'altronde non è il caso di fermarsi dinanzi alla obiezione che qui si instaura un istituto nuovo. Si instaura effettivamente una condizione giuridica nuova che non va d'accordo più con le disposizioni tassative stabilite dal Codice civile.

Dichiaro che accolgo il concetto del Presidente, per la forma. Togliendo la prima parte che siamo tutti disposti a riconoscere che è inutile perchè per essa non esiste deroga al Codice civile; per la seconda parte, se invece di sub-concessione, si vuol parlare di cessione come forma più propria, non ho da osservare in contrario.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Modigliani è, dunque, che la prima parte del numero 3 dell'articolo in discussione debba essere soppressa, e debba restare la seconda parte così formulata: « È ammessa la cessione a titolo gratuito » (questo resta, poi vedremo; si voterà per divisione) a favore dei successori legittimi o a favore di singole cooperative da parte di federazioni di consorzi di cui quelle facciano parte ».

Onorevole relatore...

DRAGO, relatore. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Modigliani

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Si tratta non di sub-concessione, in occasione della quale è possibile discutere se è gratuita o no; si tratta di consentire il trapasso puro e semplice della enfiteusi da Tizio a Caio.

GIUFFRIDA. Del fondo enfiteutico.

MODIGLIANI. No. Il fondo enfiteutico non può essere ceduto dall'enfiteuta, perchè non è suo. Come farà egli a donare, vendere, lasciare in eredità il fondo? Potrà invece negoziare il rapporto di enfiteuta e niente altro. Osservo poi che, consentendo la cessione dell'enfiteusi non ripristiniamo affatto la sub-enfiteusi, perchè questa era creazione di un secondo rapporto di enfiteusi fra il primo enfiteuta e il secondo. E questo è

ciò che fu abolito e non è questo che si ripristina.

Invece si vuole oggi (a scanso di diverse opinioni che si volessero desumere dall'articolo 1562 del Codice civile) che i successibili legittimi e le cooperative possano essere sostituiti, alle persone del loro autore, nel rapporto enfiteutico che il loro autore aveva col direttario del fondo.

Si può quindi anche togliere l'inciso « a titolo gratuito » che non ha più ragione di essere, in occasione dell'enfiteusi, qui ammessa, costituisce un negozio privato indifferente di fronte ai fini sociali della legge.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Sono contento delle dichiarazioni dell'onorevole Modigliani perchè in sostanza quell'equivoco che era venuto attraverso la discussione, cioè che col numero 3 si volesse fare rivivere la sub-enfiteusi senza disciplinarla è stato completamente tolto. Non si vuol far rivivere la sub-enfiteusi, ma ammettere in determinati casi la cessione. E di che cosa? Dell'enfiteusi o del fondo enfiteutico? Credo che giuridicamente sia molto più corretto dire cessione del fondo enfiteutico, perchè esso è libero.

L'enfiteusi è definita dall'articolo 1556: « contratto, col quale si concede in perpetuo o a tempo, un fondo con l'obbligo di migliorarlo ». Ora quando una federazione di cooperative ha comprato un latifondo non cede l'enfiteusi che è il contratto fra la federazione e l'ex-proprietario del latifondo, ma cede a ciascuna cooperativa la parte del latifondo che ad essa spetta. Del resto, onorevole Modigliani, è questione di forma nella quale non credo utile per nessuno di soffermarsi. Sarà usata la formula più corretta e meglio rispondente al fine.

Lei vuole che il Consorzio che ha preso in enfiteusi ed ha pagato il canone enfiteutico possa cedere a ciascuna cooperativa, per esempio, cento ettari addossando a ciascuna di esse il canone della quota parte di miglioramento. Questo significa non cedere l'enfiteusi, ma cedere il fondo enfiteutico. È questione di forma.

Piuttosto pregherei di considerare che l'articolo 1101 del Codice civile definisce così l'espressione a titolo gratuito. L'articolo 1101 dice: « A titolo gratuito o di beneficenza è il contratto in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente ». Mi pare che questa definizione non si presti al caso in ipotesi ed

anche per questo motivo accetto con piacere la proposta dell'onorevole Modigliani di sopprimere l'inciso « a titolo gratuito ».

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, accetta l'invito di togliere al suo emendamento al primo comma le parole « o di dirigerne la coltivazione », finendo così l'emendamento con la parola « fondo » ?

CANEVARI. Lo accetto, e consento di tornare al testo della Commissione, così nel mio emendamento la parola « personalmente » non vi sarebbe più.

PRESIDENTE. Per essere più precisi, l'onorevole Canevari dunque rinuncia al suo emendamento al primo comma.

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, il numero 2 dell'articolo resta o no ?

PRESIDENTE. Nessuno ha mosso obiezioni, dunque resta.

MODIGLIANI. Mi perdoni, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Parli.

MODIGLIANI. Mi pare fuori di discussione che debba essere abolito. Se abbiamo ammesso la possibilità di cedere l'enfiteusi frazionandola, come si può stabilire che il debito del canone non sia frazionabile ? È assurdo, come è assurdo dichiarare non frazionabile il fondo.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Tutte queste modificazioni sono conseguenze della estensione della disposizione alle associazioni. Quando si ammettono le federazioni e i consorzi di cooperative, è naturale che si debba apportare qualche modificazione; ma credo si debbano fare solo le modificazioni strettamente necessarie.

Ora, qui si dice che il fondo e il debito del canone relativo sono indivisibili. È naturale che ora il riferimento al fondo debba essere omissis. Credo però che si dovrebbero conservare le parole « il debito del canone relativo è indivisibile ».

Nella legge si prevede anche il caso dell'enfiteusi volontaria da parte del proprietario. Se il proprietario è di fronte a una cooperativa costituita da 100 soci, è evidente che il canone debba essere indivisibile, per evitare che il proprietario, dovendo rivolgersi a tutti questi soci, preferisca non concedere l'enfiteusi.

MODIGLIANI. Non è questo il caso.

GIAVAZZI. Le ragioni dell'onorevole Modigliani non mi persuadono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Il numero 2 può restare coll'intesa che il contratto di concessione può derogare da esso. In generale il fondo e il relativo canone sono indivisibili. Questo nell'interesse del proprietario che concede; ma vi può essere una concessione speciale che deroghi alla regola. In un contratto fra privati questo è ammesso.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Signori miei, voi avete consentito che si possa cedere il contratto enfiteutico, anche in parte. Ma dal momento che avete ammesso che una federazione può frantumare il fondo in diverse enfiteusi fra varie cooperative, avete ammesso la divisione.

Se lasciate la indivisibilità (me ne appello a tutti gli avvocati che sono qui, dal presidente del Consiglio pel primo, a me che sono l'ultimo) venite a creare questa posizione giuridica: che il direttario, in nome della indivisibilità del canone, richiederà il canone tutto intero alla cooperativa o all'individuo solvibile e questo sarà obbligato a pagare l'intero, salvo il diritto di rivalsa verso gli altri. Vale a dire che avrete praticamente distrutta la divisione.

Vi faccio osservare poi che il direttario è diventato direttario perchè lo ha voluto lui. È un signore che poteva riscuotere a rate e invece ha preferito l'enfiteusi.

DRAGO, *relatore*. Può essere un ente pubblico.

MODIGLIANI. Sia pure. Ma perchè creare questo stato di iniquità, che una volta diviso il fondo, quello che coltiva bene, che è più solido, che è più buon pagatore, diventi garante e cassiere del pessimo pagatore e dei peggiori lavoratori ? È un bel premio che date a quelli che conducono bene un fondo !

Con questo di più grave, che il buon pagatore potrà essere il titolare di una parte non grande del fondo; ma sarà esposto alla richiesta del canone per tutto il fondo, sarà cioè esposto ad una richiesta superiore di assai alla sua capacità, e quindi sarà quasi sicuramente spogliato della terra ottenuta e ben coltivata.

O negare il frantumarsi di questa enfiteusi, o ammetterla con tutte le conseguenze logiche, e cioè con l'addossare a ognuno il debito. Questa è la logica. Anche chi vuol proteggere il direttario, deve sentire che quanto ora si chiede, è troppo.

Vi faccio osservare poi che tutta questa gente ha avuto modo e mezzo di scegliersi

il proprio debitore. O siano enti morali a cui si fa obbligo di dar vita alla enfiteusi, o siano privati i quali hanno preferito essere direttari enfiteutici invece che creditori di rate di prezzo, essi hanno il dovere di ponderare prima le conseguenze legali della loro scelta. Si rassegnino dunque a riscuotere da ognuno il suo, non sacrificando i migliori ai peggiori.

PUCCI DI BENISICHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BENISICHI. Io credo che l'onorevole Modigliani abbia dimenticato che l'istituto dell'enfiteusi fu reso obbligatorio per gli enti morali, e gli Istituti di beneficenza.

Vi sono, specialmente nel Mezzogiorno, una quantità di Opere pie e di Istituti di beneficenza che hanno dovuto rinunciare alla riscossione dei canoni, unicamente perchè questi si erano polverizzati. Noi, con quello che propone l'onorevole Modigliani arriveremo a questo risultato, e perciò non credo che questa proposta sia accettabile. Del resto se queste cooperative vogliono attuare la quotizzazione dei terreni, reliscano il canone, e così si troveranno i mezzi per garantire gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Io propongo che sia lasciato il comma secondo la dizione attuale. L'onorevole Modigliani, se considera l'articolo 15 già approvato, troverà che la sua proposta è stata già completamente accettata; e allora potremo lasciare il canone indivisibile, altrimenti verremo a togliere ogni allettamento ai proprietari a cui abbiamo dato questa forma di scelta.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. L'esistenza del Consorzio che la Camera ha approvato all'articolo 15, mi pare che presupponga invece che il canone possa essere diviso, altrimenti non si ammetterebbe un Consorzio fra gli enfiteuti.

Credo che l'onorevole Modigliani abbia ragione.

Il numero 2 potrebbe avere una ragion d'essere se fosse stata conservata la disposizione che era già nel vecchio progetto, e che qui non vedo riprodotta...

GIAVAZZI. C'è all'ultimo capoverso di questo articolo.

GIUFFRIDA. Ed anche per questo mo-

tivo il numero 3 mi pare superfluo e propongo che sia soppresso.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Nel nostro Mezzogiorno l'enfiteusi antica è regolata dalla legge del 1819, la quale stabilisce l'indivisibilità del canone. Ebbene malgrado ciò noi abbiamo assistito al fatto che canoni importanti, sebbene garantiti dalla indivisibilità, non si son potuti più esigere o non si sono esatti che in parte, e faticosamente, perchè non è stato possibile far valere tale diritto — della indivisibilità — contro i singoli enfiteuti.

Noi abbiamo già dato un primo colpo agli enti morali e alle Opere pie sancendo, per le terre appartenenti ad essi, l'obbligatorietà dell'enfiteusi, ora ne diamo loro un altro stabilendo il frazionamento del canone che da principio si voleva rimanere indiviso, cosicchè il patrimonio di questi enti sarà svalutato per parecchie ragioni. In primo luogo, perchè invece di dare ad essi un capitale diamo un canone, in secondo luogo, perchè il canone subisce le graduali ma sempre progressive svalutazioni della moneta; in terzo luogo perchè detto canone dovrà seguire la divisione in quote della terra fra tutti i singoli possessori della medesima.

L'articolo 15 prevede, è vero, il caso della costituzione di un Consorzio di contribuzione, ma tale Consorzio è ammesso soltanto quando la concessione enfiteutica si fa ai singoli coltivatori, sicchè tale consorzio non garantirebbe la riscossione delle quote del canone diviso, quando la concessione si facesse a delle cooperative.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Confesso che l'abbandono dell'obbligo stabilito dal comma secondo introduce inconvenienti notevoli nell'interesse stesso degli investiti di una determinata sub-concessione o concessione. Un proprietario potrebbe correre il rischio di trovarsi esposto al grosso guaio della spartizione del canone fra un numero rilevante di sub-concessionari che non gli offriranno, singolarmente presi, le garanzie che deve pure necessariamente attendersi per il pagamento di un prezzo che ha consentito di riscuotere sotto questa forma. Perciò se si dovesse abbandonare la norma del comma secondo, o si lascia alle parti di convenire in ordine alla eventualità che si verifica con la cessione, o bisogna chiarire

nettamente, meglio di come è detto nell'articolo 15, che il direttario ha facoltà di richiedere la costituzione di un consorzio.

GIUFFRIDA. Bisognerebbe in sede di coordinamento modificare l'articolo.

MODIGLIANI. Io vorrei che si inserisse un inciso che dicesse che quando in seguito alla cessione a singoli o a cooperative il rapporto di enfiteusi risulta spezzato il direttario ha diritto di chiedere la costituzione di un consorzio di contribuenti.

GIUFFRIDA. L'onorevole Modigliani all'articolo 15 vorrebbe aggiungere che il consorzio obbligatorio di contribuenza sia possibile dove si tratta di frazionamento dei fondi enfiteutici dovuto non per concessione al singolo, ma per cooperative, il che credo sia opportuno fare, salvo in sede di coordinamento a riunire la disposizione che si vota con quella votata all'articolo 15.

MODIGLIANI. La formula che io propongo è questa. « A richiesta del direttario può essere costituito tra i concessionari dell'enfiteusi il consorzio di contribuenza di cui all'articolo 15 ».

PRESIDENTE. Non è quello di cui all'articolo 15, perchè tale articolo si riferisce solo ai singoli.

MODIGLIANI. Mi sembra di no.

PRESIDENTE. L'articolo 15 si riferisce ai consorzi obbligatori di contribuenza quando la concessione in enfiteusi sia pronunciata a favore dei lavoratori singoli, mentre ella ora si riferisce agli spezzettamenti tra le varie cooperative di essi, federazioni o consorzi.

GIUFFRIDA. A norma dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Poi vedremo.

MODIGLIANI. A richiesta del direttario potrebbe, se mai, essere istituito fra i concessionari, siano essi singoli privati o cooperative, il consorzio di contribuenza.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, tenga presente che il numero 3 non prevede la cessione tra i privati, ma soltanto fra le cooperative appartenenti a federazioni o consorzi, sicchè ella allargherebbe la portata del numero 3.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Vorrei pregare l'onorevole Modigliani di ritirare la sua proposta, perchè le cooperative non possono essere molte (saranno quattro o cinque cooperative interessate per ogni fondo), e non sarà quindi necessario istituire un consorzio per la riscossione del canone.

Per i singoli c'è già l'articolo 15 che prevede.

PRESIDENTE. Allora ella propone che il n. 2 resti tale quale.

CANEVARI. No, propongo di toglierlo, perchè è in opposizione all'articolo 15, che prevede già la divisibilità del fondo e del canone, e consente la costituzione di un consorzio per la riscossione delle diverse quote nelle quali viene diviso il canone stesso. (*Commenti*).

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Domando seusa della mia insistenza, ma qui si tratta di questione molto grave.

L'onorevole Canevari si è riferito all'articolo 15, ma faccio osservare che il contenuto di tale articolo è quello da me ricordato: « ove sia pronunciato a favore dei lavoratori singoli, il direttario può richiedere la costituzione di un Consorzio obbligatorio di contribuenza ».

Dichiaro che tale Consorzio obbligatorio di contribuenza si può costituire solo quando l'enfiteusi si fa ai singoli, non già quando si fa a delle cooperative, perchè per le cooperative questa disposizione sarebbe superflua essendovi l'articolo 37 che, là dove si parla dell'istituzione dell'Istituto di colonizzazione interna, alla lettera f), dice che è attribuita all'Istituto la facoltà di procedere per conto dei titolari dei canoni anche alla riscossione degli stessi.

Non ci sarebbe quindi alcun bisogno di costituire questo Consorzio di contribuenza. (*Commenti*).

Ma la ragione vera per cui sono fermo nell'idea che non si debba consentire la divisibilità del canone è questa. Prendiamo un'Opera pia, per esempio l'ospedale di Palermo - parlo di quello che conosco - i cui terreni dovrebbero essere concessi ad enfiteusi.

Finora detta Opera pia avrà percepito un affitto, supponiamo di 40 o 50 mila lire: domani a che si ridurrà questa cifra quando il canone dovrà pagarsi « prorata » da vari enfiteuti che probabilmente non saranno tutti diligenti e puntuali? (*Interruzione del deputato Modigliani*).

CAETANI. A mano a mano che passano gli anni pagano di meno.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha ritirato la sua proposta.

Metterò a partito, per divisione, il numero due dell'articolo 23.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare i colleghi di considerare attentamente la portata del n. 2, il quale dice che il fondo è indivisibile, mentre sull'articolo 3 la Camera si è messa d'accordo nel consentire la divisibilità in determinati appezzamenti.

PRESIDENTE. La questione cade sul debito del canone.

GIUFFRIDA. Le due cose sono indissolubili, perchè se il fondo è divisibile, allora anche il canone sarà divisibile.

Voci. No, no.

GIUFFRIDA. E allora dovete mutare il numero due, perchè il numero due dice: il fondo e il debito del canone individuale sono indivisibili.

Queste parole: « sono indivisibili », si riferiscono tanto al fondo, quando al debito del canone.

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, noi insistiamo perchè il numero due sia messo in votazione per divisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Vorrei dire all'onorevole Giuffrida che il fondo di cui si occupa il comma due è il fondo in seguito a quotizzazione già avvenuta. Nel momento della concessione in enfiteusi i fondi *a*, *b*, *c*, sono per conto proprio indivisibili.

GIUFFRIDA. L'ipotesi comprende tanto la prima frase che l'ultima.

DRAGO, *relatore*. Ad ogni modo il fondo di cui parla il comma due, non è il fondo a cui si riferisce l'emendamento al comma tre, perchè questo si riferisce al fondo totale. Non so se sono stato chiaro, signor Presidente.

GIUFFRIDA. Chiarissimo, ma non preciso.

DRAGO, *relatore*. Comunque non posso rinunciare alla determinazione di questo comma fondamentale che il fondo, concesso in enfiteusi al singolo, e il relativo canone non possono essere divisibili, perchè noi tendiamo ad impedire la polverizzazione del latifondo; anzi la mente del legislatore ha previsto un *minimum* di unità di superficie assegnato al coltivatore diretto. Se ammettessimo la divisibilità di questa quota, andremmo contro il canone fondamentale da noi previsto, nel momento stesso in cui abbiamo fatto questo disegno di legge. Quindi non possiamo ammettere per esempio, che il *minimum* dei due ettari sia ulteriormente di-

viso. Il secondo comma deve essere quindi mantenuto, e non ha nulla a che fare con la divisione dell'intero latifondo in parecchie concessioni enfiteutiche, che preoccupa gli onorevoli Modigliani e Canevari. Quella dizione ha creato un equivoco.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Le dichiarazioni del relatore mi convincono sempre più che ci troviamo di fronte a un malinteso. La colonizzazione ha parecchie fasi. Io chiedo il permesso alla Camera di fare un'ipotesi. Un latifondo di 1000 ettari viene assegnato a un consorzio di cooperative, che comprende dieci cooperative. Questo latifondo di 1000 ettari è ripartito tra le dieci cooperative in quote di cento ettari per ogni cooperativa.

A sua volta ciascuna cooperativa ripartisce la quota di cento ettari ai cinquanta soci.

MODIGLIANI. No, questa non è la mia ipotesi.

GIUFFRIDA. A ciascuno dei 50 soci viene così assegnata una quota di due ettari.

Ora il collega Drago dice, ed ha perfettamente ragione, che la quota individuale di due ettari non deve, in nessun caso, essere divisibile e che il relativo canone non è divisibile.

Ma io lo prego di considerare che l'articolo, così come è concepito nella sua portata di carattere generale, non si riferisce soltanto all'ultima fase della colonizzazione, ma investe tutte le fasi, e nella ipotesi che abbiamo prospettato investe tanto la prima che la seconda fase: di modo che ne viene praticamente che la sua contraddittorietà non superabile rende impossibile l'opera di colonizzazione a cui si mira.

Quindi mi pare che l'articolo non possa, almeno nella forma attuale, essere approvato.

PRESIDENTE. Vorrei che si tenessero presenti le osservazioni fatte dal relatore che il numero due non si riferisce all'ipotesi del numero tre.

Dice il relatore che qui si stabilisce che il fondo e il debito del canone relativo sono indivisibili. Ma questa disposizione non si riferisce all'altra ipotesi della cessione alle varie cooperative, che facciano parte di Consorzi o di Federazioni. Ecco perchè egli non avrebbe mai accettato proposta la dell'onorevole Modigliani; perchè è d'accordo con l'onorevole Modigliani per la ipotesi del numero tre, ma ritiene che il numero due debba

ugualmente restare, in quanto si riferisce all'intero latifondo ed all'intero canone del latifondo, tanto vero che il numero due, dice l'onorevole Drago, precede il numero tre, il quale prevede la divisione.

È così, onorevole Drago?

DRAGO, *relatore*. È vera l'una cosa e l'altra. Il comma tre si riferisce all'ipotesi del fondo su cui grava il censo o canone, ma anche per quanto riguarda il tipo di contratto enfiteutico che bisogna instaurare, credo di inderogabile necessità di stabilire la indivisibilità del canone. Perché, altrimenti, noi andremmo incontro ai pericoli segnalati dall'onorevole Pecoraro.

GIUFFRIDA. Consorziabilità e indivisibilità sono due cose contraddittorie. Si consorzia quello che è separato, non quello che è indivisibile.

MODIGLIANI. Faccio osservare che la interpretazione del relatore non corrisponde allo spirito e all'economia dell'articolo. Questo stabilisce che le concessioni enfiteutiche sono soggette al Codice civile, salvo le deroghe stabilite dall'articolo.

Fra le deroghe ci verrebbe ad essere l'indivisibilità del fondo. Dunque tale deroga costituirebbe tutta la materia.

DRAGO, *relatore*. No, no, si riferisce al fondo dell'enfiteuta di cui al comma primo. Perché dice: « L'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo ». Vale a dire il primo comma, e poi al comma tre dice: « Non lo puoi dividere ».

MODIGLIANI. No! L'articolo dice che tutte queste enfiteusi sono sottoposte al regime del Codice civile, salvo le deroghe di cui nei successivi numeri. Il che vuol dire che tutte queste deroghe si riferiscono a tutta la materia.

E in nessun luogo è scritto che la seconda di queste deroga si riferisce solo alla deroga precedente.

Se annunziate sette deroghe ad una stessa materia, è tutta la materia che è soggetta a tutte le singole deroghe, e non potrete mai pretendere che la deroga numero due si riferisca soltanto, ed in subordine, ai fondi contemplati nella deroga numero uno, a meno che non lo diciate espressamente.

Il testo dell'articolo resiste dunque alla interpretazione del relatore. Egli ha delle intenzioni su cui siamo d'accordo, ma a queste non corrisponde la sua proposta.

La conclusione, quale è? Che la materia, essendo di indole delicatissima, la nomenclatura e la disposizione dei commi possono avere una importanza decisiva, per cui mi

pare che non sia esagerato pregare la Commissione o il relatore di riprendere in esame la cosa e di riproporcela, tenuto conto dei risultati della discussione. Tanto non credo che oggi la discussione finirà, e all'inizio della seduta di domani potremo riesaminare l'articolo.

PRESIDENTE. Intanto possiamo votare sul resto dell'articolo.

MODIGLIANI. Come vuole.

PRESIDENTE. Sospendiamo il numero due. Sul tre è già avvenuto l'accordo.

Voci. Anche sull'uno.

PRESIDENTE. Che ci ha a che vedere? L'articolo 23 resta dunque così formulato:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile.

« In deroga peraltro agli articoli stessi esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo;

2°) (*È sospeso*);

3°) è ammessa la cessione a titolo gratuito a favore di successori legittimi, ovvero a favore di singole cooperative da parte di Federazioni o Consorzi di cui quelle facciano parte;

4°) in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento;

5°) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione;

6°) l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica, o della associazione richiedente. (che è l'emendamento Canevari).

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. L'onorevole Modigliani ha fatto proposta di rinvio alla Commissione. Essa è ben giusta perché noi ci troviamo oggi in presenza di un caso, che

non fu quello studiato dalla Commissione nè dal Ministero, quando il Ministero propose il suo disegno di legge.

Nella ipotesi della concessione obbligatoria di enfiteusi, c'era allora un contratto coattivo di concessione in enfiteusi, fatta nell'interesse di singoli coltivatori. Oggi la situazione si è cambiata; quindi bisogna pigliare tutto quanto l'articolo di nuovo in esame. Non è possibile approvarne singole parti, quando queste parti debbono essere necessariamente coordinate.

Vorrei quindi pregare il Presidente di consentire il rinvio di tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, la prego di mostrare come sia coordinata la questione del numero 2 alla questione del numero primo: « l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo ».

DRAGO, *relatore*. Ma è l'enfiteuta del disegno di legge della Commissione, vale a dire un quotista, o la federazione di consorzi che assume l'enfiteusi in una unità sola? Io sono di parere...

PRESIDENTE. In sostanza, ella propone che sia rinviato alla Commissione tutto l'articolo, invece di stralciare soltanto il numero 2.

Metto ai voti questa proposta.

(*Non è approvata*).

Procediamo allora alla votazione dei singoli capoversi.

Metto a partito il 1° comma:

« Le concessioni enfiteutiche, stipulate in base alla presente legge, sono regolate dagli articoli 1556 e seguenti del Codice civile.

In deroga per altro agli articoli stessi, esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso »:

(*È approvato*)

Pongo a partito il numero 1°:

« 1° l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo ».

(*È approvato*).

Il numero 2° è sospeso.

Pongo a partito il numero il 3°:

« 3° è ammessa la cessione a titolo gratuito a favore di successori legittimi ovvero a favore di singole cooperative da parte di federazioni o consorzi, di cui quelle facciano parte ».

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Credo che, siccome la cessione a titolo gratuito si possa riferire alla cessione da parte del singolo al suo successibile e non sia appropriata nei riguardi della cessione da parte delle federazioni alla singola cooperativa che fa parte di esse, così si debba dire: « ovvero a favore di cooperative ».

MODIGLIANI. Non si potrebbe togliere: « a titolo gratuito » ?

GIUFFRIDA. Lasciamolo. Per il successibile può essere appropriato.

MODIGLIANI. Perché ?

GIUFFRIDA. Perché esclude la compra-vendita.

MODIGLIANI. Faccio osservare in contrario che i successibili, essendo privati, faranno quel che vorranno senza possibilità di controllo. Il divieto è dunque ridicolo. Quindi si può tranquillamente toglierlo.

PRESIDENTE. Quindi il numero 3 resterebbe così formulato:

« 3° È ammessa la cessione a favore di successori legittimi, ovvero a favore di singole cooperative da parte di federazioni o consorzi, di cui quelle facciano parte ». Lo metto a partito.

(*È approvato*).

Pongo a partito il numero 4:

4° in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento »;

(*È approvato*).

Pongo a partito il numero 5:

« 5° il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione »;

(*È approvato*).

Pongo a partito il numero 6, secondo l'emendamento dell'onorevole Canevari, accettato dal Governo e dalla Commissione:

« 6° l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica o dell'associazione richiedente ».

(*È approvato*).

Pongo a partito l'ultimo comma :

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f), della legge 15 luglio 1906, n. 383.

(È approvato).

L'articolo 23 è così approvato, tranne il numero 2º, che dovrà essere riesaminato dalla Commissione.

Presentazione e ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FACTA, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca ed utilizzazione d'acqua in Sardegna; (*Approvato dal Senato*) (1751)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore di Istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi; (*Approvato dal Senato*) (1752)

Proroga per il 1922 del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui agli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442; (1753)

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1752, col quale la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere, al comune di Venezia, un mutuo di 13 milioni all'interesse dell'uno e mezzo per cento estinguibile in 35 anni per il pareggio del bilancio 1921; (1754)

Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, ed agli invalidi ed orfani delle guerre italo-turca, libica ed eritrea dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea; (*Modificazioni del Senato*) (7-B)

Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1922, n. 404, che modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità. (1755)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno stampati e distribuiti, ed inviati il primo alla I Commissione, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto alla Commissione I e III, il sesto alla Commissione I, il settimo alla Commissione per gli affari della pubblica istruzione, e alla Commissione per gli affari esteri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto.

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e degli affari di culto. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23, sino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1922.

Approvazione del protocollo addizionale alla convenzione di Berna, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, per la tutela delle opere letterarie e artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914; (1756)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati, distribuiti ed inviati all'esame delle Commissioni competenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria.

ROSSI TEOFILO, ministro per l'industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un decreto Reale, col quale sono autorizzato a ritirare il disegno di legge: Riforma dell'ordinamento delle casse di risparmio.

Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: Provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche da parte di cooperative di giornalisti.

Chiedo che ne sia dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di un decreto Reale che lo autorizza al ritiro del disegno di legge Riforma dell'ordinamento delle casse di risparmio.

Dò atto pure all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione del seguente disegno di legge: Provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche da parte di cooperative di giornalisti.

Sarà stampato e distribuito ed inviato all'esame della 7ª Commissione permanente.

L'onorevole ministro chiede che sia dichiarata l'urgenza di questo disegno di legge. La metto a partito.

(È approvata).

**Si riprende la discussione
del disegno di legge sul latifondo.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sul latifondo e passiamo all'esame dell'articolo 24.

« Le concessioni in temporaneo godimento, dichiarate obbligatorie ai termini della presente legge, debbono rispondere alle condizioni seguenti:

1°) obbligo di miglioramento del fondo;
2°) determinazione dell'estensione del terreno da concedersi a ciascun coltivatore, quando non sia stata richiesta la concessione in temporaneo godimento per conduzione unita.

3°) durata del godimento, che non potrà essere inferiore ad anni quindici, nè superiore a ventinove;

4°) divieto di sub-concessione, sotto pena di nullità di pieno diritto del contratto e di decadenza della concessione. È ammessa tuttavia la sub-concessione, a titolo gratuito, a favore di eredi legittimi:

5°) la esclusione del diritto ad indennità per miglioramenti nel caso di risoluzione della concessione per colpa del coltivatore ».

L'onorevole Giavazzi insieme cogli onorevoli Aldisio, Marino, Baranzini e Romani, e l'onorevole Canevari, insieme cogli onorevoli Mazzoni, Bosi e Piemonte, propongono la soppressione di quest'articolo.

L'onorevole Piemonte propone invece il seguente emendamento:

« Quando il concessionario abbia osservato esattamente la prescrizione del capitolato e dell'eventuale piano di bonificazione, di cui all'articolo 12, il godimento temporaneo può essere convertito in definitivo a tenore delle disposizioni da stabilirsi con norme regolamentari ».

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. Le ragioni della soppressione sono evidenti, perchè l'articolo 24 è stato già approvato...

PRESIDENTE. Parli anche dell'emendamento dell'onorevole Piemonte.

GIAVAZZI. È questione già per noi risolta. Ne ha già parlato l'onorevole Aldisio quando propose l'articolo 15, dicendo che, siccome si sono sostituite alla occupazione queste forme specificatamente qualificate di godimento temporaneo, non è possibile che esse si trasformino in definitive, come vorrebbe l'emendamento dell'onorevole Piemonte.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, mantiene la sua proposta?

CANEVARI. Ho sottoscritto l'emendamento dell'onorevole Giavazzi per la soppressione, e lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Piemonte mantiene il suo emendamento?

PIEMONTE. Nella discussione di questa legge, poichè l'esame dei singoli articoli non ha potuto seguire un ordine rigoroso in relazione al testo originario ed a quello proposto dalla Commissione, avvengono delle confusioni.

DRAGO, *relatore*. L'onorevole Piemonte è firmatario dell'emendamento di soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Piemonte ci ha pensato meglio ed ha presentato un emendamento sostitutivo.

DRAGO, *relatore*. Desidererei conoscere meglio le ragioni di questa respipiscenza.

PRESIDENTE. Onorevole Piemonte, ha facoltà di parlare.

PIEMONTE. Avevo sottoscritto l'emendamento di soppressione dell'articolo 24, ma avevo firmato anche un altro emendamento che teneva in vita la sostanza dell'articolo 18 che fu inghiottito nella discussione. L'articolo 18, parlando dell'occupazione temporanea, disciplinava i modi coi quali poteva diventare permanente. Cancellato dalla legge l'istituto dell'occupazione temporanea non potevo più sostenere l'emendamento presentato all'articolo 18. Ma poichè per noi le ammesse « determinate forme di godimento temporaneo » sostituiscono l'originale istituto dell'occupazione temporanea e poichè questa, e quindi quelle, dovrebbero essere consentite solo per contingenze eccezionali, quali lo squilibrio dipendente da profonde modificazioni demografiche, ed una volta stabilito che queste forme di « godimento temporaneo » possono avere da quindici a ventinove anni di durata, è anche giusto che colui che ha ottenuto questo godimento temporaneo ed abbia rispettato il capitolato di concessione e soprattutto abbia fatto quello che gli fu imposto a riguardo dell'esecuzione del piano di bonificazione possa ottenere l'aggiudicazione definitiva del fondo migliorato, salvo riscattare il diritto di proprietà secondo le disposizioni che saranno prese in sede di regolamento. Altrimenti si obbligano i contadini a lavorare, ad eseguire bonifiche e migliorie, a fare trasformazioni culturali per poi cacciarli via ed è questa cosa inumana.

Difatti la Commissione per l'occupazione temporanea aveva ammesso il diritto di ri-

scatto e di espropriazione definitiva dopo un periodo di buona prova.

Voi onorevoli colleghi, della Commissione, voi, onorevole ministro, fate cosa contraria alle classi lavoratrici quando, dopo aver lasciato intravedere un diritto di occupazione definitiva ai contadini che bene si fossero comportati dopo un periodo di prova, tutto ad un tratto siete venuti nella determinazione di negarla. Così facendo avete deluso delle speranze giuste già acquisite, e a suo tempo sarete chiamati a render conto di una così improvvisa, avventata e inopportuna determinazione.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Il godimento temporaneo è purtroppo una figura diversa dall'occupazione temporanea che la Camera ha soppresso. Quindi le osservazioni dell'onorevole Piemonte non sono fatte in sede opportuna; ma siccome riconosco la bontà intrinseca di tali osservazioni, dichiaro che se l'onorevole Piemonte presentasse l'emendamento pel caso in cui la miglioria superi il valore iniziale del fondo per l'assegnazione definitiva, non esiterei ad accettarlo perchè questo è stato il pensiero della Commissione ed infatti la disposizione era stata introdotta in questo senso.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Perchè la miglioria deve superare il valore del fondo? La mia proposta è chiarissima: io domando che il godimento definitivo sia consentito quando il capitolato è stato rispettato e il bonificamento e la trasformazione agraria sono stati eseguiti. Mi pare che dopo ciò non occorran altri calcoli spesso impossibili a farsi. Chi ha ottenuto il godimento temporaneo rispetto al capitolato o eseguisce il piano di bonificamento ed allora può prospettare il diritto di rimanere sul posto, o non ha rispettato il capitolato e non ha eseguite le opere di bonifica e di trasformazione agraria, e allora non ha diritto all'occupazione definitiva. Non mi pare che si debba andare a vedere se le migliorie siano tali e tante che il fondo abbia avuto un maggior valore. È un calcolo difficile a fare, e credo che se l'onorevole Drago ci pensasse un momento, sarebbe il primo a convenire nella mia proposta.

PRESIDENTE. Ha detto che ci ha pensato ed è contrario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Faccio osservare che questa questione è stata di-

battuta più volte avanti alla Camera, e, se ricominciamo, ciascuno riproporrà le sue osservazioni per dirsi favorevole o contrario. È evidente che questo concetto è stato superato dalla Camera, e perciò non posso aderire all'emendamento dell'onorevole Piemonte.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta degli onorevoli Giavazzi, Canevari, Piemonte ed altri perchè l'articolo 24 del testo della Commissione sia soppresso.

(È approvata).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Piemonte non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo al capo quinto: Obbligo del bonificamento agrario. Do lettura degli articoli 1 e 2, aggiuntivi.

Art. 1 (*agg.*).

« L'obbligo del bonificamento agrario è dichiarato con Regio decreto, promosso dal ministro per l'agricoltura, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« L'obbligo del bonificamento può essere anche pronunciato, per determinati fondi, su richiesta dei proprietari. In tal caso esso è dichiarato con decreto del ministro per l'agricoltura, sentito il parere della Giunta predetta.

« Avverso il decreto Reale è ammesso soltanto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso al Governo del Re, il quale decide su conforme parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna ».

Art. 2 (*agg.*).

« Con lo stesso Regio decreto o con successivo decreto del ministro di agricoltura è approvato il piano di bonificamento agrario e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Capo V e del Capo VI, sono specificate e classificate le opere da eseguire, sono indicati i termini di esecuzione e sono determinati i proprietari e gli enti cui gli obblighi si riferiscono.

« Ogni quinquennio si potrà procedere d'ufficio o su richiesta degli interessati alla revisione del piano di bonificamento obbligatorio.

« Tutti gli obblighi di bonificamento hanno carattere di onere reale.

« Il decreto che approva il piano di bonificazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere in esso contemplate ».

Gli onorevoli Valentini Ettore e Corgini propongono di sostituire a questi due articoli il seguente :

« L'obbligo del bonificazione agrario è dichiarato, su richiesta del proprietario o d'ufficio, con Regio decreto promosso dal ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Avverso il decreto Reale di imposizione dell'obbligo è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato nei casi di incompetenza o violazione di legge.

« Con lo stesso Regio decreto o con successivo decreto del ministro di agricoltura è approvato il piano di bonificazione agrario e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente capo IV e del capo V, sono specificate e classificate le opere da eseguire, sono indicati i termini di esecuzione e sono determinati i proprietari e gli enti cui gli obblighi si riferiscono.

« Tutti gli obblighi di bonificazione hanno carattere di onere reale.

« Il decreto che approva il piano di bonificazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità in tutte le opere in esso contemplate.

« Trascorso il termine pel gravame o rigettato il gravame quando sia proposto il decreto Reale sarà trascritto nell'Ufficio delle ipoteche in cui sono situati i beni sottoposti a bonificazione ».

Non essendo presenti gli onorevoli proponenti, si intende vi abbiano rinunciato.

Vi è un altro emendamento sostitutivo, proposto dagli onorevoli Giuffrida, Giavazzi, Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi, Canevani :

« L'obbligo del bonificazione agrario è dichiarato, su richiesta del proprietario o d'ufficio, con Regio decreto promosso dal ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Avverso il decreto Reale di imposizione dell'obbligo è ammesso soltanto nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato nei casi di incompetenza o violazione di legge ».

« Con lo stesso Regio decreto e con successivo decreto del ministro di agricoltura è approvato il piano di bonificazione agrario e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente capo IV e del capo V, sono specificate e classificate le opere da eseguire, sono indicati i termini di esecuzione e sono determinati i proprietari e gli enti cui gli obblighi si riferiscono.

« Tutti gli obblighi di bonificazione hanno carattere di onere reale.

« Il decreto che approva il piano di bonificazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità in tutte le opere in esso contemplate ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIUFFRIDA. Rinunzio a svolgerlo. Soltanto osservo che, in armonia con quanto la Camera ha già stabilito, e cioè di non ammettere la abbreviazione dei termini per il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, propongo che siano soppresse le parole « soltanto nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento », e le parole « nei casi di incompetenza o di violazione di legge », perchè la Camera volle ammettere il ricorso in tutti i casi.

PRESIDENTE. Dunque adottiamo la formula di allora: « nei casi previsti dalla legge sul Consiglio di Stato ».

GIUFFRIDA. Precisamente. E faccio osservare che va corretto un errore di stampa. Là dove è detto: con lo stesso Regio decreto e con successivo, si deve dire: o con successivo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questo emendamento ?

DRAGO, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito quest'articolo sostitutivo, che cogli emendamenti concordati, risulta così definitivamente redatto:

« L'obbligo del bonificazione agrario è dichiarato, su richiesta del proprietario o d'ufficio, con Regio decreto promosso dal ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Avverso il decreto Reale di imposizione dell'obbligo è ammesso ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato ai termini della legge sul Consiglio di Stato.

« Con lo stesso Regio decreto o con successivo decreto del ministro di agricoltura è approvato il piano di bonificazione agrario e di colonizzazione nel quale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente capo IV e del capo V, sono specificate e classificate le opere da eseguire, sono indicati i termini di esecuzione e sono determinati i proprietari e gli enti cui gli obblighi si riferiscono.

« Tutti gli obblighi di bonificazione hanno carattere di onere reale.

« Il decreto che approva il piano di bonificazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità in tutte le opere in esso contemplate ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 3 e 4 aggiuntivi:

Art. 3 (agg.).

« L'esecuzione delle opere di 1ª classe di cui all'articolo 6 (agg.), previste nel piano di bonificazione può essere imposta ai concessionari delle opere di bonifica idraulica, ai consorzi dei proprietari e degli enti interessati ed agli enti autonomi di bonifica.

« L'esecuzione delle opere di 2ª classe di cui all'articolo 7 (agg.), spetta ai proprietari interessati.

« La mancata osservanza delle prescrizioni fissate nel piano di bonificazione costituisce per i proprietari e per gli enti trasgressori inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario per tutti gli effetti della presente legge ».

Art. 4 (agg.).

« L'inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario è notificata a cura del Ministero di agricoltura.

« Contro la notificazione del provvedimento è ammesso entro il termine di giorni trenta ricorso al ministro, il quale decide, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore della colonizzazione.

« Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro.

« Prima della emissione dei decreti di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari e gli Enti che saranno in grado di dimostrare la completa cessazione dello stato di inadempienza potranno chiedere la revoca della dichiarazione di inadempienza, la quale sarà pro-

nunciata con le stesse forme e garanzie del provvedimento di cui agli alinea precedenti ».

A questi articoli è stato proposto il seguente articolo sostitutivo dagli onorevoli Caetani, Giuffrida, Giavazzi, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo, Franceschi, Canevari.

« L'inosservanza delle prescrizioni fissate nel piano di bonificazione, costituisce per i proprietari o per gli enti trasgressori inadempienza agli obblighi del bonificazione agrario per tutti gli effetti della legge.

« L'inadempienza è notificata a cura del Ministero di agricoltura e contro il provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 30, ricorso al ministro il quale decide sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione.

« Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro ».

L'onorevole Caetani ha facoltà di svolgerlo.

CAETANI. I principii e i concetti espressi in questo emendamento credo siano unanimamente accettati da tutte le parti della Camera; e quindi, per risparmio di tempo, rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, accetta ?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Caetani, accettato dal ministro e dal relatore.

(È approvato).

[Segue l'articolo 5 aggiuntivo:

« Le opere di bonificazione agrario e di colonizzazione interna sono di due classi.

« Sono di prima classe le opere di carattere generale e di prevalente interesse sociale.

« Sono di seconda classe le opere di carattere particolare e di prevalente interesse privato ».

L'onorevole Giuffrida, insieme cogli onorevoli Giavazzi, Caetani, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo, Franceschi, Canevari, propongono di sostituirvi il seguente testo:

« Le opere di bonificazione agrario o di colonizzazione interna sono di due classi: sono di prima classe le opere di carattere generale e di prevalente interesse sociale ;

sono di seconda classe le opere di carattere particolare e di prevalente interesse privato.

« Il regolamento specificherà le opere appartenenti all'una e all'altra classe.

« L'esecuzione delle opere di prima classe può essere imposta ai concessionari delle opere di bonifica idraulica, agli enti autonomi di bonifica e ai consorzi dei proprietari, ovvero al proprietario singolo quando l'opera si svolga interamente nel perimetro di un unico fondo.

« L'esecuzione delle opere di seconda classe spetta ai proprietari interessati ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgerlo.

GIUFFRIDA. L'articolo 5 aggiunto e l'articolo 5-bis firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi, sostituirebbero nel nostro intendimento gli articoli 5, 6, 7 e 8, e mi pare superfluo svolgerlo.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Questo articolo è troppo importante perchè si lasci passare senza dire almeno una parola. Noi vorremmo che esso significasse la semplificazione della legge e lasciare in sede di regolamento quali sono le opere di prima categoria e di seconda categoria...

DRAGO, *relatore*. Prima o seconda classe, non categoria.

PIEMONTE. ... ma non che in tal sede si accettassero gli stessi criteri proposti nella dizione della Commissione.

In altri termini, per noi opere di prima classe sono quelle che hanno carattere generale o di prevalente interesse sociale e siamo d'accordo. Siamo anche d'accordo nella determinazione delle opere di seconda classe, caratterizzate da un prevalente interesse privato, ma desideriamo chiarire meglio le definizioni. Per noi, in tesi generale, le opere di prima classe precedono, nel tempo, quelle di seconda.

Quindi la non esecuzione delle opere di seconda classe non dovrebbe pregiudicare l'efficienza di quelle di prima classe, eventualmente già eseguite.

Vedrò di esemplificare. Se si eseguisce un'opera di bonifica idraulica, in un primo tempo si faranno i canali di maggiore scarico, e quelli collaterali principali, ma se non completiamo la rete coi fossi secondari, la mancanza di questi può compromettere la consistenza dei primi; quindi anche questi rami secondari, anche se principalmente

hanno carattere di beneficio privato, debbono essere inclusi fra le opere di prima classe. Quindi per noi sono opere di prima classe quelle che sono indispensabili prima di compiere l'opera di trasformazione agraria; sono di seconda classe quelle che completano le prime, ma la cui mancanza, nel caso che non siano eseguite in brevissimo tempo, non ha, in alcun modo, per effetto la dispersione di quanto si fosse prima speso.

Ancora: nella divisione in classi che era stata fatta prima dalla Commissione, le opere di miglioramento ai pascoli erano considerate opere di seconda classe; noi torniamo a ripetere che si tratta di opere che possono essere di natura diversissima, secondo le zone, ma che non possono essere incluse fra le opere di prima classe. Fatte queste dichiarazioni aderisco all'emendamento presentato.

GIUFFRIDA. Sono di prima classe quelle di carattere generale e di prevalente carattere sociale. Mi pare che l'articolo abbia la latitudine e anche le determinazioni necessarie.

PUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Volevo chiedere un chiarimento. Mi pare che l'onorevole Piemonte ritenga che siano due articoli uno dipendente dall'altro, mentre possono essere indipendenti.

GIUFFRIDA. Possono coesistere.

PUCCI. In una proprietà in cui vi sono opere di seconda classe, come strade, comunicazioni...

PIEMONTE. Quelle sono di prima.

PUCCI. Possono essere dipendenti dalle prime. Il regolamento le stabilirà. Intanto non c'è dipendenza tra opere di prima e di seconda classe: sono indipendenti a seconda dei casi.

PIEMONTE. Io ho voluto chiarire il nostro modo di vedere.

PUCCI. E noi il nostro.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Vorrei far osservare che sarebbe opportuno sostituire alla parola « sociale » del secondo comma la parola « collettivo », perchè il comma si riferisce alle opere idrauliche alle strade, ecc. che servono alla collettività degli interessati. Non si tratta quindi di interesse sociale nel senso in cui trovasi indicato nel primo articolo della legge, ma semplicemente di opere locali di interesse generale, come i grandi collettori della bonifica idraulica; i canali secondari e le affos-

sature debbano considerarsi di interesse privato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questo emendamento?

DRAGO, *relatore*. Debbo ricordare che questi articoli sono stati fatti tenendo presente due punti di vista, il carattere generale delle opere e il carattere sociale, perchè il bonificamento agrario può investire una intera regione. In Sicilia con decreti speciali si fa obbligo che tutti i terreni compresi nelle tre provincie di Palermo, Girgenti e Trapani sono sottoposti a queste norme di bonificamento agrario.

Così essendo, occorre che ci sia la giustificazione di un grande interesse sociale, perchè il carattere generale c'è.

PRESIDENTE. Onorevole Caetani ella mantiene il suo emendamento?

CAETANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'agricoltura accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Giuffrida?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo sostitutivo:

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 5-bis aggiunto proposto dall'onorevole Valentini Ettore, per opportunità, do lettura degli articoli 6, 7 e 8 aggiunti, di cui l'onorevole Giavazzi propone la soppressione:

Art. 6. (agg.).

« Appartengono alla 1^a classe:

1°) I lavori idraulici di carattere complementare alla bonifica escluse le affossature, quali ad esempio i prosciugamenti, le colmate, i drenaggi, le sistemazioni di corsi d'acqua secondari ecc.;

2°) le strade di bonifica agraria, che non abbiano il carattere delle strade pubbliche contemplate nella legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

3°) agli impianti e le condutture principali di acque potabili;

4°) gli impianti principali per l'irrigazione;

5°) gli impianti e reti principali di produzione e di trasmissione di energia elettrica;

6°) le costruzioni e gli impianti per i servizi pubblici;

7°) le opere di difesa antimalarica generale, quali, ad esempio, le disanofelizzazioni, gli impianti e le costruzioni per la

profilassi antimalarica e la cura dei malarici, ecc. ».

Art. 7 (agg.).

« Appartengono alla seconda classe:

1°) i movimenti di terre necessarie per le affossature, le sistemazioni, gli scassi e le riduzioni dei terreni a coltura agraria;

2°) le strade poderali;

3°) gli impianti e le condutture secondarie di acque potabili;

4°) le opere secondarie di irrigazione, in servizio di uno o più fondi;

5°) le opere secondarie di derivazione e di utilizzazione di energia elettrica;

6°) le costruzioni di fabbricati rurali;

7°) le opere di difesa antimalarica particolare, quali, ad esempio, le piccole disanofelizzazioni, le protezioni meccaniche delle abitazioni, le chinizzazioni ecc.;

8°) le terminazioni e le recinzioni dei fondi;

9°) le piantagioni ed i rimboschimenti;

10°) l'ordinamento culturale dei terreni; 11°) la sistemazione razionale e la migliore utilizzazione dei pascoli anche per quanto richiede lavori non compresi nei precedenti numeri ».

Art. 8. (agg.).

« La classificazione delle opere di bonificamento agrario e di colonizzazione può essere disposta.

a) all'atto della pronuncia dell'espropriazione dei terreni e dell'imposizione dell'obbligo di bonificamento agrario;

b) all'atto della concessione delle opere di bonificamento idraulico ovvero durante l'esecuzione delle opere stesse, limitatamente alla inclusione nella 1^a classe;

c) all'atto della pronuncia dell'occupazione temporanea e della dichiarazione dell'obbligatorietà della concessione limitatamente alla inclusione nella 2^a classe.

« Nel caso previsto dalla lettera b) la classificazione è disposta in base ad un piano di massima di utilizzazione agricola dei terreni con decreto del ministro per l'agricoltura di concerto con il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Il provvedimento che dispone la classificazione nell'una o nell'altra classe importa per i proprietari e gli enti interessati la soggezione agli obblighi e l'ammissione ai benefici di cui agli articoli 1, 4, 9, 10 e 11 (aggiuntivi).

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta di soppressione dell'articolo 6 aggiunto.

(È approvata).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Giavazzi di soppressione dell'articolo 7 aggiunto.

(È approvata).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Giavazzi di soppressione dell'articolo 8 aggiunto.

(È approvata).

Ora veniamo all'articolo 5-bis aggiunto, così concepito nel testo proposto dagli onorevoli Valentini Ettore, Giuffrida, Giavazzi, Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi, Canevari:

« Il provvedimento che dispone la classificazione nell'una e nell'altra classe importa per i proprietari e per gli enti interessati la soggezione agli obblighi e l'ammissione ai benefici di cui negli articoli seguenti.

« La classificazione delle opere di bonificazione agrario e di colonizzazione da eseguire può essere disposta:

a) all'atto della pronuncia dell'espropriazione dei terreni e dell'imposizione dell'obbligo di bonificazione agrario;

b) all'atto della concessione delle opere di bonificazione idraulico ovvero durante l'esecuzione delle opere stesse, limitatamente alla inclusione nella prima classe.

« Nel caso previsto nella lettera b) la classificazione è disposta in base ad un piano di massima utilizzazione agricola dei terreni con decreto del ministro di agricoltura di concerto con il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna e del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgerlo.

GIUFFRIDA. Ritengo superfluo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Pregherei l'onorevole Giuffrida di sopprimere questo emendamento, rimandando la materia al regolamento.

GIUFFRIDA. Se gli altri colleghi firmatari consentono, io, per conto mio, non ho difficoltà.

GIAVAZZI. Mi pare che il 1° comma sia molto importante e credo quindi che convenga mantenere l'emendamento.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sì, è meglio lasciarlo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 5-bis, proposto dall'onorevole Valentini, e di cui si è data lettura.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 9 e 10 aggiuntivi.

Art. 9 (agg.).

« Le spese per la esecuzione delle opere di bonificazione agrario di 1^a classe vanno così ripartite:

1°) in ragione del 30 per cento a carico dello Stato;

2°) in ragione rispettivamente del 10 per cento a carico delle provincie e dei comuni interessati;

3°) in ragione del 50 per cento a carico dei proprietari interessati, in proporzione del rispettivo vantaggio.

« Le spese anzidette, sono obbligatorie per lo Stato, per gli altri enti e per i privati chiamati a concorrervi. La manutenzione delle opere è a totale carico dei proprietari ».

Art. 10 (agg.).

« Le spese per la esecuzione e la manutenzione delle opere di bonificazione agrario di 2^a classe sono a carico dei proprietari interessati.

« Lo Stato, potrà, tuttavia, concorrere nelle suddette spese con sussidi in misura non superiore al 20 per cento ».

Agli articoli 9 e 10 aggiuntivi è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Valentini Ettore, Giavazzi, Giuffrida, Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi:

« Sostituire:

« Le spese per la esecuzione delle opere di bonificazione agrario di prima classe vanno così ripartite:

1°) in ragione del 30 per cento a carico dello Stato;

2°) in ragione del 10 per cento a carico della provincia e del 10 per cento a carico dei comuni interessati;

3°) in ragione del 50 per cento a carico dei proprietari interessati, in proporzione del rispettivo vantaggio.

« Le spese anzidette sono obbligatorie per lo Stato, per gli altri enti e per i privati chiamati a concorrervi. La manutenzione delle opere è a totale carico dei proprietari.

« Le spese per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di seconda classe sono a carico dei proprietari interessati.

« Lo Stato potrà, tuttavolta, concorrere nelle suddette spese con sussidi in misura non superiore al 20 per cento ».

L'onorevole Canevari propone la seguente aggiunta:

« Agli articoli 9 e 10 aggiuntivi dell'onorevole Valentini e altri aggiungere:

« Sono sempre salvi i concorsi, sussidi e facilitazioni consentite da leggi speciali ».

Onorevole Canevari, ha facoltà di svolgerla.

CANEVARI. Rinuncio a svolgerla, ma la mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, ella mantiene il suo emendamento?

GIAVAZZI. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. E sull'emendamento dell'onorevole Canevari qual'è il suo avviso?

GIAVAZZI. Non ho niente in contrario. Siccome si tratta di leggi già esistenti, non ho da obiettare nulla, per quanto lo ritenga non necessario.

PRESIDENTE. Onorevole Caetani, quale è il suo avviso?

CAETANI. Mi sembra che sia inutile.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida?

GIUFFRIDA. Io ritengo che non solo sia superfluo, ma che anche la dicitura non sia esatta, perchè dovrebbe dire: sono salvi i diritti. Si comprende che se vi sono leggi speciali che danno sussidi, facilitazioni, concorsi, queste leggi non restano pregiudicate. Perciò prego l'onorevole Canevari di non insistere.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Noi insistiamo su questo emendamento perchè abbiamo constatato più volte nella pratica che quando il Parlamento vota una legge particolare come è questa, la burocrazia ritiene che i benefici da essa determinati escludono le altre eventuali disposizioni di favore in precedenza stabilite.

Voci. No.

PIEMONTE. Come no? Vengano gli onorevoli colleghi a constatare quello che è avvenuto nel Veneto invasato.

Quando si trattò di applicare il decreto luogotenenziale del novembre 1918 che consentiva mutui di favore senza carico d'interesse, per l'esecuzione di opere che consentissero di far fronte alla gravissima di-

soccupazione allora imperversante, si escludessero dai benefici del decreto le opere idrauliche, le opere di sistemazione montana, le bonifiche, gli acquedotti, ecc., collo specioso pretesto che vi erano leggi speciali di favore che riguardavano quelle determinate opere. Quindi dobbiamo dire chiaramente che la legge dispone tutto quello che abbiamo messo insieme negli articoli 9 e 10, ma se ci sono ulteriori benefici consentiti, ad esempio, per la costruzione di borgate rurali, per le sistemazioni idrauliche, per le sistemazioni montane, per i miglioramenti ai pascoli, per l'irrigazione, per i rimboschimenti, siano anche questi ammessi. Per queste ragioni insisto sull'emendamento.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. A me pare, specialmente dopo la discussione avvenuta, che l'applicazione degli articoli 9 e 10 aggiuntivi non modifichi per nulla le disposizioni di leggi precedenti. L'emendamento dell'onorevole Canevari è superfluo, non solo, ma a mio modo di vedere, è pericoloso. Consideri l'onorevole Piemonte che gli articoli 9 e 10 aggiuntivi determinano il modo di erogazione del cento per cento delle spese, perchè infatti c'è il 30 per cento a carico dello Stato, il 10 a carico della provincia il 10 a carico dei comuni interessati, e il 50 a carico dei proprietari interessati.

Anche per questo vorrei pregare l'onorevole Canevari di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari ella mantiene il suo emendamento?

CANEVARI. Chiarito questo punto, ritiro il mio emendamento.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. L'onorevole Giuffrida ha detto che gli articoli 9 e 10 determinavano il modo di erogazione del 100 per cento delle spese ma questo 100 per cento si raggiunge solo per le opere di prima classe; ma per le opere di seconda categoria al massimo si raggiunge il 20 per cento.

Dunque l'obbiezione non calza. Aggiungo che se anche si raggiungesse questo 100 per cento, ciò nulla vuol dire. Se vi saranno altri benefici consentiti da altre leggi, questi andranno a diminuire la quota a carico degli enti espropriatori. Ecco perchè le motivazioni del collega Giuffrida non possono indurmi a rinunciare alla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Si tratta di interferenze tra leggi diverse, che non possono essere regolate assolutamente in questa sede. È giusto che il rilievo sia stato fatto, ed è giusto che tutti si sia d'accordo nel rinviare al regolamento il modo di regolare tutto questo.

Per la brevità della discussione, non farò alcuna esemplificazione, ma mi riservo di farla personalmente all'onorevole Piemonte, per convincerlo che non si può ammettere questa dicitura generale, quale egli propone.

GIUFFRIDA. È stata ritirata.

PRESIDENTE. No, l'ha fatta propria l'onorevole Piemonte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Date le ragioni esposte dall'onorevole Giuffrida, pregherei anche io l'onorevole Piemonte di ritirare il suo emendamento.

Perchè o si tratta di spese che hanno un interesse che supera quello del proprietario, e tra Stato, comuni e provincie interessate già siamo al 50 per cento di sussidio, o si tratta di opere solo di interesse privato, ed anche allora si è proposto un sussidio del 20 per cento.

D'altra parte queste opere che vengono sussidiate in virtù di questi articoli non sono le opere di grande bonifica, che hanno diritto a sussidio per leggi speciali, ma sono opere di bonifica agraria, per cui non vi sono altre leggi che portino sussidi in virtù di disposizioni generali. Si tratta di sussidi concessi di volta in volta, e questi vengono ad essere sostituiti da quegli altri qui stabiliti, che sono più lati di quelli stabiliti dalle leggi speciali per le opere di bonifica agraria. Mentre infatti per le opere di grande bonifica il concorso può elevarsi fino al 60 per cento, per le altre opere, contemplate da questo progetto, sono maggiori i sussidi che vengono qui proposti.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi permetto di richiamare ancora l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questa questione. Io ricordo loro che per i miglioramenti ai pascoli, per quanto gi stanziamenti siano insufficienti, per cui pochi o nessuno ne gode, vi sono degli aiuti da parte dello Stato del 25 per cento, e c'è la possibilità di mutui per i lavori maggiori al 2 e mezzo per cento. Per la sistemazione idraulico-forestale è consentito il pieno rimborso della spesa. Ora perchè rinunciare a questi benefici? (*Interruzioni*).

Il collega Giavazzi, diceva in questo momento, che quando si dà un contributo del 20 per cento alle opere di seconda classe, basta, ed è pure troppo...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non ha detto questo.

PIEMONTE. Cerchi allora di chiarire il suo pensiero!

Ad ogni modo, rinunzio ad ogni ulteriore svolgimento, ma insisto perchè sia messo ai voti l'emendamento.

PRESIDENTE. Come rinunzia, se lo ha svolto tre volte?... (*Vivissima ilarità*).

PIEMONTE. Soltanto vi porterei una piccola modificazione. Toglierei la parola « i concorsi » e direi: « Sono salvi i diritti ai sussidi e alle facilitazioni consentiti da leggi speciali ».

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei proprio pregare l'onorevole Piemonte di non insistere nel suo emendamento, perchè egli gli dà un significato che è contrario all'intendimento della Camera, specialmente con l'ultima modificazione che vi ha introdotto: « Sono salvi i diritti ai sussidi ed alle facilitazioni consentite da leggi speciali ». Se mal non m'appongo, le leggi speciali consentono i sussidi e le facilitazioni a favore dei privati, del proprietario o di colui che esegue una bonifica. Non credo che ciò sia nell'intendimento dell'onorevole Piemonte, perchè il suo emendamento significa che dalla quota a favore del proprietario interessato, che è del 50 per cento, deve essere dedotta quella parte che lo Stato gli dà per altri benefici. Ora noi siamo tutti d'accordo che soccorsi, benefici, sussidi, facilitazioni concessi da leggi speciali sono salvi, e sarà il regolamento che vedrà se si deve defalcare dalla quota a carico dei comuni e delle provincie o dalle altre.

Date queste considerazioni, voto contro l'emendamento dell'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Ed io, data la motivazione adottata dal collega Giuffrida, consento a ritirarlo!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento Giavazzi?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento degli onorevoli Valentini, Ettore, Giavazzi, Giuffrida, Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi, sostitutivo degli articoli 9 e 10 aggiuntivi, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 11 (agg.).

« Il Ministero dell'agricoltura potrà concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui che dagli Istituti a ciò autorizzati saranno concessi a Società, enti e privati per la esecuzione di opere di bonificazione e colonizzazione previste dalla presente legge.

« Le relative condizioni e modalità saranno stabilite nel regolamento ».

A quest'articolo 11 aggiunto l'onorevole Giavazzi, insieme agli onorevoli Valentini Ettore, Canevari, Corgini, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire:

« Il Ministero per l'agricoltura può concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui che dagli Istituti a ciò autorizzati siano concessi a società, enti o privati per la esecuzione di opere di bonificazione e colonizzazione previste dalla presente legge ».

GIAVAZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 11 aggiunto nel testo della Commissione.

(È approvato).

Art. 12 (agg.).

« Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura si determinerà il fondo da stanziare annualmente a titolo di contributi, concorsi e sussidi dello Stato per effetto delle disposizioni degli articoli 9, 10, e 11 (aggiuntivi).

A questo articolo ha presentato un emendamento sostitutivo l'onorevole Valentini Ettore, insieme agli onorevoli, Giavazzi, Canevari e Corgini:

« Nella legge di approvazione del bilancio di previsione del Ministero di agricoltura si determinerà il fondo da stanziare annualmente a titolo di contributi, concorsi e sussidi dello Stato per effetto delle disposizioni degli articoli ».

Si tratta in fondo dello stesso testo; metto quindi a partito l'articolo nel testo della Commissione.

(È approvato).

Art. 13 (agg.).

« Il Governo del Re è autorizzato a costituire Consorzi obbligatori tra gli enti ed i proprietari interessati per l'esecuzione di

opere di bonificazione agrario e di colonizzazione.

« I Consorzi possono, in particolare, proporsi l'esecuzione di una o più tra le opere di 1^a e 2^a classe contemplate dalla presente legge.

A questo articolo l'onorevole Giuffrida insieme agli onorevoli Giavazzi, Fontana, Caetani, Valentini Ettore, Acerbo, Franceschi, Canevari, propone di sostituire il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a costituire Consorzi obbligatori tra gli enti e i proprietari interessati alla esecuzione e manutenzione di opere di bonificazione agrario e di colonizzazione.

« I Consorzi hanno personalità giuridica e sono costituiti con Regio decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura, udito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione.

« Con lo stesso decreto si può provvedere alla nomina di un Regio commissario il quale ha la rappresentanza e l'amministrazione straordinaria del Consorzio ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA. L'articolo 13 aggiunto proposto da me e dai colleghi sostituisce, sintetizzandoli, gli articoli 13 e 14 del testo della Commissione. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione accettano il testo dell'onorevole Giuffrida?

DRAGO, relatore. Accetto.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 13 aggiunto proposto dall'onorevole Giuffrida.

(È approvato).

Come conseguenza dell'approvazione di questo articolo, metterò a partito la proposta dell'onorevole Giavazzi di soppressione dell'articolo 14 aggiunto, ch'era così formulato:

« I consorzi hanno personalità giuridica e sono costituiti con Regio decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, udito il parere della Giunta del Consiglio superiore della colonizzazione ».

« Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un Regio commissario il quale ha la rappresentanza e l'amministrazione straordinaria del Consorzio.

« È data facoltà al Governo del Re di emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le disposizioni necessarie per il funzionamento di consorzi obbligatori, la determinazione e le modalità di pagamenti dei contributi governativi, nonchè per la eventuale sostituzione degli organi ordinari dei consorzi all'amministrazione del Regio commissario ».

Metto a partito la proposta di soppressione di questo articolo.

(È approvata).

Art. 15 (agg.).

« Il decreto che pronuncia l'espropriazione ovvero quello che impone l'obbligo del bonificamento agrario, può, in ogni caso, imporre, la costituzione di centri di colonizzazione ».

« Per centro di colonizzazione s'intende il raggruppamento di non meno di dieci poderi, di estensione corrispondente alla capacità di lavoro di una famiglia colonica, normale, tenuto conto della natura dei terreni ».

« I centri di colonizzazione debbono essere dotati degli edifici occorrenti per l'impianto dei servizi pubblici ».

All'articolo 15 aggiuntivo hanno proposto il seguente emendamento gli onorevoli Valentini Ettore, Giuffrida, Giavazzi, Caetani, Fontana, Acerbo, Franceschi Canevari:

« *Sostituire:*

« Il decreto che pronuncia l'espropriazione ovvero quello che dichiara l'obbligo del bonificamento agrario può imporre la costituzione di centri di colonizzazione ».

« Per centro di colonizzazione s'intende il raggruppamento di non meno di 10 poderi ovvero un centro di abitazioni composto di non meno di 10 case se destinate a famiglie non adatte all'agricoltura ».

« Lo Stato concorre nelle spese per costruzione delle prime 10 case del centro di abitazione e degli edifici occorrenti per l'impianto dei relativi servizi pubblici, nella misura del 50 per cento, le provincie e i comuni interessati nella misura rispettiva del cinque per cento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. L'articolo 15 aggiuntivo sostituisce l'articolo 15 del testo della Commissione. Vi è una sola modificazione nel senso che è stabilito l'obbligo del concorso finanziario dello Stato per gli edifici destinati ai servizi pubblici che sorgono al centro delle bonificazioni, e per la costruzione delle prime

dieci case rurali. Il che deve significare che con la legge del bilancio saranno stanziati i fondi occorrenti a questo scopo.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Al secondo comma si dice così: per centro di colonizzazione s'intende il raggruppamento di non meno di dieci poderi ovvero un centro di abitazioni composto di non meno di dieci case, se destinate a famiglie non addette all'agricoltura.

Mi pare si debba dire: « anche se destinate, ecc. ».

CAETANI. Deve dire appunto: « Anche se ».

È un errore di stampa.

PIEMONTE. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Accetto la correzione dell'errore tipografico.

PRESIDENTE. Onorevole ministro..

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 15 aggiuntivo con la aggiunta della parola « anche ».

Questo articolo aggiuntivo è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25:

« Presso il Ministero per l'agricoltura è istituito il Consiglio superiore della colonizzazione interna ».

L'onorevole Giuffrida ha presentato un emendamento sostitutivo agli articoli 25 e 26.

Limitiamoci per ora all'articolo 25.

Per l'articolo 25. Esso suona così: presso il Ministero di agricoltura è istituito il Consiglio superiore della colonizzazione interna.

Mi auguro che su questo articolo non vi sia discussione! Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 26.

« Il Consiglio è composto:

di un membro del Consiglio di Stato;
di un magistrato di Cassazione;
del direttore generale della colonizzazione interna;
del direttore generale dell'agricoltura;
del direttore generale delle bonifiche;
del direttore generale dell'ufficio speciale delle acque;

di tre membri scelti tra le alte competenze nei problemi economico-agrari;

di tre esperti nelle discipline agrarie scelti in rappresentanza dei proprietari;

di tre esperti nelle discipline agrarie scelti in rappresentanza dei coltivatori.

« Per ognuno dei tre gruppi sarà nominato un membro supplente. Postranno essere chiamati come consulenti per le questioni di loro competenza:

un membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici a scelta del ministro per l'agricoltura;

il direttore generale dei ponti e strade;

il direttore generale della sanità;

il direttore generale delle opere idrauliche;

il direttore generale delle foreste.

« Il Consiglio superiore nominerà nel proprio seno una Giunta esecutiva di sette membri scelti tre fra i funzionari e quattro fra gli altri.

« I membri del Consiglio e il Presidente scelto fra essi, sono nominati con Regio decreto su proposta del ministro per l'agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

All'articolo 26 sono stati proposti quattro emendamenti: tre sostitutivi, degli onorevoli Giuffrida, Valentini Ettore, Canevari, ed uno aggiuntivo (agli emendamenti Valentini e Giuffrida) dell'onorevole Arcangeli.

S'intende che nei primi tre emendamenti sostitutivi deve essere soppresso il 1° comma relativo alla costituzione del Consiglio superiore della colonizzazione interna, perchè già contemplata nell'articolo 25 già votato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida per svolgere il suo emendamento, che suona così:

« Il Consiglio è composto di 13 membri effettivi e cioè di 3 funzionari dello Stato, 4 estranei all'Amministrazione scelti tra le alte competenze nei problemi del bonifica-mento e della colonizzazione interna, di 3 rappresentanti rispettivamente dei proprietari e conduttori o dei lavoratori della terra ».

GIUFFRIDA. Il mio articolo tendeva a dare maggiore snellezza a questo Consiglio e facoltà al Governo anche di mutarne la composizione con una forma più rapida. Se per caso una direzione generale fosse soppressa, o la competenza di un ufficio passata ad un altro, si dovrebbe provvedere con legge? Ciò sarebbe enorme, e fissare la competenza del Consiglio nei suoi singoli membri può dar luogo praticamente ad inconvenienti. Ma se la Commissione volesse insi-

stere nel suo testo che rappresenta il frutto di lunghi studi e di transazioni fra i rappresentanti delle varie tendenze, sono disposto a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il suo, dunque, è un ritiro condizionato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani per svolgere il suo emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Valentini Ettore, Giavazzi e Corgini, che suona così:

« Il Consiglio è composto di 13 membri effettivi e cioè di tre funzionari dello Stato, quattro estranei all'amministrazione scelti tra le alte competenze nei problemi del bonifica-mento e della colonizzazione interna, di tre rappresentanti rispettivamente dei proprietari o conduttori e dei lavoratori della terra.

« La rappresentanza dei proprietari o conduttori e dei lavoratori è costituita sopra designazione delle rispettive organizzazioni, per regioni o per gruppi di regioni ».

CAETANI. Quanto ha detto l'onorevole Giuffrida è esatto. Abbiamo tre emendamenti. Quello dell'onorevole Giuffrida, quello presentato da me e quello dell'onorevole Canevari. Sostanzialmente in che differiscono? Il nostro emendamento fissa i membri del Consiglio a tredici...

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Giuffrida aveva fatto identica proposta.

CAETANI. ...mentre l'onorevole Canevari propone di portarli a diciassette, ammettendo cinque membri in rappresentanza dei lavoratori e cinque in rappresentanza dei proprietari.

Osservo che costituire una Commissione od un consiglio in cui vi sia la predominanza numerica degli interessati può presentare un grave pericolo, inquantochè, mentre gli interessi fra proprietari e lavoratori generalmente saranno in opposizione, a volte però possono collimare, cioè ogniqualvolta vi sarà bisogno che il Governo paghi le spese.

D'altra parte l'istituto della colonizzazione è un organo statale che deve proteggere se stesso e l'erario contro le domande che saranno spesso eccessive da parte dei lavoratori e proprietari coalizzati per interesse comune. Quindi lascerei la proporzione come è indicata nel mio emendamento e, se si volesse, per la ragione che adesso illustrerò, aumentare il numero dei rappresentanti degli interessati a cinque bisognerebbe anche aumentare quello dei funzionari. Però in tal modo diventerebbe pesante l'organizzazione del Consiglio.

È stato proposto da alcuni che i rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori siano regionali, perchè è difficile che dei siciliani possano equamente giudicare delle condizioni esistenti nell'Italia meridionale o nella Campagna Romana. D'altra parte tale disposizione condurrebbe a gravi inconvenienti perchè mancherebbe la continuità di direttiva. È stata prospettata la soluzione di avere tre membri fissi dei lavoratori e tre dei proprietari e di lasciarne due variabili, da interpellarsi quando si discute degli interessi di una data regione. (*Commenti*).

GIAVAZZI. Era una proposta transattiva.

CAETANI. Un'altra questione molto dibattuta riguarda la designazione dei rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori. A me pare la scelta debba essere lasciata alle relative organizzazioni. Il relatore ha fatto spesso osservare che in alcune parti d'Italia, e credo che si riferisse specialmente alla Sicilia, a volte mancano queste organizzazioni a cui spetterebbe la designazione. Credo d'altra parte che sarebbe anche più pericoloso lasciare la designazione interamente all'autorità del ministro.

PRESIDENTE. Il suo emendamento era perfettamente identico.

L'onorevole Giuffrida aveva dichiarato che se gli altri emendamenti fossero stati ritirati, egli avrebbe ritirato il suo. Ella lo mantiene?

CAETANI. Noi firmatari nelle discussioni fatte in presenza del ministro abbiamo scelto questa forma meno definita perchè si potesse in sede più opportuna, e con maggior calma studiare e migliorare la composizione generale del Consiglio. Il difetto della proposta della Commissione è che il Consiglio assume un carattere troppo rigido e definitivo e che molti dei membri non vorranno e non potranno intervenire alle continue sedute perchè troppo impegnati in altre occupazioni. Su ciò volevo richiamare l'attenzione della Camera, salvo a pronunziarmi dopo, in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgere il suo emendamento, che è sottoscritto anche dagli onorevoli Mazzoni, Bosi e Piemonte, e suona così:

« Il Consiglio è composto di 17 membri effettivi e cioè di 3 funzionari dello Stato; di 4 estranei all'Amministrazione, scelti fra le alte competenze nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna; di 5 rappresentanti rispettivamente dei proprie-

tari o conduttori e dei lavori della terra, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali.

« Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di 5 membri, scelti 1 tra i funzionari, 2 fra i competenti nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna, 1 fra i rappresentanti dei proprietari o conduttori, e 1 fra i rappresentanti dei lavoratori ».

CANEVARI. Il mio emendamento si differenzia da quello dell'onorevole Giuffrida e dagli altri per il numero dei rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori. Noi abbiamo creduto che, portando i rappresentanti da tre a cinque, si potesse con maggiore facilità consentire alle organizzazioni nazionali sorte negli ultimi tempi di avere i loro rappresentanti.

Abbiamo fatto quindi questa proposta per un largo senso di libertà.

Faccio osservare poi che l'ultimo comma consente la costituzione della Giunta la quale è necessaria...

GIUFFRIDA. Ma la può fare il regolamento.

CANEVARI. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Giavazzi di esprimere il suo avviso.

GIAVAZZI. Io richiamo, come ha già fatto il relatore, la lunga discussione che è stata fatta nella Commissione. La Commissione ha deliberato una volta su un testo e un'altra volta su un altro testo; finalmente, solo per transazione era venuta al testo attuale. Ma mi pare che il testo della Commissione costituisca una Commissione troppo burocratica. Quando si pensa che in questo Consiglio nazionale dovrebbero entrare: il direttore generale della colonizzazione interna, il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale della bonifica, il direttore generale dell'Ufficio speciale delle acque ci si persuade tosto che esso continua il sistema di accumulare sopra quest'istituzione le più diverse manzioni, che poi essi nel fatto, non sono in grado di soddisfare, e servono solo a distoglierci dai loro uffici.

Perciò insisto sull'emendamento concordato, riguardo al quale non posso ammettere le osservazioni fatte da parte socialista. Voler mettere nel Consiglio una maggioranza assoluta delle parti direttamente interessate alla applicazione della legge, equivale ad introdurre nel Consiglio un elemento di discussione continua. Quando invece queste parti interessate non hanno una maggio-

ranza assoluta, servono ad illuminare tutti i lati della questione, senza poter pretendere che sia tenuto conto solo del loro interesse.

Osservo però che quando si tratta della proposta di discussione generale, nelle quali è difficile che i rappresentanti delle parti interessate (proprietari e lavoratori) si trovino d'accordo, che i loro rappresentanti sieno poi o cinque o tre in pratica è eguale. Quando si tratta invece di questioni specifiche cioè di dar parere sui decreti di concessione coattiva o di espropriazione, in cui quindi le questioni sono specifiche perchè si riferiscono a determinati poteri, allora mi pare che si potrebbe accogliere, come proposta conciliativa, la proposta di portare a cinque i rappresentanti delle parti; in questo senso e cioè: mantenere i tredici membri stabili, come all'emendamento che abbiamo presentato, di cui tre rappresentanti i proprietari e tre i lavoratori; questi tredici membri costituirebbero il Consiglio nazionale permanente. Qualora poi nel Consiglio vengano in discussione determinati casi specifici, allora si potrebbe stabilire di chiamare nel Consiglio aggregandoli, rappresentanti della regione, dove i fondi sono situati, in numero di due per parte interessata, e si avrebbero allora i cinque rappresentanti proprietari e lavoratori, proposti dall'onorevole Canevari.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Voglio far presente al collega Caetani questa considerazione. Evidentemente leggi di questo genere, che da una parte rappresentano maggiori eventuali interessi proletari, e dall'altra la diminuzione delle facoltà dei proprietari, sono tali per cui è difficile che ci sia accordo tra le due parti, e quindi è evidente che il cuscinetto fra le due rappresentanze, costituito dalla burocrazia, debba essere limitato di numero, per modo che graviti col suo peso ora da una parte ora dall'altra a seconda dove alberghi l'equità e la giustizia. Ma si deve evitare che questo freno fra i due diritti in contesa sia tale da prevalere su di essi.

Perciò non c'è ragione perchè i rappresentanti degli organi statali debbano essere in maggioranza. Faccio presente al collega Caetani che in tutte le riforme che si stanno facendo o si chiedono nel campo delle assicurazioni sociali e della relativa legislazione, si cerca di diminuire il peso morto di questa burocrazia intermediaria fra le parti interessate.

Mi oppongo poi alla proposta Giavazzi della rappresentanza regionale, diremo così,

saltuaria, perchè tali rappresentanze locali trovano la sede naturale nelle Commissioni provinciali, e non devono averla in quella centrale che necessita di una certa linea di decisioni e di provvidenze continue, e non facile a variazioni troppo rapide.

Infine rilevo che nell'articolo nulla si dice circa la durata di queste Commissioni. Concludo invitando la Camera a consentire alla nostra proposizione nell'intento di sveltire queste commissioni, di diminuire la burocrazia nell'amministrazione dell'Ente nazionale della colonizzazione notando, in ogni modo che quando su 17 rappresentanze se ne lasciano 7 ai burocrati e agli esperti e più che sufficiente.

Per queste ragioni insistiamo nel nostro emendamento e proporremo inoltre, se non verrà fatta una proposta più chiara, che al secondo comma si dica:

« Il Consiglio dura in carica 2 anni e nomina nel proprio seno, ecc. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Io vorrei sperare che si potesse, anche con mutue rinunzie, venire ad un accordo.

Un Consiglio che ha le importanti attribuzioni di carattere sociale giuridico finanziario che sono conferite a questo Consiglio superiore della colonizzazione, deve essere costituito in modo da equilibrare la rappresentanza e credo che in ciò converrà l'onorevole Giavazzi. Deve avere cioè un numero fisso di componenti. Non è ammissibile che esso decida con un numero variabile di membri, secondo che si tratti di questioni di carattere generale o di carattere regionale. Tutt'al più, e credo che in questo caso potrebbe eventualmente essere accolta la proposta dell'onorevole Giavazzi, potrebbero esservi dei membri aggregati con voto consultivo per l'esame di determinate questioni. Occorrerebbe poi rinviare al regolamento tutte le questioni di durata, di rinnovazioni parziali o totali.

Io credo che il disegno di legge della Commissione in confronto al testo governativo rappresenti un notevole miglioramento. Il testo governativo sopra 17 membri che chiamava a far parte del Consiglio superiore di colonizzazione indicava nove membri di origine burocratica, il che era evidentemente eccessivo. La Commissione viceversa ha voluto equilibrare meglio la composizione del Consiglio, e ha stabilito che i membri siano in totale quindici, e di questi sei burocratici

scelti per ragione di ufficio, tre rappresentanti della parte agraria e tre dei lavoratori. Gli altri tre dovrebbero essere cittadini scelti dal ministro dell'agricoltura come alte competenze.

Che se si volesse ridurre il numero dei funzionari, credo che l'onorevole relatore potrebbe essere d'accordo. Dimodochè se ci possiamo intendere su questo punto mi pare che avremmo fatto un passo notevole.

Ma c'è anche la questione del come saranno scelti i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori. Ed è questa la questione che può maggiormente appassionare la Camera.

Vi sono due tendenze.

A un certo punto è detto, nell'emendamento Caetani che la rappresentanza è costituita sopra designazione delle singole organizzazioni. Ma che cosa vuol dire su designazione? Significa che saranno indicati al ministro 3 membri in modo che il ministro non debba far altro che registrare i nomi indicati dalle organizzazioni?

GIAVAZZI. Questo è detto nell'emendamento Canevari.

GIUFFRIDA. Quando si dice scelta su designazione, si può intendere anche che le organizzazioni designino per ogni posto disponibile 2 o 3 persone.

PRESIDENTE. È quello che vuole l'onorevole Giavazzi.

GIUFFRIDA. Sì, ma lasciamo una certa libertà di scelta al ministro.

È anche implicito, che quando il ministro trova che la terna dei nomi presentata non gli dà possibilità di scelta, rivolge invito alle organizzazioni (questo è sempre stato ammesso) di presentare una nuova terna. Ma io dico che poichè che le organizzazioni si moltiplicano, questa disposizione è puramente illusoria, poichè la scelta delle organizzazioni in definitiva sarà fatta dal ministro, dimodochè al ministro si finisce col dare in questa materia un potere prevalente.

Ma vorrei anche aggiungere, perchè è meglio parlare sempre con tutta chiarezza, un riflesso, che ha una notevole importanza. Questa legge si dovrà applicare prevalentemente in Sicilia. Ora è una frase fatta dire che in Sicilia non abbiamo organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro. La Sicilia ha antiche e bene organizzate associazioni tanto di lavoratori, quanto di datori di lavoro, le quali però in gran parte non appartengono ad organizzazioni nazionali. Ora perchè voi volete istituire un sistema

con cui verrete praticamente a questo risultato, che i così detti rappresentanti degli interessati saranno coloro che gli interessati non rappresentano?

Ecco perchè crediamo di fare nello stesso tempo cosa più sincera e più adatta, dal punto di vista della legislazione, lasciando in questa materia quelle facoltà al ministro che sono sostanzialmente date anche dagli emendamenti degli onorevoli Canevari e Giavazzi.

Insisto quindi nella votazione del mio emendamento.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Desidero assicurare il collega Piemonte che io, più di qualunque altro in questo consesso, sono contrario a qualsiasi forma burocratica. Però per quanto riguarda il Consiglio della colonizzazione interna non bisogna esagerare nell'eliminare i funzionari. Esso rappresenta l'organo centrale per l'applicazione della legge del latifondo e, per quanto sia, possiamo essere sicuri che il Governo sceglierà a farne parte persone di non dubbio valore.

Ora se noi introduciamo un rilevante numero di rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori, questi essendo generalmente in disaccordo, avremo un consiglio formato in massima parte di avvocati. Quelli dei lavoratori resteranno compatti; nel sostenere gli interessi dei loro mandatari e lo stesso faranno i rappresentanti dei proprietari. Giudici della situazione resteranno i membri nominati dal Governo.

Non possiamo dare la prevalenza ai rappresentanti delle parti perchè siano due, o siano cinque, sosterranno sempre le stesse tesi e voteranno sempre nello stesso modo.

In un tribunale, onorevole Piemonte, basta un avvocato per parte e qui vogliamo introdurne cinque per i proprietari e cinque per i lavoratori.

In quanto alla questione della designazione da parte delle rispettive organizzazioni mantengo quanto ho detto prima.

PRESIDENTE. Cioè ella mantiene il suo emendamento?

CAETANI. Sissignore.

PRESIDENTE. In questo emendamento evidentemente è incorso un errore di stampa: esso deve dire: « e dei lavoratori », non « o dei lavoratori ».

CAETANI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecoraro. Ne ha facoltà.

PECORARO. Vorrei fare due sole osservazioni intorno all'emendamento presentato dall'onorevole Giuffrida e a quello dell'onorevole Giavazzi ed altri.

L'uno e l'altro propongono di costituire un Consiglio superiore con tredici membri. Però mi pare che non si sia osservato che questo Consiglio superiore dovrà qualche volta risolvere delle ardue questioni giuridiche. Ma tanto l'onorevole Giuffrida, quanto l'onorevole Giavazzi eliminano dal Consiglio i giuristi.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chi lo ha detto?

PECORARO. Qui si parla di tre funzionari dello Stato e mi sembra che ci si riferisca ai funzionari del Ministero di agricoltura.

PRESIDENTE. Non è detto che debbano essere del Ministero di agricoltura. La dizione è: « funzionari di Stato » i quali possono quindi essere anche avvocati erariali, magistrati, consiglieri di Stato!

PECORARO. Credevo di interpretare in quel modo il pensiero dei proponenti, dicendo che essi alludessero a funzionari del Ministero di agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non è così.

PECORARO. In secondo luogo si parla di quattro estranei all'Amministrazione. Ma quale Amministrazione?

GIUFFRIDA. L'Amministrazione dello Stato.

PECORARO. Ma così voi credete di non dovere ammettere nel Consiglio superiore nè il Serpieri, nè il Bianchi che sono delle vere competenze, e che pure appartengono all'Amministrazione dello Stato?

GIUFFRIDA. Non è esatto: essi sono impiegati dello Stato, ma non appartengono all'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Il testo proposto dalla Commissione non è soltanto il risultato di una transazione fra coloro che hanno discusso, e a lungo, di questo problema della organizzazione del Consiglio superiore della colonizzazione, ma è anche il risultato di un diligente esame, di una vera e propria indagine che si è compiuta su tutte le conseguenze che si sarebbero avute dalle diverse maniere di organizzare il Consiglio superiore.

È proprio per questo che io prego vivissimamente i presentatori degli emendamenti che sono proprio coloro che per lungo tempo collaborarono a questo lavoro che diede come risultato il testo della Commis-

sione, di ritirare i loro emendamenti. Essi ben conoscono tutti gli inconvenienti a cui si andrebbe incontro accettando un altro testo.

È notevole poi, e mi associo per questo alle osservazioni fatte dall'onorevole Giuffrida, che la regione più direttamente interessata alla soluzione del problema del latifondo verrebbe ad essere completamente esclusa.

PIEMONTE. Chi lo ha detto?

DRAGO, *relatore*. Qualora fosse fatta una tale organizzazione. Prima di tutto noi non abbiamo il riconoscimento giuridico delle organizzazioni.

PERSICO. Lo abbiamo.

DRAGO, *relatore*. Non lo abbiamo ancora.

GIAVAZZI. Vi è un progetto di legge.

DRAGO, *relatore*. E si verrebbe praticamente a stabilire un'apparenza di responsabilità ministeriale dando al ministro il lavoro bell'è fatto dalle organizzazioni, ma in sostanza si lascierebbe il ministro arbitro della scelta.

Ma non di questo mi preoccupo. Debbo far notare che siamo in periodo di molteplicità delle organizzazioni a tipo sindacale. Noi abbiamo oggi anche un sindacalismo fascista. Vi è un sindacalismo fascista che probabilmente fra non molto tempo si suddividerà in parecchi sindacalismi contrastati fra di loro.

Vi è in Sicilia un prevalente sindacalismo riformista che non ha purtroppo, dico purtroppo dal punto di vista dell'organizzazione nazionale, perchè non faccio questione di partito, in tutto il resto d'Italia organizzazioni corrispettive, e non ha quindi una organizzazione centrale, onde sarabbe assai difficile dare a questa organizzazione, che pure è cospicua, anzi, ripeto, è prevalente in Sicilia, la possibilità di una designazione.

Come farà il ministro a scegliere tra tante designazioni proprio coloro che dovrebbero essere i tre membri rappresentanti autenticamente degli interessi del proletariato? Non è meglio lasciare alla responsabilità politica del ministro la scelta di coloro che debbono rappresentarli?

Tutto questo fu discusso dalla Commissione, ed in linea non soltanto transazionale, ma come il risultato di una lunga indagine, si decise di lasciare al ministro questa responsabilità.

Le organizzazioni avranno ugualmente sempre il modo di fare la loro designazione, al di fuori delle disposizioni di legge.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Giuffrida, cui mi associo: l'equilibrio che c'è tra i singoli gruppi di rappresentanti.

Nel testo ministeriale vi era un eccesso di rappresentanza burocratica, come nel testo proposto dall'onorevole Canevari vi è l'eccesso contrario.

Ora la burocrazia, che è sempre accarezzata singolarmente, e vilipesa collettivamente, la burocrazia, checchè se ne pensi, è il tessuto connettivo di tutta quanta l'organizzazione per l'applicazione di queste leggi speciali. Non è possibile, senza la continuità che dà soltanto il funzionarismo, ottenere una applicazione logica di questo genere di leggi di ordine speciale.

Quindi noi abbiamo pensato di dare un giusto equilibrio alla organizzazione di questo Consiglio superiore, che sarebbe formato di quindici membri, vale a dire nè dai diciassette proposti primitivamente, nè dai tredici proposti dai singoli presentatori di emendamenti, ma sarebbe di quindici, sei funzionari, sei rappresentanti degli interessati, e tre scelti fra le altissime competenze, — è detto — che si trovano nel paese. Vi sono poi dei membri supplenti, dei consulenti, ed infine vi è una modifica al testo ministeriale, che ha una grande importanza, vale a dire una Giunta scelta dal Governo, ma che non ha una giurisdizione speciale, come nell'originario disegno di legge.

Tutto questo non lo debbo ripetere, perchè non è che il risultato di lunghe e laboriosissime discussioni, onde amerei molto che, almeno i presentatori degli emendamenti, non fossero coloro stessi che hanno messo la firma al testo della Commissione, e l'hanno approvato dopo mesi e mesi di discussione, e mi auguro che dopo quanto ho ora detto, e dopo quanto ha detto l'onorevole Giuffrida, i presentatori di emendamenti non vorranno riprodurre alla Camera tutte le lunghe discussioni fatte in seno della Commissione, prima, e poi in presenza del ministro, e vogliono addivenire al testo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldisio ha facoltà di parlare.

ALDISIO. Io non ho le preoccupazioni avanzate dai colleghi sulle modalità della nomina dei rappresentanti dei proprietari e dei contadini. L'esperienza anzi ci consiglia ad insistere ch'essa venga fatta su designazione delle organizzazioni di classe. La Commissione regionale per le terre in Sicilia, costituita con membri di nomina ministeriale, così come oggi li vuole l'onorevole

Drego, purtroppo fu una delusione amara per i contadini siciliani.

MICHELI. Chiedo di parlare.

ALDISIO. Il funzionamento delle Commissioni provinciali delle terre così come vennero costituite, è stato condannato non solo in Sicilia, ma un po' da per tutto in quelle regioni dove il fenomeno della invasione delle terre costrinse alla costituzione di queste Commissioni provinciali. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

È un'altra cosa, lo so ma qui si parla delle modalità delle designazioni ed allora finisce coll'esser la stessa cosa.

Quando si mette il ministro nella condizione di dover scegliere sotto la sua responsabilità i membri di queste Commissioni ben si comprende come le influenze politiche comincino ad agire e a premere, riuscendo spesso a costituire degli organi che rendono inapplicabile la legge.

In tutto questo arrovellarsi chi ne ha sofferto fin'ora è la rappresentanza dei contadini, che è stata spesso snaturata.

Se il ministro invece deve scegliere tra una serie di nomi presentati dalle organizzazioni sindacali, io credo che le garanzie per i lavoratori finalmente ci saranno. Per i proprietari non mi preoccupo, perchè essi qualunque sia il loro colore e la designazione saranno sempre d'accordo, quando si tratti di difendere i loro interessi.

Ad ogni modo, si obietta che, in Italia, non ci sono organizzazioni nazionali riconosciute. È vero, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un progetto di legge dinanzi alla Camera...

Voci. È all'ordine del giorno!

ALDISIO. ...per il riconoscimento giuridico delle classi e delle organizzazioni. Ora se noi ammettiamo in questa legge che i membri che nel Consiglio superiore della colonizzazione dovranno rappresentare i contadini ed i proprietari saranno designati dalle rispettive organizzazioni nazionali, noi non facciamo altro che precedere di poco, quello che domani dovrà farsi in forza di una legge, che sarà approvata, perchè a quanto pare grandi opposizioni essa non incontrerà in questa Camera.

All'onorevole Giuffrida e all'onorevole Drago, che si preoccupano che la Sicilia finirà col non avere rappresentanti, dirò che questa preoccupazione io l'ho fino ad un certo punto. Perchè, se è vero che il latifondo è una piaga prevalentemente siciliana, debbo pensare che le organizzazioni nazionali,

che saranno chiamate a designare al ministro i nomi di coloro che dovranno far parte del Consiglio, avranno interesse di designare nomi di competenti e quindi nomi di siciliani.

Tuttavia resta un dubbio, ed è questo: che in Sicilia ci sono, sì, delle organizzazioni dei lavoratori della terra, ma queste organizzazioni restano autonome, non sono cioè iscritte in organismi nazionali, sicchè queste potrebbero non avere una diretta rappresentanza nel Consiglio nazionale.

E allora proporrei che i rappresentanti dei contadini e dei proprietari da tre fossero portati a cinque, di cui due riservati alla Sicilia. Così, io credo, tutti i dubbi dell'onorevole Giuffrida e dell'onorevole Drago potrebbero essere acquetati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI. Io volevo aggiungere una brevissima osservazione a quelle che hanno fatto i colleghi per dire che in tutta questa questione di nomine, credo sia necessario lasciare al ministro la maggiore libertà possibile, perchè oramai il numero delle organizzazioni si moltiplica, quello degli enti che possono aver diritto a presentare la loro parola in un organismo nazionale di questo genere, egualmente: e allora, fra tutti questi, noi dobbiamo lasciare che il ministro che ha la responsabilità abbia anche la libertà sufficiente: libertà sufficiente che è necessaria non solo in questo caso, ma in tutti quanti gli altri eguali. Ed è per non averla avuta sufficiente in altri tempi, che appunto i contadini siciliani si sono lagnati di non avere avuto dalla Commissione regionale di Sicilia quello che era impossibile avere delle leggi di allora (*Interruzione del deputato Giuffrida*); dai decreti Visocchi e Falcioni, i quali non consentivano che la Commissione, comunque fosse costituita...

GIUFFRIDA. La scelta degli uomini, onorevole Micheli!

MICHELI. Onorevole Giuffrida, la scelta degli uomini è stata fatta secondo i criteri migliori, ma gli uomini non potevano far dire alla legge diversamente da quello che essa suonava nello spirito e nella lettera, e non era possibile che, quando un campo fosse stato magnificamente coltivato, diventasse, per comodità dell'illustre Presidente, anche se fosse stato scelto diversamente, un campo non coltivato affatto.

Ora mi auguro una cosa sola, ed è che le amare delusioni i contadini siciliani non le abbiano a provare dopo che questa legge avre-

mo approvata, perchè i decreti antecedenti, quelli erano fatti in modo diverso, e non contemplavano quello che era il nostro desiderio: erano provvedimenti di transazione, particolari, che abbiamo cercato di mettere in essere per sistemare una situazione creata improvvisamente. Oggi invece abbiamo tutto quanto un provvedimento legislativo, col quale noi riteniamo di poter provvedere a questo, e nessuna ragione vi è di poter pretendere che i decreti di allora stabiliscano quello che invece oggi si viene a stabilire con una legge che innova e modifica quello che allora non si poteva nè innovare, nè modificare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Allo scopo di trovare, se è possibile, una conciliazione fra gli opposti punti di vista, e senza contraddire menomamente a quello che diceva l'onorevole Micheli, cioè più che della inopportunità, della inevitabile necessità di lasciare in questa materia al ministro libertà di scelta, voglio esporre alcune modificazioni all'emendamento Canevari che lo potrebbero rendere accettabile.

Avrei sempre preferito l'emendamento della Commissione, ma poichè questo trova troppo gravi difficoltà nella Camera.

DRAGO, *relatore*. È stato accettato da un ministro del partito popolare.

MICHELI. Ho parlato in genere.

GIUFFRIDA. Perciò vorrei trovare qualche temperamento all'emendamento Canevari, che potesse conciliare i punti di vista esposti nella discussione.

Lascerei il Consiglio composto di diciassette membri, ma eleverei il numero dei funzionari dello Stato e a cinque e lascerei invariato il numero dei quattro estranei all'Amministrazione o esperti. Ridurrei a quattro i rappresentanti rispettivamente dei proprietari e dei conduttori dei lavoratori della terra scelti su designazione e sopprimerei la parola « nazionali » per rendere possibile alle rappresentanze regionali che abbiano importanza di fare le loro designazioni, in modo che siano rappresentate le principali organizzazioni interessate nell'applicazione di questa legge.

Perciò l'emendamento Canevari, secondo le mie modificazioni verrebbe ad essere concepito così:

« Il Consiglio è composto di diciassette membri effettivi, e cioè di cinque funzionari dello Stato, di quattro estranei all'Amministrazione scelti fra le alte competenze nei

problemi del bonificamento e della colonizzazione interna; di quattro rappresentanti rispettivamente dei proprietari o conduttori e di quattro rappresentanti dei lavoratori della terra scelti tra i designati delle rispettive organizzazioni e in modo che siano rappresentate le principali regioni interessate all'applicazione di questa legge ».

L'ultimo comma potrebbe restare come lo ha redatto la Commissione: Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di sette membri, scelti tre tra i funzionari, quattro tra i competenti nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna...

PERSICO. E ha la durata di un anno?

GIUFFRIDA. Questo si può lasciare al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari...

CANEVARI. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Ma mantiene il 2° comma?

CANEVARI. Sottopongo la mia accettazione alla condizione che l'onorevole Giuffrida accetti il mio 2° comma.

GIUFFRIDA. Ci metteremo d'accordo.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi dispiace che sia venuto un accordo molto inopinato. Insisto sulla necessità che l'Ente nazionale della colonizzazione rappresenti in modo vitale gli interessi delle parti in causa. Capisco perfettamente le difficoltà che furono sollevate non ricordo più da quale oratore, mi pare dall'onorevole Pecoraro, cioè che con la dizione proposta dalla commissione così poco chiara di « quattro estranei all'Amministrazione » si chiudano le porte a personalità come il professor Antonio Bianchi, il professor Serpieri, o che so io. Vediamo di trovare un altro termine. Invece di dire « tre funzionari dello Stato e quattro estranei » non si potrebbe dire « sette fra funzionari ed alte competenze nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna »?

CAETANI. Diventeranno tutti funzionari.

PIEMONTE. La responsabilità sarà del ministro!

CAETANI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Giuffrida.

DRAGO, *relatore*. Se la proposta dell'onorevole Giuffrida è accettata da tutti i presentatori di emendamenti, avrà carattere transazionale a cui non potrà non accedere

la Commissione. Altrimenti mantengo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida lei mantiene il suo emendamento?

GIUFFRIDA. Lo mantengo, e conformemente a quanto ha detto l'onorevole Piemonte propongo la frase: « alte competenze nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna ».

PRESIDENTE. In sostanza vuole lasciare le parole: « alte competenze » ma togliere le parole « estranei all'Amministrazione ».

GIUFFRIDA. Sì, mettiamo « quattro competenti nel problema del bonificamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida propone di sopprimere le parole « estranei all'Amministrazione ». Onorevole Canevari, accetta?

CANEVARI. Non posso accettare perchè voglio evitare il pericolo che la burocrazia, limitata nel numero dei propri rappresentanti, abbia a rivalersi mettendo altri direttori generali al posto dei quattro riservati alle alte competenze. Anzi ho voluto tassativamente si dicesse che i rappresentanti della burocrazia fossero sette e quattro quelli estranei all'Amministrazione statale.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, ella insiste?

GIUFFRIDA. È stata fatta una obiezione ragionevole. I professori, i direttori delle cattedre ambulanti sussidiati dal Governo sono estranei o no all'Amministrazione dello Stato? Se intendete l'Amministrazione attiva nel senso dei funzionari delle determinate categorie coperte dalla legge sullo stato giuridico, i professori estranei; ma se intendete Amministrazione in senso larghissimo potrebbero non essere considerati come estranei.

CANEVARI. Dopo queste spiegazioni, sono consenziente.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sono lieto che si sia potuto raggiungere un accordo nel determinare la formazione del Consiglio superiore perchè il riportarsi a tante opinioni diverse costituiva l'ostacolo a tale formazione.

Ora accetto l'emendamento proposto di portare a cinque il numero dei funzionari, anche perchè, in realtà, i colleghi che hanno un po' di pratica di amministrazione devono rendersi conto che senza l'opera e la presenza dei funzionari, non si ha nè conti-

nuità nè assiduità in un lavoro come questo che è essenzialmente tecnico.

D'altra parte rilevo che l'elemento burocratico rappresentato dai cinque membri, viene temperato, agli effetti anche di raggiungere una determinata maggioranza, dalla presenza degli altri quattro membri rispetto ai quali io accetto completamente le dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole Giuffrida, in quanto prescrivendosi che siano estranei alla Amministrazione, intendo tuttavia che in tale categoria non debbano rientrare cattedratici o insegnanti di istituti superiori o medi, ovvero altre personalità che abbiano la competenza richiesta dall'articolo. Ed è desiderabile la loro nomina in quanto assicura al Consiglio superiore l'ausilio di specifiche competenze.

Quanto poi alle organizzazioni, accetto pure volentieri la determinazione di quattro e quattro rappresentanti, perchè dicendo: «su designazione di organizzazioni», e non organizzazioni nazionali, noi rispettiamo quella libertà che giustamente, in base alle esperienze fatte, l'onorevole Micheli riconosceva utile di lasciare al ministro, perchè, mentre esso ha a suo favore una certa elasticità nella scelta, d'altra parte, questa rimane disciplinata per il controllo che si esercita sull'opera sua.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, fa anche sua la dichiarazione dell'onorevole relatore, cioè di rimandare al regolamento tutte le disposizioni relative alla durata in carica, alla rinnovazione, alla facoltà di essere rieletti ?...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Precisamente.

PERSICO. Onorevole Presidente, vorrei proporre che invece di dire quattro competenze, si dica quattro singolarmente competenti.

PRESIDENTE. Si dirà semplicemente «competenti».

Dunque il comma resta così definitivamente formulato: «Il Consiglio è composto di 17 membri effettivi e cioè di 5 funzionari dello Stato; di 4 estranei all'Amministrazione...»

DRAGO, *relatore*. «Estranei all'Amministrazione», va tolto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha dichiarato che tiene a che resti la frase «estranei all'Amministrazione» nel senso che fra questi siano compresi i professori, direttori di cattedre ambulanti che si ritengono competenti e si considerano estranei all'Amministrazione.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Con questa dichiarazione, può accontentarsi.

PRESIDENTE. Dunque: «...di quattro estranei all'Amministrazione, scelti tra i competenti nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna; di 4 rappresentanti rispettivamente dei proprietari o conduttori e dei lavoratori della terra, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali, e in modo che siano rappresentate le principali regioni interessate all'applicazione della presente legge».

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Propongo che alle parole «scelti su designazione» siano sostituite le altre più precise «scelti fra i designati».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare su questo argomento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Se l'onorevole Canevari dopo le dichiarazioni che potranno dargli l'onorevole ministro, e l'onorevole relatore credesse di rinviare questa disposizione al regolamento, sarebbe molto bene. Comunque lo prego di considerare che la Giunta esecutiva dovrà stare a Roma, e se deve convocarsi da un giorno all'altro, non può essere costituita, per esigenze pratiche, in modo che fra cinque componenti uno solo sia funzionario. Inoltre se ciò facessimo non vi sarebbe più equilibrio fra i membri della Giunta esecutiva, data la composizione del Consiglio da cui ricava i poteri e le funzioni che le saranno deferite. Di modo che dovremmo cominciare a discutere se i membri della Giunta devono essere 5, ovvero 7, ovvero 9, se i funzionari devono essere uno, ovvero tre, ecc., ecc. Io credo che se l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione dichiarassero all'onorevole Canevari che col regolamento la Giunta sarà costituita in modo che vi siano i rappresentanti, così dei proprietari conduttori come dei lavoratori, l'onorevole Canevari si potrebbe dichiarare pago, e potrebbe ritirare la sua aggiunta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. La Giunta esecutiva, nel disegno di legge ministeriale, aveva dei poteri speciali, aveva una vera e propria giurisdizione; ora non l'ha più, di guisa che non vedo quale preoccupazione ci possa es-

sere di fare questa perfetta analogia tra la costituzione del Consiglio...

PRESIDENTE. No, non si tratta di assicurare il diritto di tutte le categorie ed avere una rappresentanza. Ad ogni modo, si associa alla proposta dell'onorevole Giuffrida?

DRAGO, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole esprimere il suo avviso?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Nell'accettare la proposta di una formula così semplice, prendo impegno che nel regolamento saranno determinate in ordine all'esecuzione di questa norma disposizioni che meglio risponderanno allo scopo.

Faccio poi osservare che il primo principio cui bisogna ispirarsi è che la Giunta sia in grado di eseguire un lavoro continuativo ed intenso. Questa è una necessità sulla quale non si può discutere.

Quanto alla rappresentanza dei singoli gruppi interessati, assicuro l'onorevole Canevari che nel regolamento stabiliremo le modalità e la cautela di applicazione.

CANEVARI. Ritiro il secondo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito il primo comma dell'emendamento Canevari, con gli emendamenti dell'onorevole Giuffrida, che risulta così definitivamente formulato:

« Il Consiglio è composto di 17 membri effettivi e cioè di 5 funzionari dello Stato; di 4 estranei all'Amministrazione scelti tra i competenti nei problemi del bonificamento e della colonizzazione interna; di 4 rappresentanti rispettivamente dei proprietari o conduttori e dei lavoratori della terra, scelti tra i designati delle rispettive organizzazioni, ed in modo che siano rappresentate le principali regioni interessate nell'applicazione di questa legge ».

PERSICO. Io propongo che si aggiunga un capoverso così redatto: « Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva secondo le norme da fissarsi nel regolamento ».

DRAGO, relatore. L'accetto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Francamente credevo e credo possibile la soppressione di questo comma, perchè nella nostra prassi molte Giunte dei Consigli e dei Comitati sono costituite per regolamento senza che vi sia una delegazione di carattere legislativo.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Accetto l'emendamento dell'onorevole Persico.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Persico così concepito: « Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva secondo le norme da fissarsi nel regolamento ».

(È approvato).

Segue l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Persico, Arcangeli, Pancamo, Netti Aldo, così concepito:

« Fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori deve esservi un rappresentante diretto della industria zootecnica, armentizia e casearia.

« Le nomine sono fatte dal prefetto della provincia ed hanno la durata di un anno ».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. Questo emendamento è la esplicazione del capoverso dell'articolo 2 approvato dalla Camera, perciò sarebbe strano che non si approvasse. Tra i quattro rappresentanti dei proprietari e conduttori vi deve essere, dove esiste industria zootecnica armentizia e casearia, un rappresentante di essa.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Persico si è riferito all'emendamento che fu approvato dalla Camera, si tenga presente la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2, così concepito: « nell'esercizio di tale facoltà deve tenersi conto delle esigenze di carattere zootecnico, armentizio, caseario, ecc. » Ella ora impone col suo emendamento la nomina di un rappresentante di quelle industrie. Il relatore l'accetta?

DRAGO, relatore. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Il Governo l'accetta?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Non è possibile accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro può dare affidamenti?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Non posso accettare una limitazione così rigorosa. Tuttavia è naturale che se ne possa tenere conto come raccomandazione.

PERSICO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'ultima parte dell'articolo 26 si è stabilito che venga demandata al regolamento.

Passiamo all'articolo 27:

« Il Consiglio superiore è organo di consulenza in tutti i problemi attinenti al bonificamento agrario ed alla colonizzazione.

Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificamento agrario e di colonizzazione nelle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica ed armentizia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse amministrazioni dello Stato ai fini del bonificamento e della colonizzazione.

c) di esprimere parere sui ricorsi al Governo del Re previsti dalla presente legge.

Alla Giunta spetta:

a) di esprimere parere sui provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della presente legge, nonchè sulle proposte di estendimento di ufficio, o su richiesta dei proprietari, ad altri territori del Regno, ovvero a fondi determinati, dell'obbligo del bonificamento agrario;

b) di pronunciarsi sui ricorsi al ministro per l'agricoltura contro i provvedimenti dei prefetti in materia di occupazione temporanea delle terre e di dichiarazione di concessione obbligatoria in enfiteusi o in altra determinata forma di godimento temporaneo;

c) di esprimere avviso sulle dichiarazioni di inadempienza agli obblighi del bonificamento agrario;

d) di dar parere o deliberare in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo richieda il ministro per l'agricoltura».

È l'unico articolo per cui non ci siano emendamenti.

GIUFFRIDA. Una volta che viene rinviato tutto al regolamento, si può sopprimere quanto si riferisce colla competenza della Giunta.

DRAGO, *relatore*. Nessuna difficoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Però se per tre commi mi pare che non ci possa essere dubbio, faccio osservare invece che per il comma c) la Giunta diventa un organo giurisdizionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Siccome è stato approvato che la Giunta sia Giunta esecutiva, mi pare che il comma b) dovrebbe essere trasferito nella parte che riguarda il Consiglio, perchè non potrebbe essere più compito alla Giunta, che ha soltanto facoltà esecutiva, di dare parere, che può essere decisivo, sopra i ricorsi contro i deliberati del prefetto.

PRESIDENTE. Non entro nel merito delle sue osservazioni, ma le faccio osservare che in fatto la Giunta era esecutiva anche secondo il testo della Commissione.

GIUFFRIDA. Fra le competenze del Consiglio però c'è anche, secondo il disposto della lettera c), di esprimere parere sui ricorsi al Governo del Re.

Ma poichè negli articoli antecedenti i ricorsi al Governo del Re, sono stati soppressi, mi pare che dovrebbe essere soppresso tutto l'inciso.

In secondo luogo per ciò che riguarda il contenuto della lettera b), per quanto io non sia preparato a valutare l'importanza di questa osservazione, mi pare che i ricorsi al Ministero d'agricoltura, possano essere parecchi e per molti casi.

Ora se noi stabiliamo la competenza in sede giurisdizionale della Giunta soltanto per una categoria di questi ricorsi, che cosa succederà per tutti gli altri?

Vorrei proporre dunque di rinviare la questione allo studio della Commissione.

PRESIDENTE. Non crede di mutare il comma c) nei sensi proposti dal comma b) per la Giunta esecutiva?

GIUFFRIDA. Dovrebbe essere tutto coordinato.

DRAGO, *relatore*. Si tratta di materia di coordinazione, ma non vi sono dissidi. Poichè la Camera ha deciso di riprendere la discussione sopra un articolo che deve essere formulato diversamente, e senza gravi contrasti, proponiamo si faccia lo stesso.

PRESIDENTE. Per una parte vi potrebbe essere l'accordo.

Della seconda parte non ci occupiamo, della parte cioè relativa alla Giunta. E fermiamoci alla prima parte che riguarda la competenza del Consiglio superiore.

Allora l'articolo 27 resterebbe così formulato:

« Il Consiglio superiore è organo di consulenza in tutti i problemi attinenti al bonificamento agrario ed alla colonizzazione.

« Ad esso spetta:

a) di studiare e determinare i criteri di massima e le direttive a cui debbono informarsi i piani di bonificamento agrario e di colonizzazione nelle diverse regioni d'Italia, con speciale riguardo alle esigenze dell'industria zootecnica, armentizia e casearia;

b) provvedere al coordinamento dell'azione delle diverse amministrazioni dello

Stato ai fini del bonificamento e della colonizzazione ».

Tutta la parte relativa alla Giunta sarà rimandata alla Commissione per lo studio.

Metto a partito questa parte dell'articolo 27.

(È approvata).

Sulla seconda parte riferirà domani la Commissione.

Segue l'articolo 28:

« Nelle provincie in cui si richieda l'applicazione della presente legge, è costituita una Commissione provinciale per la concessione delle terre. Essa è nominata dal ministro per l'agricoltura ed è costituita da:

l'intendente di finanza o un suo delegato, presidente;

un ingegnere del Genio civile o del Catasto;

un tecnico appartenente a una Cattedra ambulante o ad altra istituzione agraria della provincia;

tre esperti nelle discipline agrarie scelti in rappresentanza dei proprietari o conduttori di fondi rustici nella provincia;

tre esperti scelti in rappresentanza dei coltivatori della terra.

« Col regolamento potrà essere autorizzata la costituzione di separate sezioni e saranno emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di segreteria ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Uno è dell'onorevole Giuffrida così concepito:

« Sostituire:

« Nelle provincie in cui si richiede l'applicazione della presente legge e costituita la Commissione provinciale delle terre.

« La Commissione è composta di nove membri dei quali due funzionari dello Stato, un tecnico agrario, tre rappresentanti dei proprietari e conduttori e tre rappresentanti dei lavoratori della terra ».

L'altro è degli onorevoli Valentini Ettore, Caetani, Giavazzi, Acerbo e Canevari così concepito:

« Sostituire:

« Nelle provincie in cui si richiede l'applicazione della presente legge è costituita la Commissione provinciale delle terre.

« La Commissione è composta di nove membri dei quali due funzionari dello Stato, un tecnico agrario, tre rappresentanti dei

proprietari e conduttori e tre rappresentanti dei lavoratori della terra designati dalle rispettive organizzazioni, ove occorra per i diversi circondari ».

Come la Camera vede, l'unica differenza fra i due emendamenti sta nell'ultima parte.

GIUFFRIDA. Siamo già d'accordo per formare un emendamento unico così concepito:

« Sostituire:

« Nelle provincie in cui si richiede l'applicazione della presente legge è costituita la Commissione provinciale delle terre.

« La Commissione è composta di nove membri dei quali due funzionari dello Stato, un tecnico agrario, tre rappresentanti dei proprietari e conduttori e tre rappresentanti dei lavoratori della terra scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni ».

MODIGLIANI. E allora si sopprime la frase: « ove occorra per i diversi circondari ».

GIUFFRIDA. Sta bene.

DRAGO, *relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. L'emendamento rimane dunque definitivamente stabilito nei termini che ha detto l'onorevole Giuffrida.

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'onorevole Persico aveva presentato, unitamente agli onorevoli Arcangeli, Pancamo e Netti, un emendamento aggiuntivo così concepito:

« Aggiungere agli emendamenti Valentini o Giuffrida:

« Fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori deve esservi un rappresentante diretto della industria zootecnica, armentizia casearia.

« Le nomine sono fatte dal prefetto della provincia ed hanno la durata di un anno ».

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 29:

« La Commissione provinciale è organo di consulenza in materia di bonificamento agrario e di colonizzazione interna.

« Ad essa spetta:

di esprimere parere sulle domande di espropriazione, di occupazione temporanea e di dichiarazione di concessione obbligatoria in enfiteusi o in temporaneo godimento, e sui relativi piani o progetti, non-

chè di esprimere parere sulla eventuale obbligatorietà del bonificamento agrario.

« Spetta alla Commissione provinciale di fornire la consulenza legale e tecnica che possa essere eventualmente richiesta per la compilazione delle domande, piani di bonificamento e di colonizzazione, e progetti dai richiedenti la concessione.

« In tal caso essa può richiedere l'opera degli organi tecnici dell'Istituto della colonizzazione interna, od eventualmente di altri tecnici; il regolamento stabilirà le modalità e indennità concernenti tale opera di assistenza ».

Occorrerà qui fare alcune correzioni per necessità di coordinazione.

GIUFFRIDA. Desideravo appunto accennare a questo.

MODIGLIANI. Quell' « in tal caso » si potrebbe sopprimere?

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani propone che le parole: « in tal caso » dell'ultimo comma siano soppresse.

Onorevole relatore, qual'è il suo avviso?

DRAGO, *relatore*. Perchè vuol sopprimerlo?

MODIGLIANI. Per generalizzare i casi.

DRAGO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro quale è il suo parere?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 29, che con le correzioni necessarie per coordinarlo alle deliberazioni già prese, resterebbe così formulato:

« La Commissione provinciale è organo di consulenza in materia di bonificamento agrario e di colonizzazione interna.

« Ad essa spetta:

di esprimere parere sulle domande di espropriazione, di dichiarazione di concessione in enfiteusi, in utenza a miglioria o altra determinata forma di temporaneo godimento, e sui relativi piani o progetti, nonché di esprimere parere sulla eventuale obbligatorietà del bonificamento agrario.

« Spetta alla Commissione provinciale di fornire la consulenza legale e tecnica che possa essere eventualmente richiesta per la compilazione delle domande, piani di bonificamento e di colonizzazione, e progetti dai richiedenti la concessione.

« Essa può richiedere l'opera degli organi tecnici dell'Istituto della colonizzazione interna, od eventualmente di altri tecnici;

il regolamento stabilirà le modalità e indennità concernenti tale opera di assistenza ».

(È approvato).

Segue l'articolo 30.

« L'espropriazione o l'occupazione temporanea ha decorrenza, a tutti gli effetti, e in conformità dell'articolo 8, con l'inizio dell'anno agrario, ma l'immissione in possesso dei terreni può avere luogo anticipatamente subito dopo ultimati i diversi raccolti, e, posticipatamente, a tutto il dicembre successivo, osservati gli usi locali.

« In ogni caso tale immissione non può avvenire prima di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento che pronuncia l'espropriazione o l'occupazione ».

L'onorevole Giavazzi chiede che sia soppresso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Io vorrei osservare che io ed altri colleghi proponiamo la soppressione di tutti anche gli articoli seguenti che sono elencati sotto la lettera B), intitolata « Procedimenti ». Il fatto che questi articoli si riferiscono anche pel titolo ai procedimenti, sta a dimostrare che possono essere rimandati tutti al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso?

DRAGO, *relatore*. Non mi oppongo.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Negli articoli precedenti credo che non sia stato ancora abbastanza chiaramente precisato il fatto che, in caso di espropriazione o di sottrazione comunque della proprietà, i conduttori devono avere un congruo tempo per poter disporre dello stock di materiale e di bestiame, delle scorte vive e morte che hanno. A ciò si è accennato brevemente in uno degli articoli precedenti, ma non si è dato nessun limite di tempo, mentre nel testo della Commissione era chiaramente indicato che, se il provvedimento coattivo avveniva nel secondo semestre dell'anno agrario, il conduttore aveva il diritto di continuare a godere il fondo fino alla fine del successivo anno agrario, perchè in sei mesi un conduttore, con 100 o 200 capi di bestiame, non ne può disporre senza gravissimo danno, non soltanto a se stesso, ma, a tutta l'industria zootecnica. Per la questione delle scorte vive e morte se un conduttore è costretto a venderle in brevissimo spazio di tempo, è praticamente forzato ad un ri-

catto, perchè nessuno gli darà il prezzo che chiede.

Io vorrei che si specificasse ciò in questo articolo 30. All'ultimo comma bisognerebbe aggiungere quel paragrafo che abbiamo approvato precedentemente nell'articolo 8-bis, che costituisce una misura di sicurezza la quale assolutamente bisogna concedere ai conduttori.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi permetto di fare osservare che l'onorevole Caetani ha certamente ragione per il caso nel quale le scorte vive e morte non siano assunte da chi entra nel fondo, ma se nella domanda di concessione si faccia la richiesta per ottenere le scorte vive e morte, e se nel piano di concessione questo trapasso è concesso non vedo perchè si debbano fissare ora dei termini.

In caso la fissazione di questi termini è squisitamente materia di regolamento, perchè, se ci dovrà essere l'assegnazione di un termine per sottrarre il proprietario da qualunque forma di ricatto, quando le scorte vive e morte non sono rilevate da chi entra nel fondo, invece quando le scorte vive e morte facciano parte della stipulazione per la nuova sistemazione, non c'è nessuna ragione di fissare un termine.

Quindi si deve tener conto della osservazione dell'onorevole Caetani, ma per ricordarsene nel regolamento e nei soli congrui casi.

PRESIDENTE. Onorevole Caetani, insiste ?

CAETANI. Onorevole Modigliani ha perfettamente ragione, ma in un senso soltanto ed appunto che il disegno di legge non considera la vendita coattiva delle scorte vive e morte.

MODIGLIANI. Nemmeno la esclude.

CAETANI. Non escludere non vuol dire approvare. Qui si tratta di latifondi che vengono espropriati per una trasformazione agraria, e per sostituirvi un altro tipo di coltura; è inevitabile quindi che una parte delle scorte vive e morte dovranno essere vendute dal proprietario o dal conduttore e non possiamo ammettere che si debba far iugolare dai concessionari !

MODIGLIANI. Provvederà il regolamento.

CAETANI. Vede, onorevole Modigliani se i concessionari richiedessero integralmente scorte vive e morte che esistano sul fondo vorrebbe dire che intendano suben-

trare senza idea alcuna di cambiare il modo di conduzione.

Quindi proporrei, senza entrare in dettagli, che a questo articolo venisse aggiunta una frase che potremmo formulare con precisione, in cui si dica che si terrà debito conto del tempo, occorrente al conduttore per poter disporre delle scorte vive e morte, raccogliere i frutti pendenti ed andarsene senza eccessiva perdita.

PRESIDENTE. L'onorevole Pucci ha facoltà di parlare.

PUCCI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Caetani, anche e soprattutto da un punto di vista che riguarda singolarmente la Sicilia. Nel latifondo siciliano non è che le scorte vive appartengano ad un fondo, ma rappresentano scorte per un'infinità di proprietari, perchè i pascoli bradi rappresentano proprietà che possono essere espropriate, ma che possono anche non essere espropriate; quindi, in questo senso, non è possibile obbligare quelli che hanno questi armenti a disfarsene.

Ed ecco perchè è necessario che si dia un congruo termine, perchè questo proprietario possa liberarsi di tutti questi armenti, ed anche perchè il pascolo preparato per essi possa essere sfruttato.

Altrimenti verremo nella conclusione che quello che entra non può sfruttare il pascolo, quello che esce non lo può sfruttare, e si perderebbe in tal modo tutto il prodotto di questa industria armentizia che invece è necessario salvaguardare per quanto è possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare l'onorevole Caetani di considerare bene che si era tutti d'accordo di sopprimere tutto il titolo, rinviandone la materia al regolamento. Ora se invece mantenessimo il primo articolo, aggiungendovi per di più un emendamento, significherebbe che di conseguenza dovremmo regolare in questa sede tutta la materia; ciò che certamente non è nemmeno nel desiderio dell'onorevole Caetani.

Penso che l'onorevole Caetani si potrebbe riservare di presentare la sua proposta in sede più opportuna, anche nelle disposizioni transitorie o nell'articolo che deferirà al regolamento la disciplina di determinare materie e non insistere ora nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Caetani ha facoltà di parlare.

CAETANI. Allora, in sede delle disposizioni transitorie mi riservo di presentare

un emendamento che riassume i concetti fondamentali di quanto è stato ora da me espresso.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta di soppressione dell'articolo 30.

(È approvata).

Seguono gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35, dei quali gli onorevoli Giavazzi, e Canevari, Mazzoni, Bosi e Piemonte, propongono la soppressione:

Art. 31.

« I piani di bonificazione e colonizzazione ed i progetti di quotizzazione nonchè le domande di espropriazione, di occupazione temporanea o di concessione obbligatoria, debbono essere presentate agli intendenti di finanza della provincia.

« Le istanze suddette e tutti i documenti, atti e disegni relativi sono esenti da tasse di bollo e di registro ».

Pongo a partito la soppressione di questo articolo 31.

(È approvata).

Art. 32.

« I piani di colonizzazione e bonificazione ed i progetti di quotizzazione debbono contenere:

a) la descrizione ed identificazione dei terreni da occupare;

b) l'indicazione delle opere e dei lavori necessari per la sistemazione e per la trasformazione agraria dei terreni e la fissazione dei termini parziale e finale per l'esecuzione del piano, a pena di decadenza;

c) l'estensione delle singole quote nelle quali dovrà eventualmente frazionarsi il fondo e le modalità per l'assegnazione delle quote stesse;

d) la determinazione del prezzo, del canone e dell'indennità da corrispondersi al proprietario;

e) il piano finanziario ».

Pongo a partito la soppressione di questo articolo 32.

(È approvata).

Art. 33.

« La richiesta di espropriazione, di occupazione temporanea e di concessione obbligatoria dei fondi, è, a cura dell'intendente di finanza, notificata ai proprietari. Copia della richiesta medesima è affissa all'albo pretorio del comune o dei comuni nei quali

i terreni sono situati. Entro quindici giorni dalla notificazione e dalla pubblicazione suddetta, i proprietari, o chiunque vi abbia interesse, possono prendere visione, presso gli uffici dell'intendente di finanza, dei piani e progetti che li riguardano, e debbono far pervenire all'intendente stesso, le loro eventuali osservazioni.

« L'intendente di finanza, compiuta l'istruttoria, sottopone le domande e gli atti all'esame e parere della Commissione provinciale per la concessione delle terre ».

Pongo a partito la soppressione di questo articolo 33.

(È approvata).

Art. 34.

« Nel caso in cui le domande siano riconosciute meritevoli di accoglimento, l'intendente di finanza deve procedere ad un tentativo di bonario accordo fra le parti.

« Se l'accordo è raggiunto, il verbale relativo è reso esecutivo, ad ogni effetto di legge, dall'autorità amministrativa competente a provvedere sulle domande.

« Il proprietario è sempre in facoltà di fare escludere dalla espropriazione del latifondo le ville, abitazioni padronali, frutteti, orti, vivai e simili, tutti con le loro dipendenze e accessori, e inoltre una limitrofa estensione di terreno, in modo da lasciargli complessivamente da un sesto ad un terzo della estensione totale richiesta in concessione, e mai meno di cinquanta ettari entro i cinque chilometri di cui all'articolo 3 e 100 ettari al di là.

« Egli però è tenuto ad eseguire le opere di bonificazione e di trasformazione in conformità al piano stabilito ».

Pongo a partito la soppressione di questo articolo 34.

(È approvata).

Art. 35.

« Nell'esame delle domande di espropriazione, di occupazione temporanea o di concessione obbligatoria, dovrà tenersi conto delle esigenze dell'industria zootecnica avuto riguardo alle eventuali precedenti concessioni, alla natura ed ubicazione dei terreni, alla disponibilità dei pascoli, alla specie ed al numero dei capi di bestiame per i quali i pascoli stessi sono ordinariamente utilizzati, nonchè delle esigenze della tutela e conservazione del patrimonio boschivo.

« I boschi, ancorchè non vincolati, restano esclusi dall'obbligo della quotizzazione ».

Pongo a partito la soppressione di quest'articolo 35.

(È approvata)*

Seguono gli articoli 36, 37 e 38 dei quali do lettura contemporaneamente:

CAPO VI.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA COLONIZZAZIONE INTERNA.

Art. 36.

« È costituito un ente col titolo: « Istituto nazionale per la colonizzazione interna ».

Art. 37.

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma. Ha sede in Roma. Una sezione di esso ha sede in Palermo. L'istituzione di altre sezioni potrà essere autorizzata con decreto del ministro per l'agricoltura, su parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« L'Istituto ha lo scopo:

a) di procedere alle operazioni di bonificamento e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge, o di promuoverle;

b) di fare anticipazioni per il pagamento dei terreni espropriati o concessi ai termini della presente legge;

c) di fare anticipazioni per il pagamento dei canoni relativi alle concessioni di terreni di cui agli articoli 17 e 20;

d) di fare mutui per l'esecuzione di opere di 1ª e 2ª classe;

e) di fare anticipazioni per spese di assicurazione, per acquisto di materie prime, di bestiame e di strumenti, sempre nei limiti su indicati;

f) di procedere, per conto dei proprietari dei fondi, alla riscossione dei canoni dovuti a qualsiasi titolo;

g) di fare acquisto dei canoni stessi dai proprietari dei fondi;

h) di fare le altre operazioni di credito fondiario ed agrario, indicate nel decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, numero 1190 ».

Art. 38.

« La riscossione dei canoni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 37 sarà fatta dall'Istituto con le forme ed i privilegi

stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

« Le operazioni dell'Istituto saranno garantite con i privilegi stabiliti nelle leggi 23 gennaio 1887, n. 4676, serie 3ª, 31 maggio 1903, n. 254, e nel decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1190 ».

A questi tre articoli è stato presentato dagli onorevoli Canevari e Giavazzi il seguente emendamento sostitutivo:

CAPO VII.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA COLONIZZAZIONE INTERNA.

« È costituito un ente col titolo « Istituto nazionale per la colonizzazione interna ».

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

« Ha sede in Roma. Una sezione di esso ha sede in Palermo. L'istituzione di altre sezioni potrà essere autorizzata con decreto del ministro di agricoltura sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« L'Istituto ha lo scopo:

a) di procedere alle operazioni di bonificamento e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge;

b) di eseguire le operazioni di credito fondiario ed agrario indicate nel testo unico approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

c) di fare mutui in cartelle fondiarie per il pagamento del prezzo di esproprio ai sensi dell'articolo

d) di fare acquisto dei canoni enfiteutici dai proprietari dei fondi e di procedere per conto dei medesimi proprietari alla riscossione dei canoni.

« La riscossione dei detti canoni sarà fatta dall'Istituto con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ».

Altri emendamenti sono stati presentati a questi articoli, ma se ne potrà parlare a parte.

Adesso sarà opportuno parlare dell'emendamento Canevari-Giavazzi.

Onorevole Canevari, mantiene il suo emendamento ?

CANEVARI. Lo mantengo e desidero osservare questo. Siccome alcuni colleghi mi hanno osservato che al comma d) dell'articolo 37, così come è stato proposto dalla Commissione, era consentito all'Istituto « di fare mutui per costruzioni e trasformazioni agricole dei terreni anzidetti »...

PRESIDENTE. Questa era la proposta del Governo. La Commissione l'aveva modificata.

CANEVARI. Sì, ma io osservo che nel mio emendamento alla lettera *b*) è detto: « di eseguire le operazioni di credito fondiario ed agrario indicate nel testo unico approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048 ». Ora questo testo unico considera appunto tutte le operazioni, e in esse anche i mutui per l'acquisto di terreni, per l'acquisto di bestiame, degli attrezzi, per le spese per trasformazione agraria, ecc.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Volevo chiedere che alla lettera *b*) dove è detto: « operazioni di credito fondiario ed agrario » le parole « ed agrario » fossero soppresses, perchè per le operazioni di credito agrario provvedono istituti speciali, con fondi speciali, con leggi speciali. E io credo che non convenga in questa materia sovrapporre delle nuove organizzazioni e dei nuovi istituti.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Io ho una preoccupazione, che forse può essere eliminata dalla dichiarazione del ministro, ma che forse potrebbe anche richiedere una indicazione più precisa nella legge.

Dice l'emendamento Canevari-Giavazzi alla lettera *b*) che l'Istituto ha lo scopo di « eseguire le operazioni di credito fondiario ed agrario, indicate nel testo unico approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048 ». Ora il Regio decreto 26 giugno è anteriore alla presente legge.

Io non vorrei che si potesse dubitare che le operazioni di credito, necessarie per l'applicazione della presente legge, non fossero tutte consentite all'Istituto: quindi io non vedo perchè non si potrebbe aggiungere un inciso di questo genere in virtù del quale su le operazioni consentite ci fossero « tutte quelle connesse con l'esecuzione della presente legge ».

Non ho sott'occhio il Regio decreto 26 giugno e dal momento che il collega Canevari dice che ci sono comprese tutte le operazioni, io ammetto ciò senz'altro.

PRESIDENTE. È il testo unico!

MODIGLIANI. Osservo però che la legge in elaborazione autorizza le operazioni di credito in condizioni specialissime.

Suppongo, non conoscendo esattamente il testo unico, che questo si basi sul presupposto di una proprietà esistente, capace di

fornire tutte le garanzie. Ora invece la legge attuale parte dal presupposto della esistenza di una proprietà in condizioni tutt'affatto speciali. Non vorrei che, mancando quella tale base giuridica fondiaria, si potesse dubitare della applicabilità delle disposizioni del testo unico. Per evitare capziosi divieti futuri; insisto dunque nel mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Secondo le norme del testo unico, coordinate con quelle della presente legge ».

L'onorevole Drago propone un comma *a* o *h*, ma credo che sia un emendamento all'emendamento Canevari-Giavazzi.

DRAGO, *relatore*. Io ho mandato una modifica al comma *h*).

PRESIDENTE. Mi ha mandato un emendamento che dice: « *h*) di fare tutte le operazioni di credito agrario indicate nelle leggi relative ».

DRAGO, *relatore*. Ho proposto questa modifica, perchè il testo unico non è stato ancora approvato dalla Camera, e ne verrà presto proposta la conversione in legge con importanti modifiche.

Inoltre questa dizione così elastica consentirà di riunire in un'unica disposizione tutte le disposizioni diverse che regolano il credito agrario di assoluto esercizio, quello di nuovo stile che è un po' il credito fondiario. Perchè il credito agrario di ultima edizione è qualche cosa di assai più vasto del credito agrario di esercizio che si faceva prima. Non è nemmeno possibile creare interferenze fra i vari Istituti che esercitano il credito *ancienne style* e queste leggi. Nelle disposizioni finali coordineremo in modo opportuno una disposizione che impedisca queste interferenze che mettano la sezione di credito agrario oggi più vasta del Banco di Sicilia, in condizione di non urtare con l'Istituto della colonizzazione interna.

Secondo me, e credo anche secondo l'onorevole Giuffrida, il credito agrario di puro e semplice esercizio di cinque anni dovrebbe essere consentito al Banco di Sicilia. Io vado più in là e credo sia opportuno fin da ora di preparare una disposizione che consenta al ministro di riunire tutti gli Istituti esistenti e quello che stiamo per fondare, in modo che non vi sia interferenza tra l'uno e l'altro.

Ecco a che cosa tende la modificazione da me proposta. Si trova già davanti alla Camera, ma non ha avuto ancora l'approvazione della Commissione dell'economia che non riuscì a riunirsi in giugno (ero io stesso relatore sul credito agrario) il testo unico re-

lativo. Ora, siccome il testo unico sul credito agrario viene ad essere radicalmente modificato, non possiamo invocare noi una legge esistente, in un testo unico non ancora approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Ma c'è un emendamento Giavazzi che sostituisce...

DRAGO, *relatore*. Mi faccia rimettere in careggiata, onorevole Presidente. Ne parlerò più tardi.

PRESIDENTE. Allora dò facoltà di parlare all'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Vorrei insistere nella mia proposta relativa allo stralcio o quanto meno al rinvio alla Commissione di questo comma *d*) dell'emendamento Canevari-Giavazzi e l'onorevole Giavazzi mi darà ragione. Il credito agrario come credito di esercizio a breve scadenza, comprende così il credito di miglioramento a lunga scadenza. Il credito di miglioramento si avvicina al credito fondiario. Ora posso intendere che l'Istituto di colonizzazione faccia il credito agrario di miglioramento, ma escluderei che faccia il credito agrario di esercizio, perchè non è per nulla connesso con le sue finalità e finirebbe per distrarre i fondi di cui l'Istituto della colonizzazione ha assolutamente bisogno per le sue operazioni e che sono, anzi assolutamente inadeguati. Resta dunque fermo che l'Istituto della colonizzazione non dovrebbe fare che credito agrario di miglioramento. Ma con quali modalità l'Istituto potrà fare queste operazioni? Credo che debba coordinare la sua opera con gli istituti che operano nell'Italia meridionale: l'Istituto nazionale della cooperazione, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli. Credo che per certi rispetti potrebbe essere desiderabile, per evitare dispersioni di fondi e di attività e il moltiplicarsi di organismi di funzionari e di spese, che il credito agrario di miglioramento dell'Istituto di colonizzazione fosse fatto nella Sicilia e nell'Italia meridionale continentale per mezzo delle rispettive sezioni di credito agrario colà esistenti. E se la Camera venisse in quest'ordine d'idee vorrei presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Lo presenti.

CANEVARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Non posso accettare la proposta dell'onorevole Giuffrida di togliere che sia consentito all'Istituto di esercitare il credito agrario, e per questa ragione: abbiamo in Italia diversi Istituti che provvedono al credito fondiario ed agrario: l'Istituto nazionale della cooperazione, il credito agrario e

fondiario esercitato per la Sicilia, la Calabria e la Basilicata e perfino in Liguria, ma nessuno se ne ricorda.

GIUFFRIDA. La Cassa ademprivile di Sardegna.

CANEVARI. Ammetto che lo Stato debba aiutare e sostenere tutte le iniziative private in modo da far affluire la maggior quantità possibile di capitale a favore della terra; ma quando lo Stato disperde tutte le sue energie in una infinità di Istituti che esercitano questa funzione finisce per recare danno alla funzione stessa.

Vorrei che l'Istituto nazionale della colonizzazione tendesse ad assorbire le funzioni che oggi sono esercitate da diversi altri Istituti simili, che fosse un grande Istituto che provvedesse al credito fondiario ed agrario per tutte le regioni. Più avanti discuteremo un articolo in cui è detto, che l'Istituto è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie, per il pagamento di metà del prezzo di esproprio, o per provvedere ulteriori mezzi per le opere di miglioramento agrario.

L'Istituto emetterà le cartelle, ma anche l'Istituto nazionale della cooperazione è già autorizzato ad emetterle, così come lo sono altri Istituti per la Sicilia, la Calabria, il Lazio, la Basilicata, la Sardegna, la Liguria.

Desidererei che questa funzione fosse coordinata con chiara tendenza di affidarla all'Istituto nazionale della colonizzazione, il quale potrà all'uopo servirsi anche degli altri Istituti esistenti, o creare proprie nuove sedi secondo norme da stabilirsi in seguito. Per queste ragioni insisto perchè sia mantenuto il comma *b* del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Riguardo a questo comma *b*, ci sono sue osservazioni; una è quella dell'onorevole Modigliani...

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani propone un emendamento in conformità di quanto ha detto, perchè dopo le parole « approvato con Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048 », si aggiungano le altre: « o comunque connesse con l'esecuzione della presente legge ».

GIAVAZZI. Non ho niente in contrario ad accettare questa aggiunta.

Riguardo alle osservazioni mosse dall'onorevole Giuffrida, io che ho firmato l'emendamento con l'onorevole Canevari, mi permetto dopo quelle osservazioni, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Canevari stesso sulla opportunità di specificare a quali operazioni di credito agrario

l'articolo si riferisca. Vi sono operazioni di credito agrario di miglioramento, come ha detto l'onorevole Giuffrida, e operazioni di credito agrario di esercizio.

Le operazioni di credito agrario di esercizio sono quelle che si riferiscono alle spese che devono essere rimborsate di solito in un anno: gli anticipi per i concimi, per le sementi, ecc.

Ora queste operazioni l'Istituto nazionale della colonizzazione, almeno nel suo principio, non ha nemmeno la possibilità materiale di eseguirle, perchè sono operazioni fondate unicamente sul fido e sulla conoscenza diretta delle persone che ricevono questi anticipi ed esso non ha all'uopo gli organi locali necessari. Vi sono poi le operazioni di credito agrario di miglioramento, pei quali non bastano i privilegi stabiliti dalla legge, perchè i relativi anticipi devono essere rimborsati, non nell'anno, ma in un lungo periodo di tempo.

Questa seconda forma di credito può essere affidata all'Istituto della colonizzazione. Quindi si potrebbe accettare la formula proposta dall'onorevole Giuffrida, riservando le operazioni di credito agrario di esercizio a tutti quegli enti cui sono demandate per diverse leggi e non a questo organo inadatto per disimpegnare questo servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio.

ALDISIO. Debbo aggiungere poche parole a quanto ha detto il collega Giavazzi. Ricordo che in Commissione, mi sono opposto che all'Istituto della colonizzazione fosse data anche la facoltà di esercitare il credito agrario.

È naturale ed opportuno che questo servizio sia lasciato ai diversi istituti regionali che solo ora finalmente cominciano ad esercitarlo bene, avendo essi acquistata maggiore esperienza locale. Se ci ostiniamo che anche questo servizio sia fatto dall'Istituto della colonizzazione, finiremo con l'ingigantirlo enormemente, col sottrarre capitali al credito agrario di esercizio, e col perdere tutta la preziosa esperienza che gli Istituti locali hanno acquistata. Perciò come mi sono opposto in Commissione, mi oppongo anche in questa sede alla concessione dell'esercizio del credito agrario all'Istituto della colonizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Vorrei fare osservare agli onorevoli Giavazzi, Aldisio, e mi pare anche Giuffrida, che essi domandano una

cosa che è a tutto danno dell'Istituto e probabilmente anche dei futuri beneficiati dalla legge.

Infatti, precludere all'Istituto il credito agrario di esercizio, vuol dire intanto diminuire di uno gli istituti che possono fare queste operazioni e quindi peggiorare le condizioni dei lavoratori della terra cui occorre procurare il credito agrario di esercizio. Ma vuol dire anche precludere all'Istituto di colonizzazione le operazioni più redditizie e più sicure.

Il credito agrario di miglioramento, lo dice la parola, ha insita un'alea molto maggiore del credito agrario di esercizio. Perchè dunque attribuire a questo istituto il credito più pericoloso e non anche il più vantaggioso?

Ma, si dice che l'Istituto non ha l'esperienza necessaria. Chi lo dice? Dove sta scritto? Perchè consentire all'Istituto di colonizzazione il credito agrario di esercizio deve voler dire che esso lo deve fare direttamente?

Esso potrà eseguire le relative operazioni di credito agrario e di esercizio d'accordo con tutti quegli enti che sono già autorizzati dalle leggi e organizzati per il disbrigo di tale servizio.

Perchè togliere all'Istituto questa forma più sicura di investimento dei suoi capitali? Perchè riservare questa forma soltanto agli istituti locali, privati o pubblici che siano?

Non c'è nessuna ragione. Io non credo sempre utile la concorrenza a tutt'oltranza e non questa voglio creare. Ma siccome gli accordi fra gli enti locali e l'Istituto di colonizzazione potranno essere facili e spontanei, io credo che voi consentirete che lasciate all'Istituto questa possibilità di fare tali accordi e di investire in tal modo i suoi capitali, sia un favorire le sorti dell'Istituto e favorire il miglior vantaggio dei futuri gestori della terra redenta.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Vorrei dire una parola sopra un altro punto di questo articolo, e precisamente sul comma a).

Sarà un'ingenuità la mia, ma trovo che tutto l'articolo stabilisce quali sono le funzioni dell'ente, ma non dice niente di ciò che dovrebbe essere la cosa principale; cioè la facoltà di amministrare i fondi che fossero espropriati a suo favore, o concessi in enfiteusi. Quindi proporrei la seguente dizione del comma :

a) amministrare i fondi che siano espropriati in suo favore o siano da esso

acquistati e tenuti in enfiteusi » ecc., come al testo.

PRESIDENTE. Presenti l'emendamento.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Sul comma *b* dell'onorevole Giavazzi devo, per la parte formale, ripetere le osservazioni fatte sul comma *a* del testo originale e cioè che non è il caso di invocare il testo unico, quando esso è ancora in elaborazione legislativa. Vorrei quindi pregare l'onorevole Modigliani di anticipare proponendo che la sua modificazione fosse messa alla parola « agrario ».

Egli vorrebbe sopprimere soltanto la parola « approvato con Regio decreto »; ora io non credo che si possa parlare ancora di un testo che non è stato ancora approvato dalla Camera.

Questo per la parte formale.

Quanto alla parte sostanziale invoco l'attenzione dei colleghi sulla necessità di fare opera di coordinazione.

Vi sono attualmente degli istituti di credito agrario, come le sezioni del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli che esercitano varie forme di credito agrario. Sono vari i casi di credito di esercizio: vi è un credito minerario, vi è un credito vero e proprio fondiario, in quanto queste sezioni di credito agrario sono state autorizzate ad apprestare i fondi necessari per il riscatto della terra, e ci sono le cooperative che hanno approfittato di queste ultime disposizioni.

D'altra parte, noi facciamo nascere un istituto di colonizzazione interna che non può privarsi della possibilità di dare ad una propria sezione i mezzi di seguire le cooperative in tutto ciò che esse devono fare per adempiere alle condizioni che esse stesse hanno richiesto ai fini sociali che devono raggiungere.

D'altra parte, come si possono impedire le interferenze fra istituti che stiamo per creare e gli istituti che esistono già creati dallo Stato, sotto la vigilanza del Ministero? Mi pare opportuno che un'opera di coordinazione diligente intervenga e non tolga nulla all'Istituto, senza diminuire l'azione che deve ancora essere sviluppata.

Certo si è che un principio deve rimanere fermo: per tutte le nuove clientele dell'Istituto di colonizzazione interna, non è possibile fare delle limitazioni.

Non sono d'accordo per la forma generica adottata nell'emendamento presentato dall'onorevole Giuffrida, ma è impossibile negare all'Istituto di colonizzazione interna

la possibilità di seguire in tutto le singole operazioni che debbono fare le cooperative, anche quelle di credito agrario: ecco perchè in questo sono d'accordo con l'onorevole Modigliani.

È dunque soltanto con intendimento di coordinamento, che accetterei l'emendamento formulato dall'onorevole Giuffrida e che sarebbe così formulato:

« *b*) eseguire operazioni di credito fondiario e quelle di credito agrario coordinando l'opera propria nella loro sfera di azione colle sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e di Sicilia ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. In verità non pensavo che le mie osservazioni potessero suscitare qualsiasi contrasto, perchè erano dirette ad assicurare l'efficacia della legge ed evitare molteplicità di organi, di funzioni, di disposizioni, di mezzi e di opere.

In Italia, tutti lo sanno, abbiamo per credito fondiario, sei, sette Istituti su per giù ormai agiscono in tutte le regioni. Non v'è nessun inconveniente che nella stessa regione agiscano vari di questi istituti, come di conseguenza non v'è alcun inconveniente che anche l'istituto di colonizzazione agisca in tutte le regioni.

Il credito agrario è di esercizio e di miglioramento. In quanto all'esercizio la situazione in Italia non è uguale per tutte le regioni: alcune sono più dotate, altre meno. Alcune regioni hanno un credito agrario più largo, in altre esso è meno efficace: la Calabria ha l'Istituto Vittorio Emanuele con le sue tre sezioni, il Lazio l'Istituto di credito agrario laziale, la Liguria l'Istituto di credito agrario di Portomaurizio, ecc.

L'azione del credito agrario di esercizio non è ugualmente distribuita nel territorio nel Regno.

Ora l'Istituto di colonizzazione evidentemente si deve proporre di facilitare la trasformazione del latifondo. Per questo fine voi gli affidate delle operazioni di credito fondiario, gli affidate delle operazioni di credito agrario di miglioramento.

Ma il credito agrario di esercizio consiste principalmente nel dare durante l'anno i fondi necessari per la lavorazione, facendoli pagare al raccolto, comprende cioè operazioni che per legge devono essere fatte dagli istituti, non direttamente, ma indirettamente pel tramite di enti intermediari. Ora come volere queste operazioni farle fare da un istituto accentrato?

Comunque credo che queste proposte non giovino. Alla Camera tutti sanno che gli Istituti di credito agrario di esercizio impiegano oramai nel nostro paese cospicue somme all'anno per le proprie operazioni.

Ora, se adottiamo il sistema che si propone, evidentemente veniamo a diminuire i fondi che l'istituto deve dedicare alle operazioni per le quali è costituito. E allora, per venire anche in questo campo, come sempre, ad una conciliazione, e per non contrastare alle idee dell'onorevole relatore, propongo l'emendamento che, nella forma in cui è concepito, non credo possa sollevare alcuna difficoltà. Anzitutto si tratta di sopprimere quell'accenno al decreto che approva il testo unico, perchè in questo campo è sempre pericoloso citare la data di una legge.

E poi bisogna stabilire chiaramente una specie di coordinamento per le operazioni di credito agrario. L'emendamento quindi sarebbe questo: « di eseguire le operazioni di credito fondiario e quelle di credito agrario, coordinando l'opera propria nella loro sfera di azione con le sezioni di credito agrario del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli ».

MODIGLIANI. E per le altre regioni d'Italia ?

GIUFFRIDA. Nelle altre regioni la situazione è diversa.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. In ogni caso potremo dire genericamente « con quella degli altri istituti di credito agrario ».

GIUFFRIDA. Sta bene.

MODIGLIANI. E dopo questo viene il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ritira il suo emendamento ?

DRAGO, *relatore*. Lo ritiro, perchè è compreso in questo.

MODIGLIANI. Dopo la parola « agrario » si può aggiungere il mio emendamento: « o comunque connesse con lo scopo della presente legge ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non ho difficoltà di accettare l'aggiunta dell'onorevole Modigliani. Accetto ad ogni modo anche l'emendamento proposto dall'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. L'onorevole Caetani mi fa osservare che si può dire in modo più ampio: « coordinando l'opera, ecc. con quella degli altri istituti autorizzati dalla legge all'esercizio del credito agrario ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Usiamo pure questa formula generale.

PRESIDENTE. Allora il comma b) risulta così concepito: « di eseguire le operazioni di credito fondiario e quelle di credito agrario, comunque connesse con l'esecuzione della presente legge, coordinando l'opera propria con quella degli altri istituti autorizzati dalla legge all'esercizio del credito agrario ». Onorevole Giuffrida lo accetta ?

GIUFFRIDA. Mi pare ragionevole.

PRESIDENTE. E il ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'accetto.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Piemonte, secondo cui prima della lettera a) si debbono mettere le parole: « di amministrare i fondi che siano espropriati a suo favore o siano da esso acquistati od ottenuti in enfiteusi e di procedere ad operazioni di bonificamento e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge ».

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Tenendo presente la disposizione dell'articolo 9 che vieta all'Istituto di colonizzazione di conservare i terreni espropriati a suo favore, quando ne abbia compiuto il bonificamento, accedo alla proposta Piemonte.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. L'emendamento non è perfettamente in coordinazione con quanto fu già detto. Sono lieto che la questione ritorni. Ho fatto osservare, purtroppo inutilmente, che vi era un contrasto tra l'impedire all'istituto la gestione diretta e l'obbligo a non fare la quotizzazione prima delle opere di miglioramento. Ora ritorna la difficoltà, il contrasto tra le due disposizioni. Per questo mi oppongo.

CAETANI. Si potrebbe mettere: « amministrazione transitoria ».

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. A me pare che scopo degli emendamenti Canevari e Giavazzi sia quello di sintetizzare le operazioni dell'istituto, in quanto che sostituiscono ad una elencazione analitica, quale è contenuta nel disegno di legge ministeriale, una elencazione sintetica.

Ora io penso che tutto quello che si dettaglia in questa materia, potrà dar luogo a inconvenienti.

Evidentemente in tanto l'istituto amministra, in quanto ha espropriato e sta bonificando o sta procedendo a colonizzazione.

Quindi il concetto di amministrare, secondo me, è implicito nelle operazioni di bonificazione e di colonizzazione di fondi propri, perchè non capisco come si possa bonificare e colonizzare fondi propri se non si amministrano.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, qual'è il suo avviso? -

BERTINI, ministro di agricoltura. Se si vuole con una formula generalizzata, come osserva l'onorevole Giuffrida, adottare il concetto, o per lo meno il fine, a cui mira l'onorevole Piemonte, non ho nessuna difficoltà. Rilevo però che la frase adoperata dall'onorevole Piemonte non è la più felice. Quindi insisterei, secondo la giusta osservazione fatta dall'onorevole Giuffrida, che quella frase assumesse un carattere più preciso, rientrando nella dizione del comma *a*, perchè altrimenti si sente la sconnessione fra quella frase e la frase che era contenuta nel testo della Commissione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi permetto di fare osservare che non c'è un'altra frase per dire quella cosa, e quella cosa è molto modestamente la seguente: l'Istituto deve prima bonificare e appena ha bonificato spartire, dare in enfiteusi, buttar via la terra che ha bonificato. Ma finchè non avrete trovato il fortunato o il disgraziato che si vuol prendere la terra, l'Istituto dovrà pur provvedere. Non pretenderete mica che nelle more dell'assegnazione la terra resti non coltivata. Se il bonificazione avviene frammentariamente, le parti bonificate dovranno restare incolte?

Quindi bisogna necessariamente, fra gli scopi della legge introdurre questo, appunto perchè quella certa disposizione dell'articolo 9 non debba portare a conseguenze pericolose. I beni finchè non sono alienati, passati ad un altro, devono essere amministrati dall'Istituto, e questo non si dice altrimenti che adoperando le parole dell'emendamento Piemonte.

Questo non abroga le disposizioni dell'articolo 9. È implicito che questa disposizione ha quel carattere di temporaneità che deve avere, finchè non sia eseguito il disposto dell'articolo 9.

GIUFFRIDA. Mi permetto di osservare che la legge dice: È costituito un Istituto di colonizzazione, e subito dopo dice: il quale ha per scopo di amministrare i fondi, ecc. Ora questa parola « amministrare », mi pare che stoni all'orecchio, perchè questa operazione, sarà accessoria, secondaria, non la prima delle operazioni. È implicito in tutto

quello che deve fare; perchè se compie una bonifica, nel periodo in cui la compie deve amministrare. E se indichiamo qui questo particolare scopo, dovremmo indicarne altri cento, e non vedo quindi la necessità assoluta e imprescindibile di questa aggiunta. Penserei piuttosto di aggiungere un comma *e*) nel quale fosse detto: compiere tutte le altre operazioni necessarie ai fini della presente legge.

MODIGLIANI. Ciò non toglie che si dica quello che deve fare dei propri beni finchè non li ha dati via. Abbiamo escluso che questi gli rimangono, ma finchè gli restano li deve amministrare. Se non ci fosse stato l'articolo 9, era implicito che uno degli scopi naturali doveva esser quello di amministrare i propri-fondi, ma poichè gli è vietata la gestione diretta, si deve dire che deve amministrarli. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DRAGO, relatore. Io posso avere un amaro gusto di constatare che le mie osservazioni fatte sull'articolo 9 ritornano, come era naturale. Quando si procede a colpi di testa, come è avvenuto nella discussione dell'articolo 9, già 10, succede che ad un certo punto i nodi vengono al pettine, ed ecco che sono venuti come io allora avevo previsto.

Ne sono amaramente lieto, ma ad ogni modo cerchiamo ora di riparare. Poichè sono ora presenti parecchi di coloro che non parteciparono, beati loro, a quella discussione sarà opportuno rileggere quell'articolo:

Art. 9. (già 10).

« I terreni espropriati dall'Istituto Nazionale della colonizzazione e dalle Società commerciali non possono essere alienati, o altrimenti ceduti in proprietà fino a quando non sia eseguito il piano di bonificazione. I contratti stipulati in contravvenzione di tale divieto sono nulli di diritto.

« L'Istituto Nazionale della colonizzazione e le Società commerciali debbono proporsi il frazionamento in poderi dei terreni bonificati, distanti non oltre i 5 chilometri dai comuni o dalle frazioni di comune ai sensi degli articoli *e* , e l'alienazione o le concessioni, di cui ai comma *b*) e *d*) dell'articolo 2, dei poderi stessi a favore di coltivatori e di associazioni di lavoratori della terra.

« È vietata all'Istituto della colonizzazione la gestione diretta dei terreni bonificati ancorchè situati oltre i 5 chilometri dai centri abitati ».

E allora il disegno di legge che fu concepito dai compilatori di quest'articolo, vuole

questo: l'istituto acquista il latifondo; all'indomani, per virtù di bacchetta magica, il latifondo è bonificato. Ma se non ha la bacchetta magica, e invece di 24 ore abbiamo bisogno di 5 o 6 anni per compiere le opere di bonificazione, abbiamo questa situazione inverosimile: che l'istituto da una parte non può gestire direttamente i fondi, dall'altra non li può frazionare finché non li ha bonificati, e allora che cosa può fare? Dovrà darli ad un affittuario. E così abbiamo fatto una legge per gli affittuari, che potranno coalizzarsi, e non si arriverà ad attingere nessuno degli scopi della legge.

Ora il nodo viene al pettine ed era logico che venisse.

Cosa dobbiamo fare in questa contingenza? Dobbiamo pensare a qualche cosa per porre riparo al mal fatto, ma la proposta dell'onorevole Modigliani, di aggiungere la parola « amministrare », non mi soddisfa, perchè sarebbe proprio uno stimolo a male amministrare, quindi è meglio dire chiaramente che nel periodo necessario per eseguire le opere di bonifica, l'istituto può, opportunamente autorizzato, gestire direttamente i terreni.

Non so trovare un'altra risorsa logica. *(Interruzioni).*

È meglio dirlo chiaramente, per sanare così una contraddizione che c'è, e che si deve correggere apertamente, con una disposizione che avrebbe un carattere transitorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuffrida propone, dunque, un comma *e* così concepito: « di compiere tutte le altre operazioni che siano necessarie ai fini della presente legge, compresa l'amministrazione dei fondi affidatigli, fino a che non siano devoluti a norma di legge ».

Onorevole relatore, accetta questa formula?

DRAGO, *relatore*. L'accetto; soltanto vorrei aggiunto: « È ammessa in questo periodo la gestione diretta ». L'Amministrazione, infatti, è un'altra cosa. Noi dobbiamo dire, invece, l'operazione che l'Istituto deve fare.

GIUFFRIDA. Si può dire allora invece di « amministrazione » « la gestione diretta ».

MODIGLIANI. La gestione anche diretta.

GIUFFRIDA. Se è compresa, vuol dire che non è sola. Quindi l'*anche* è inutile.

PRESIDENTE. Allora il comma invece di dire « compresa l'amministrazione » suonerebbe « compresa la gestione diretta ».

Io credo, però, che si sarebbe potuto fare a meno del nuovo comma e si sarebbe potuto aggiungere al comma *a* questo inciso: « provvedendo alla gestione diretta, finché tali opere non siano compiute ».

GIUFFRIDA. « Fare tutte le altre operazioni », è sempre una cautela utile.

PRESIDENTE. In quel modo però si sarebbe legata molto più la gestione diretta all'obbligo del bonificazione.

GIUFFRIDA. La seconda parte del comma potrebbe essere trasportata in sede di coordinamento al comma *a*.

PRESIDENTE. Veda, onorevole Giuffrida, io credo che l'aggiunta alla lettera *a* sarebbe la più conveniente, anche per l'affinità della materia. Si potrebbe cioè dire così: « di procedere alle operazioni di bonificazione e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge e a tutte le altre operazioni che sieno necessarie, compresa la gestione diretta dei fondi affidatigli, fino a che non siano devoluti a termini della legge stessa ».

GIUFFRIDA. In sostanza il comma *e* da me proposto verrebbe ad essere fuso col comma *a*.

PRESIDENTE. Precisamente. Il relatore e il Governo, accettano questa formula?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Accettano anche nel resto, l'emendamento Canevari?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto.

NOBILI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Volevo osservare che a questo punto mi pare sarebbe opportuno liquidare la posizione...

PRESIDENTE. Delle quote? Ne parleremo dopo.

NOBILI. Perché potrebbe essere il caso di aggiungere all'articolo 36 questo comma *e*, che dica presso a poco così: « di negare o di concedere il consenso di cui all'articolo 10-bis e di esercitare in questo caso il diritto di prelazione ».

Qualora l'articolo 37 fosse approvato, esso potrebbe riprendere il suo posto là dove si parla delle espropriazioni, e qui all'articolo 36...

PRESIDENTE. Questo in sede di coordinamento. Per ora mettiamo ai voti l'emendamento Canevari, e immediatamente dopo passeremo al suo emendamento.

In sede di coordinamento e nel caso che il suo emendamento sia accettato, si

vedrà se esso debba costituire un articolo a parte o un comma dell'articolo 37.

Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento Canevari-Giavazzi che corrisponde all'articolo 36 del disegno di legge, proposto dalla Commissione.

« È costituito un ente col titolo « Istituto nazionale per la colonizzazione interna ».

(È approvata).

Metto a partito la parte dell'emendamento Canevari-Giavazzi, riferentesi all'articolo 37 del testo della Commissione, così formulato:

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

« Ha sede in Roma. Una sezione di esso ha sede in Palermo. L'istituzione di altre sezioni potrà essere autorizzata con decreto del ministro di agricoltura...

GIUFFRIDA. Sarà meglio mettere: con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura.

PRESIDENTE. Allora, poichè non vi sono osservazioni: ...autorizzata con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna ».

« L'Istituto ha lo scopo:

a) di procedere alle operazioni di bonificazione e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge, e a tutte le altre operazioni che siano necessarie, compresa la gestione diretta dei fondi affidatigli, fino a che non siano devoluti a norma della legge stessa;

b) di eseguire le operazioni di credito fondiario e quelle di credito agrario comunque connesse con l'esecuzione della presente legge, coordinando l'opera propria con quella degli altri Istituti dalla legge autorizzati all'esercizio del credito agrario.

c) di fare mutui in cartelle fondiarie per il pagamento del prezzo di esproprio ai sensi dell'articolo

d) di fare acquisto dei canoni enfiteutici dai proprietari dei fondi e di procedere per conto dei medesimi proprietari alla riscossione dei canoni con quello degli altri Istituti dalla legge autorizzati all'esercizio del credito agrario ».

• Questa è la risultante di tutti gli emendamenti.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Al comma c) vorrei pregare il ministro, la Commissione ed i colleghi, a considerare se sia necessario o se non possa considerarsi compreso nelle disposizioni del comma b). Questo già autorizza le operazioni di credito fondiario. Quindi il comma c) mi pare una ripetizione limitata, e anche per questo rispetto, pericolosa e non necessaria. Quindi propongo la soppressione.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Mi pare che abbia ragione l'onorevole Giuffrida.

DRAGO, relatore. Accetto.

CANEVARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Io osservo: le cartelle per il pagamento della metà del prezzo di esproprio devono essere accettate dall'espropriando.

Noi con questa disposizione permettiamo all'istituto di concedere mutui da effettuarsi con le dette cartelle, che il proprietario espropriato è tenuto ad accettare fino alla metà del prezzo di esproprio che gli compete.

DRAGO, relatore. Nel comma precedente b) abbiamo già parlato della coordinazione delle disposizioni della presente legge con quelle del testo unico che riguardano le cartelle fondiarie.

GIUFFRIDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. In uno degli ultimi articoli approvati già, abbiamo stabilito (penultimo comma dell'articolo 8) che il prezzo di espropriazione può essere corrisposto in una metà dell'importo con le cartelle fondiarie di cui all'articolo 39 comma 1º) e 47-bis.

È quindi stato detto che l'ente espropriante può corrispondere al proprietario del fondo espropriato metà del prezzo in cartelle fondiarie.

Ma questo comma non dice la stessa cosa; dice che l'istituto può fare mutui in cartelle, quindi escluderebbe di fare mutui in denaro.

Voci. No, no!

DRAGO, relatore. Ad ogni modo è certamente una dizione poco chiara.

GIUFFRIDA. L'onorevole Canevari desidera che sia stabilito il principio che metà del prezzo di espropriazione possa essere pagato in cartelle fondiarie. Questo è stato già detto.

CANEVARI. Ma non è questo che domandavo.

GIUFFRIDA. L'articolo che stiamo considerando autorizza l'istituto a fare mutui in cartelle fondiarie per il pagamento del

prezzo di espropriazione ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto è già autorizzato dal comma precedente a fare mutui in cartelle, non solo, ma tanto in cartelle che in denaro.

Quindi lo scopo di questa disposizione non è evidente, e mi pare non necessaria e pericolosa.

MODIGLIANI. Scusi, dove e come il precedente comma parla anche di cartelle?

GIUFFRIDA. Perché dice di eseguire le operazioni di credito fondiario e fra queste è compresa, anzi principale, la emissione delle cartelle fondiarie e la concessione dei mutui in cartelle.

MODIGLIANI. Sì, ma ad gl'Istituti che sono autorizzati ad emetterle!

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha introdotto questo comma *c*) all'articolo 36 in quanto poi ha proposto la soppressione dell'articolo 39, il quale dice: «L'Istituto è autorizzato a emettere a misura delle espropriazioni fatte a norma dell'articolo 9, ultimo capoverso, e per i mutui di cui all'articolo 47-*bis* cartelle fondiarie al cinque per cento».

CANEVARI. Onorevole Presidente, ho proposto la soppressione all'articolo 39, perché, per coordinamento, la materia di quell'articolo passerebbe all'articolo 42-*bis*.

La disposizione dell'articolo 39 in sostanza starebbe più avanti.

PRESIDENTE. Allora il comma *c*) non si riferisce al pagamento in cartelle, onorevole Canevari.

CANEVARI. L'Istituto nazionale è autorizzato a fare tutte le operazioni di credito agrario: pagamento del prezzo di espropriazione, operazioni di miglioramento e bonificazione ecc.

Oltre a queste operazioni, siccome abbiamo stabilito il principio che il pagamento del prezzo di espropriazione possa essere corrisposto metà in titoli, o cartelle fondiarie dell'Istituto, ho creduto di chiarire questa facoltà lasciata all'Istituto di consentire le operazioni di mutuo con cartelle, precisamente per fare il pagamento del prezzo di espropriazione; per obbligare anche i privati, quando l'Istituto non interviene per conto proprio ma per conto di altri enti, ad accettare le cartelle dell'Istituto, per il pagamento di metà del prezzo.

Esso allora concede il mutuo non in contanti, ma con cartelle fondiarie. Mi sembra chiaro!

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Mi riferisco ad una interruzione dell'onorevole Modigliani. Poiché il comma *b* ha lo scopo di consentire le operazioni di credito fondiario, ciò significa che l'Istituto è autorizzato all'esercizio del credito fondiario, e quindi, con le modalità relative della legge, è autorizzata l'emissione delle cartelle di credito fondiario e l'Istituto è autorizzato a far mutui in contanti ed in cartelle. Però l'onorevole Canevari chiarisce (e non so se dopo le sue parole l'onorevole Giavazzi possa mantenere la sua adesione all'emendamento) che ha inteso con questo inciso di riprendere la discussione già fatta lungamente all'articolo 8. Noi abbiamo stabilito, con statuizioni prese dalla Camera a grande maggioranza, che il prezzo possa essere pagato solo in cartelle per metà; ora si vorrebbe stabilire incidentalmente che il prezzo possa essere pagato tutto in cartelle. Questo punto già è superato dalla Camera.

CANEVARI. Non ho detto questo.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Questo articolo ha lo scopo di riassumere le varie funzioni e mansioni demandate all'Istituto. Ecco perché ho messo anch'io la firma all'emendamento e quindi al comma *c* che richiama la facoltà di fare mutui in cartelle fondiarie ai sensi dell'articolo 8. Che questo possa coinvolgere la questione allora fatta sulla possibilità di pagare in cartelle tutto il prezzo di esproprio, non è possibile. Prova ne sia la proposta fatta dall'onorevole Canevari all'articolo 47-*bis*: «Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto nazionale, deve concedere, per il pagamento del prezzo di esproprio, una somma a mutuo non superiore alla metà del suo ammontare».

All'uopo l'Istituto è autorizzato a procedere a speciali emissioni di cartelle fondiarie.

Non è che la ripetizione specificata del concetto riassuntivo esposto al comma *c*.

Con questo preciso significato io ho firmato l'ordine del giorno Canevari, e con questo preciso significato posso mantenere il comma *c*, il quale già richiama le operazioni di credito fondiario.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, insiste nel comma *c*?

DRAGO, *relatore*. È condannato dalla superfluità della sua dizione, ai sensi dell'articolo 8.

CANEVARI. Non insisto e ritiro il comma.

PRESIDENTE. Sul comma *d* non ci sono osservazioni.

Metto allora a partito la parte dell'emendamento Canevari-Giavazzi che corrisponde all'articolo 37 del testo della Commissione, con le varie modificazioni accettate dall'onorevole relatore e dal ministro e che resta così definitivamente formulato:

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma.

« Ha sede in Roma. Una sezione di esso ha sede in Palermo. L'istituzione di altre Sezioni potrà essere autorizzata con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« L'Istituto ha lo scopo:

a) di procedere alle operazioni di bonificazione e di colonizzazione nelle forme previste dalla presente legge e di tutte le altre operazioni che siano necessarie, compresa la gestione diretta dei fondi affidatigli fino a che non siano devoluti a norma della legge stessa;

b) di eseguire le operazioni di credito fondiario e quelle di credito agrario, comunque connesse con la esecuzione della presente legge, coordinando l'opera propria con quella degli altri Istituti dalla legge autorizzati all'esercizio del credito agrario;

c) di fare acquisto dei canoni enfiteutici dai proprietari dei fondi e di procedere per conto dei medesimi proprietari alla riscossione dei canoni ».

(È approvato).

Metto a partito l'ultimo comma dell'emendamento Canevari-Giavazzi, che corrisponde all'articolo 38:

« La riscossione dei detti canoni sarà fatta dall'Istituto con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ».

(È approvato).

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, poiché è stata soppressa la lettera *c*, veda se debba essere mantenuto, in conformità di quanto ha dichiarato, l'articolo 39 del disegno di legge della Commissione.

GIAVAZZI. Io non ne ho proposta per ora la soppressione. Lo esaminerò.

PRESIDENTE. Lo esaminerà e ne parleremo domani. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 19.50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1404)

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

2. Votazione di ballottaggio fra i deputati Rondani e Guglielmi per la nomina di un Questore della Camera.

Discussione dei disegni di legge:

3. Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali. (Approvato dal Senato). (1166)

4. Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro. (1571)

5. Conversione in legge dei Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, numero 1558, che autorizza i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione e di specializzazione. (1577)

6. Variazioni alla legge 20 marzo 1913, numero 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. (1679)

7. Votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e al bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1921-22. (1594)

8. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna. (742-742-bis)

Discussione dei disegni di legge:

9. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1001)

10. Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1013)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

PROF. T. TRINCHERI.